

DLXXVII.

TORNATA DI SABATO 7 GIUGNO 1913

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CARCANO

IND

DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Bilancio della Camera (Presentazione). Pag.	26461
Consuntivo 1911-12 e preventivo 1913-14 (Po-	
DESTÀ e VISOCCHI)	26461
Comunicazioni del Presidente (Ringrazia-	
menti)	26432
Dimissioni del deputato Guarracino.	26432
Disegni di legge (Approvazione):	
Modificazione dell'articolo 18 della legge	
19 luglio 1907, n. 515, sul passaggio in	
ruolo degli agenti subalterni.	26444
Elevazione a lire 6,000 dei depositi fruttiferi	
a risparmio.	26445
Disegno di legge (Coordinamento):	
Riordinamento delle Casse degli invalidi	
della marina mercantile e del Fondo	
invalidi per la Veneta marina merca-	
tile.	26442
BERGAMASCO, <i>sottosegretario di Stato</i>	26443
CELESIA, <i>relatore</i>	26443
PRESIDENTE	26442
Disegni di legge (Discussione):	
Sistemazione in ruolo del personale avven-	
tizio in servizio presso il Ministero	
delle poste e dei telegrafi.	26443
CALISSANO, <i>ministro</i>	26443
CANEPÀ	26443
Modificazioni agli articoli 73, 77, 81 e 82	
del testo unico della legge elettorale	
politica 30 giugno 1912, n. 666	26445
ALESSIO GIULIO	26455-75
CARCANO, <i>presidente della Commissione</i> . . .	26476
CAVAGNARI	26461
FERRARIS MAGGIORINO	26481
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	26449-63
.	26468 69-75-76-78-81-84-85
MERLANI	26486
MURRI	26468
PANSINI	26477
PANTANO	26482-84-85
PRESIDENTE	26449-66-73-76-79-81-85
SALANDRA	26458-76-77

SCHANZER, <i>relatore</i>	Pag. 26469-83-85
SICHEL	26445
SONNINO	26469
TURATI	26449-73-75-78

Disegni di legge (Presentazione):

Provvedimenti per i militari del Corpo Reale	
equipaggi (<i>Emendato dal Senato</i>) (LEO-	
NARDI-CAPPOLICA)	26444
Norme per la stazzatura delle navi (Id.) . .	26444
Sistemazione di alcuni servizi marittimi ed	
ampliamento di altri (Id.)	26444
Istituzione di un servizio di conti correnti	
e di assegni postali (<i>chèques</i>) (CALIS-	
SANO)	26445

Interrogazioni:

Servizio merci nella stazione di Miradolo	
(CAPPA):	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i> . .	26433
Biglietti di andata e ritorno sulla linea Mi-	
lano-Bergamo (BONOMI P.):	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i> . .	26434
Regolamento per l'esecuzione della legge	
27 giugno 1912 sugli esami (BASLINI):	
VICCHI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i> . .	26434
Farmacia nella frazione di Santa Vittoria	
(Gualtieri):	
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	26434
SICHEL	26435
Repressione dell'accattonaggio in Roma:	
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	26435
LARIZZA	26436
Prolungamento della strada nazionale presso	
l'abitato di Sersale:	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	26437
CASOLINI	26437
Regolamento sulla navigazione interpa:	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	26437
TOSCANELLI	26437
Sottovia presso la stazione di Fiorenzuola	
d'Arda:	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	26438
MANFREDI	26438

	<i>Pag.</i>
Arresti in occasione di uno sciopero a San Martino presso Pavia:	
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . .	26438-39
MONTEMARTINI	26438
Lite tra lo Stato e Fon. Mirabelli Roberto:	
CAPALDO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . .	26439-41-42
SAMOGGIA	26441
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari	26488
CHIESA EUGENIO	26489-90-91
DELLA PORTA	26491
GALLENZA	26489
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . .	26489-90-91
PRESIDENTE	26488-89-90-91
SAMOGGIA	26489-91
TURATI	26488
Proposte di legge (Lettura):	
Esecuzione delle opere di bonifica delle paludi Pontine e di Piscinara (VERONI) . .	26433
Costituzione del comune di Castell'Azzara (CIACCI)	26433
Perdita del diritto alla pensione da parte dei funzionari dello Stato che passano agli stipendi di fornitori dello Stato (CHIESA EUGENIO)	26433
Distacco delle frazioni Torrazza e Borgo Regio dal comune di Verolengo e costituzione di esse in comune autonomo (DI ROBILANT)	26433
Relazioni (Presentazione):	
Modificazione alla legge 19 settembre 1882 sui diritti di autore (ROSADI)	26445
Provvedimenti per l'istruzione classica, tecnica, nautica e normale (PANÌ)	26461
Costituzione in comune delle isole di Tremiti (FRACCACRETA)	26461
Distacco della frazione di Ponte dal comune di Paupisi e costituzione di essa in comune (VENDITTI)	26461
Riduzione delle feste civili (ROSADI)	26486
Elenco di petizioni (MANGO)	26461
Riscatto dei ponti gravati di pedaggio (PESCETTI)	26486
Modificazioni al testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, approvato con Regio decreto 17 maggio 1908, n. 343 sui consorzi di difesa contro la fillossera, ed al testo unico emanato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª) delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera (MAURY)	26486
Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante (MONTEMARTINI)	26486
Rinvio d'interrogazioni	26438
Votazione segreta (Risultamento):	
Maggiore assegnazione straordinaria per la definitiva sistemazione della sede della Regia Ambasciata a Vienna	26486
Conversione in legge del Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 84, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno destinati nella Libia e nell'Egeo	26486

Per aggiungere alla tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445 le frazioni Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio *Pag.* 26487

Costituzione dei comuni di Ussita e Castel Sant'Angelo 26487

Riordinamento delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi per la Veneta marina mercantile. 26487

La seduta comincia alle 14.5.

DI ROVASENDA, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Carlo Ferraris, di giorni 4; Marazzi, di 10; Lucifero, di 5; e, per motivi di salute, l'onorevole Pinchia, di giorni 4.

(Sono conceduti).

Ringraziamenti per la commemorazione del senatore Bordonaro.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente telegramma:

« Alla Camera dei deputati, alla Eccellenza Vostra interprete gentilissimo, agli onorevoli Di Cesarò e di Scalea, Palermo, grata e riconoscente, esprime grazie sentitissime pel voto di profondo cordoglio e di vivo compianto per l'immaturo morte dell'illustre amato suo figlio senatore Bordonaro.

« Il sindaco:
« DI MARTINO ».

Dimissioni del deputato Guarracino.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera:

« A conferma del telegramma inviato ieri alla Signoria Vostra Onorevolissima, do le mie dimissioni da deputato.

« Con profondo ossequio

« Devotissimo
« GUARRACINO ».

Prendo atto di questa comunicazione. Non essendovi osservazioni, dichiaro vacante il collegio di Torre Annunziata.

Letture di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge che gli Uffici hanno ammesse alla lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

Proposta di legge del deputato Veroni.

Art. 1.

Il contributo dello Stato per l'esecuzione delle opere di bonifica delle paludi pontine e di Piscinara, elencate nelle tabelle I e III della legge 22 marzo 1900, n. 195, sarà elevato da sei a sette decimi nel caso che le opere saranno eseguite a cura dello Stato, in relazione agli articoli 6, 7 e 8 della citata legge.

Art. 2.

Nel caso in cui le stesse opere venissero date in concessione ai Consorzi di interessati, già istituiti o da istituirsi, e ciò in relazione al disposto degli articoli 2 e seguenti della legge 20 giugno 1912, n. 712, il contributo dello Stato sarà elevato da 5 a 6 decimi.

Art. 3.

In caso di concessione resterà determinato nella misura fissa ed invariabile del 20 per cento l'aumento da farsi all'ammontare di spesa dei progetti regolarmente approvati, che rappresenterà l'aggiunta per spese generali ed impreviste in relazione all'articolo 34 della legge 13 luglio 1911, n. 744 ed al comma a) dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712.

Art. 4.

In relazione agli articoli 1 e 2 della presente legge diminuirà rispettivamente di un decimo la quota di contributo dei proprietari dei terreni soggetti a bonifica, e resteranno invariati i contributi fissati per legge per la provincia di Roma e per i comuni interessati.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni che ostino al contenuto degli articoli della presente legge.

**Proposta di legge del deputato Ciacci.
Costituzione del comune di Castell'Azzara.**

Art. 1.

Le frazioni di Castell'Azzara e di Selvena, ora aggregate al comune di Santaflora, sono

costituite in comune autonomo sotto la denominazione di Comune di Castell'Azzara.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

Proposta di legge del deputato Eugenio Chiesa.

Art. 1.

I funzionari civili e militari dello Stato, compresi quelli delle ferrovie, i quali godono una pensione di riposo sul bilancio della pubblica Amministrazione perderanno il diritto a tale pensione quando essi passino agli stipendi come impiegati, rappresentanti e simili di fornitori dello Stato e delle Ferrovie, o ne diventino associati.

Art. 2.

Non saranno ammessi a veruna trattativa né preliminare né contrattuale per le forniture alle amministrazioni dello Stato e delle Ferrovie, i funzionari civili e militari già appartenenti alle amministrazioni stesse.

Proposta di legge del deputato Di Robilant. Distacco delle frazioni Torrazza e Borgo Regio dal comune di Verolengo e costituzione di esse in comune autonomo.

Art. 1.

Torrazza e Borgo Regio frazioni del comune di Verolengo, provincia di Torino, vengono staccate dal capoluogo e costituite in comune autonomo.

Art. 2.

Le attività e le passività, saranno ripartite in ragione della popolazione quale risulta dall'ultimo censimento.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Cappa, « per sapere, se e quali motivi si oppongano al servizio di merci nella stazione ferroviaria

di Miradolo che per le vicine Terme ora è obbligata a far capo, con un movimento non indifferente, a Cortelona ».

RISPOSTA SCRITTA. — La fermata di Miradolo è attualmente abilitata ai servizi viaggiatori, bagagli e merci grandi velocità fino a chilogrammi 50 per spedizione.

« Non esistono impianti pel servizio merci piccola velocità ai quali occorrerebbe quindi provvedere quando si riconoscesse opportuno di istituire tale servizio. Vista ora la domanda per questa istituzione è stato disposto che la cosa venga esaminata anche per giudicare se la spesa degli impianti da farsi e la maggiore spesa di esercizio sarebbero giustificate dal traffico che si prevede possa affluire alla detta fermata.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Paolo Bonomi, « per conoscere se sieno a sua cognizione gli inconvenienti che derivano dal fatto che sulla linea Bergamo-Milano i biglietti di andata e ritorno ordinari di seconda classe non sono utilizzabili sui treni a tariffa vicinale; e se non creda di disporre che detti biglietti si possano usare anche per i treni a tariffa vicinale e pei posti di prima classe senza supplemento di prezzo, facendo così cessare il lamentato attuale stato di cose che produce a chi viaggia in seconda classe o la impossibilità di usufruire di tutti i treni o la necessità di sottostare ad un aggravamento di spesa ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Gli inconvenienti ai quali ha accennato l'onorevole interrogante sono una conseguenza della coesistenza sulla medesima linea della tariffa normale e di una tariffa ridotta, portanti condizioni diverse e dal fatto che i viaggiatori vogliono godere delle riduzioni di prezzi della tariffa speciale e, nello stesso tempo, delle maggiori agevolazioni offerte dalla tariffa normale.

« Ad ogni modo si esaminerà con benevolenza la domanda nello intendimento di adottare un qualche provvedimento che faciliti i viaggi di ritorno.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DE SETA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica an-

nuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Bassini « per sapere se non creda necessario, nell'imminenza degli esami, di emanare il regolamento per l'esecuzione della legge 27 giugno 1912 ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Ritengo che si potrà fra breve tempo procedere alla pubblicazione del nuovo regolamento per l'applicazione della legge 27 giugno 1912, n. 678, sugli esami, che col parere testè dato dal Consiglio di Stato dovrà prossimamente essere ripreso in esame dal Consiglio dei ministri e poi rimesso per la registrazione alla Corte dei conti.

« Il Ministero peraltro ha sufficientemente provveduto per la prossima sessione di esami emanando dettagliate istruzioni con apposita circolare in data 1º giugno corrente.

« *Il sottosegretario di Stato*
« VICINI ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno di oggi è dell'onorevole Sichel al ministro dell'interno, « intorno alla minacciata chiusura per colpa dell'Amministrazione comunale di Gualtieri e per connivenza della prefettura di Reggio Emilia, della farmacia attualmente esistente nella importante frazione di Santa Vittoria di quel comune ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel comune di Gualtieri vi era un solo farmacista che naturalmente praticava prezzi monopolistici. Per evitare tale danno della generalità degli abitanti l'Amministrazione di quel comune si mise d'accordo con la Banca Operaia di Guastalla per l'apertura di una farmacia in un locale comunale, appunto con lo scopo di moderare i prezzi soverchiamente esagerati che erano stati stabiliti dal detto farmacista. Costui che aveva aperto nella borgata di Santa Vittoria una farmacia succursale, quando seppe della deliberazione dell'Amministrazione comunale minacciò la chiusura di tale succursale; ed è questa minaccia che pare abbia indotto l'onorevole Sichel a presentare l'interrogazione.

Ora tale chiusura potrà avere effetti immediati, ma l'effetto mediato sarà questo, che l'Amministrazione comunale, come ha provveduto all'apertura di una farmacia nel centro del comune, provvederà a

che all'apertura di una farmacia nella borgata di Santa Vittoria e, ripeto, tutto questo con beneficio enorme della generalità degli abitanti.

Credo quindi che l'onorevole Sichel non debba dolersi dell'opera dell'autorità comunale, la quale si è essenzialmente ispirata all'interesse del pubblico bene. E poichè si è ispirata all'interesse generale, il prefetto in omaggio alla disposizione legislativa dell'articolo 63 del regolamento sull'assistenza sanitaria consentì la trattativa privata con la farmacia della Banca di Guastalla della somministrazione dei medicinali ai poveri. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sichel ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SICHEL. Io distinguo in due parti la risposta del sottosegretario di Stato. La prima parte si riferisce al momento della istituzione di una farmacia per opera del comune, sebbene non sia farmacia municipalizzata; e su questo consento completamente, poichè il comune ha fatto bene, anche per una ragione speciale, perchè tutti gli studi e tutte le pratiche e per aprire la farmacia, anche con un concetto municipale più largo, erano state preparate dall'Amministrazione precedente socialista, e sono state seguitate dall'Amministrazione odierna. Quindi sta bene; non mi interessa del farmacista, so chi è, ma di lui non m'interessa: questo lo abbiamo detto anche col prefetto e col medico provinciale.

Ma richiamo invece l'attenzione del Governo su questo: che, non ostante il parere favorevolissimo anche dell'ufficio sanitario e le disposizioni discretamente favorevoli del prefetto perchè non si chiudesse o quanto meno si sostituisse la farmacia in borgata di Santa Vittoria, osta a ciò una deliberazione del comune di Gualtieri, con la quale si dava a colui che istituiva una farmacia in Gualtieri la fornitura di medicinali per i poveri di tutto il comune. Ecco la difficoltà. Il farmacista di Santa Vittoria oggi deve chiudere non per fare una minaccia, ma deve chiudere perchè la popolazione di Santa Vittoria, lontana nove chilometri da Gualtieri, composta di oltre duemila abitanti è per tre quarti lavoratrice, quindi il farmacista naturalmente non lascia più aperta la farmacia nella detta frazione.

La mia interrogazione quindi ha questo scopo, che cioè la prefettura ed il medico provinciale facciano opera perchè il comune costringa quel farmacista, a cui oggi è dato

il monopolio per tutto il comune, a conservare la succursale a Santa Vittoria, invece di chiuderla.

La cosa ha importanza anche dal punto di vista dell'ordine pubblico perchè la popolazione di Santa Vittoria è andata due o tre volte in massa a Gualtieri a fare dimostrazioni verso quell'autorità municipale, e a noi pare che a ciò sia stata mossa da un interesse legittimo, dato che la popolazione è ora abituata ad avere la sua farmacia, come ha un proprio medico, e si vede minacciata dalla chiusura della farmacia stessa e perciò costretta a fare nove chilometri per andare ad acquistare i medicinali al centro del comune.

Se le interrogazioni in genere hanno lo scopo di illuminare le autorità, il Governo e la Camera, questa mia mira a far riconoscere dal Governo l'importanza di una questione che se è d'interesse locale ha anche una portata generale, perchè il caso che avviene a Gualtieri può avvenire anche altrove.

Quindi il prefetto insista presso l'autorità municipale perchè, se ha creduto di difendersi contro il monopolio di quel farmacista, almeno non arrechi un danno gravissimo alla borgata di Santa Vittoria, che è grande quanto il centro del comune.

Ed io non sarò del tutto insoddisfatto se si farà insistenza presso il prefetto affinché in Santa Vittoria abbia a rimanere la farmacia.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Larizza, al ministro dell'interno, « perchè dia ordine alla Questura d'impedire nella città di Roma il rifiorire dell'accattonaggio, che si svolge nelle forme più ripugnanti; e richiami le autorità municipali sui metodi di spazzatura pubblica, che spesso non rispondono all'igiene e al decoro della città ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La questura di Roma si è sempre preoccupata di infrenare il triste spettacolo dell'accattonaggio.

Come si può ottenere questo intento? Innanzi tutto col rimpatrio degli indigenti che vengono a Roma a mendicare; in secondo luogo, quando è possibile, ricoverando gli accattoni negli ospizi a ciò destinati.

Disgraziatamente avviene che questi indigenti, allorquando sono rimpatriati ritornano quasi sempre, per modo che questo

primo provvedimento che dovrebbe essere per sua natura radicale, non raggiunge lo scopo che l'Amministrazione si prefigge. In secondo luogo dobbiamo purtroppo constatare che qui abbiamo deficienze di ospizi, di ricoveri, perchè abbiamo la necessità di destinarli ad altre forme di beneficenza.

Fortunatamente la società contro l'accattonaggio interviene ad integrare, per quanto può, tutto quello che noi non possiamo fare. Essa interviene con sussidi e con ricoveri temporanei.

Ma tutto ciò non basta. Debbo poi ricordare all'onorevole Larizza che un ricovero era stato istituito ultimamente, ma ora esso si è dovuto destinare per le persone che vennero sfrattate in seguito al crollo di un palazzo in via Tiburtina.

L'interrogazione dell'onorevole Larizza ha una seconda parte: si preoccupa della spazzatura pubblica. Ma vorrei rivolgergli una preghiera: spazziamo via questa seconda parte! Ho troppa fiducia nell'Amministrazione comunale di Roma per immaginare che abbia bisogno di un nostro stimolo per prendere i provvedimenti ai quali accenna l'onorevole Larizza.

Io credo che, se vi sono inconvenienti, potranno subito eliminarsi appena accennati; è dunque meglio non discuterne.

PRESIDENTE. L'onorevole Larizza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LARIZZA. Onorevole sottosegretario, ella ha voluto fare un'analisi minuziosa della prima parte della mia interrogazione. Non so se parlerò più a lungo di lei, ma sarò più semplice. Io non devo indagare le ragioni per cui in Roma rifuorisca sempre più l'accattonaggio, perchè non sono uomo di Governo, e d'altra parte, sono un semplicista. (*ilarità*). Parlo riferendomi alla legge di pubblica sicurezza e al Codice penale, e per l'interessamento, che merita la capitale d'Italia, ove convengono numerosi forestieri per ammirarla come culla del grande e del bello, e non posso certo rassegnarmi che questa città sia esposta al dileggio e al discredito da una turba di accattoni, i quali spesso sono molesti e ripugnanti ed usano violenza e minacce ai passanti, con modi teppistici. Io so di una signora, che dovette difendersi da uno di costoro, e consegnarlo ad una guardia di pubblica sicurezza. (*Commenti*).

Io, dunque, osservo che la mia interrogazione è molto semplice, e non consente ingegnose distinzioni, riducendosi a questo:

dare ordini precisi alla questura perchè l'accattonaggio si reprima.

I modi di attuare la legge di pubblica sicurezza devono saperli il Governo e le autorità.

Questa legge, nel titolo terzo, ha dato disposizioni chiare contro le classi pericolose per la società.

PRESIDENTE. Ma ora ella vuol parlare sulla legge di pubblica sicurezza?

LARIZZA. No, spiego soltanto la mia interrogazione.

PRESIDENTE. Ella non può che dichiarare se la risposta del sottosegretario di Stato sia stata adeguata alla sua interrogazione.

LARIZZA. Ma non posso dire semplicemente sì o no!

Anche il Codice penale specifica chiaramente i casi di accattonaggio pericolosi e ripugnanti. Ed io osservo che a Roma, capitale d'Italia, dove devono esservi ricoveri di mendicità, anche l'accattonaggio semplice è un reato previsto dal Codice penale.

Prego quindi il Governo di dare ordini precisi all'autorità demandata a questo servizio, perchè sia eseguita la legge.

Onorevole sottosegretario di Stato, ella ha detto, riguardo alla seconda parte della mia interrogazione, che l'Amministrazione di Roma è infallibile. Non ha usato questa parola, ma era questo il concetto. Tuttavia, io so che i servizi pubblici a Roma vanno malissimo, che il servizio di spazzatura (per quanto la parola possa muovere a riso) si attiene anche all'igiene pubblica, e non è quindi da trascurarsi dal Governo e dalla prefettura. So che tutte le prefetture esercitano vigile tutela sui comuni, e tante volte questa tutela è perfino intralciante e assorbente; e non comprendo come e perchè questa olimpica Amministrazione comunale di Roma (*Interruzione del deputato Montemartini*) non debba essere sottoposta alla prefettura, anche se ciò non piacesse all'onorevole Montemartini... (*Vivi commenti*).

Prego dunque l'onorevole sottosegretario di Stato che per quanto riguarda la prima parte della mia interrogazione, senza tante restrizioni, dia ordini precisi perchè si attui la legge; e per la seconda ordini alla prefettura di esercitare la dovuta tutela sull'Amministrazione municipale di Roma.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Casolini al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le ragioni per le quali il Genio civile di Catanzaro (servi-

zio terremoti) ripetutamente sollecitato, non abbia ancora dato termine al progetto di cinquecento metri di prolungamento della strada nazionale, presso l'abitato di Sersale (Catanzaro) che serve alle più dirette comunicazioni delle sottostanti marine del Jonio con l'altipiano Silano, e per cui ebbe l'incarico diciotto mesi or sono.

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono lieto di poter dare formale assicurazione al collega Casolini che l'ufficio del Genio civile di Catanzaro, in seguito a mia richiesta, ha dichiarato che dentro il prossimo mese presenterà il progetto a cui l'onorevole interrogante si interessa.

PRESIDENTE. L'onorevole Casolini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CASOLINI. Il fatto sul quale ho richiamato l'attenzione dell'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici è assai dispiacevole.

Un progetto pel quale, a parere dei tecnici, sarebbero stati più che sufficienti quindici giorni, si trascina per oltre venti lunghi mesi negli uffici del Genio civile di Catanzaro (sezione terremoti) a nulla valendo le premure del ministro, le sue, onorevole sottosegretario di Stato, e le mie.

Quel breve tratto di strada, è il mezzo unico per comodamente raggiungere la rotabile, che attualmente esiste per la Sila e, per conseguenza, si presta alle più dirette comunicazioni dei comuni della Presila Catanzarese, con quella Cosentina ed al passaggio degli innumerevoli armenti, che dalle sterminate, sottostanti pianure delle marine dell'Jonio, si recano ai pascoli estivi.

Se il progetto fosse stato in pronto, a tempo debito, di quel prolungamento tutti si sarebbero potuti servire nell'imminente stagione estiva.

Prendo atto della dichiarazione del sottosegretario di Stato e mi auguro, che questa volta il Genio civile di Catanzaro (sezione terremoti) compenetrandosi degli interessi delle popolazioni nostre, che specialmente si collegano alla viabilità, vorrà mantenere l'impegno preso, che è stato oggetto della cortese risposta dell'onorevole De Seta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Toscanelli, Dello Sbarba, Sighieri, Cottafavi al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se dopo più di tre anni di studi creda opportuno affrettare

la pubblicazione del regolamento per la navigazione interna ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Consiglio di Stato nell'esaminare lo schema di regolamento in esecuzione alla legge 2 gennaio 1910 sulla navigazione interna ha espresso avviso che alla pubblicazione delle norme regolamentari dovesse precedere quella del testo unico delle leggi in materia.

La redazione di tale testo unico è compiuta, e ora non resta che eliminare alcune osservazioni fatte dalla Corte dei conti sul decreto che approva il testo unico per procedere senz'altro all'approvazione e conseguente pubblicazione del regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Toscanelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TOSCANELLI. Due anni fa l'onorevole collega Bignami dovette richiamare l'attenzione della Camera sopra questo stesso fatto, e sollecitare che fosse pubblicato il regolamento per la navigazione interna. È sommamente spiacevole dover ritornare dopo due anni sopra lo stesso argomento per mettere in evidenza la lentezza della macchina dello Stato anche per questo fatto.

La legge Bertolini votata da noi al principio dell'attuale legislatura, nel 1909, fu detto che rappresentava ben poco, ma che bisognava contentarsi di questo poco che sarebbe stato immediatamente attuato. Invece il Ministero dei lavori pubblici credeva necessario nominare una Commissione per la compilazione del regolamento intorno alla navigazione interna, regolamento senza del quale non si può applicare la legge Bertolini, giacchè è esso che deve decidere in quali forme sono determinati i concorsi sia dello Stato, sia delle provincie e degli enti locali, sia di coloro che debbono pagare il pedaggio secondo le disposizioni della legge Bertolini.

La Commissione nel 1910 cominciò il suo lavoro e lo cominciò affannosamente volendo fare un insieme di tutti i diversi intendimenti che animavano i commissari stessi autorevolissimi. Ma dopo diversi mesi di lavoro si accorsero che questo sistema non andava, e allora si mutò registro e fu incaricato un funzionario, il commendatore Rappelli, di fare il regolamento con un criterio unico.

Passò un altro anno, e nel 1912 si dovette venire ad un altro concetto: quello

di adattare alle condizioni della legge nostra quello che si era fatto rispetto alla navigazione interna francese. Così si sperava finalmente che si sarebbe condotto in porto questo regolamento; ma invece è avvenuto che il Consiglio di Stato ha detto che tutto era sbagliato, perchè il regolamento era fatto soltanto sulla legge Bertolini del 1909, mentre invece doveva tener conto di tutte le leggi precedenti, facendone un testo unico.

Cosicchè, dopo tre anni di lavoro, avendo il Consiglio di Stato annullato d'un colpo tutto ciò che era stato fatto, ci troviamo di nuovo in alto mare e nella condizione di dover cominciare da capo.

Tutto questo vi dà un'idea chiara di ciò che sia l'infinito, ossia della cosa che non finisce mai.

Aspetterò perciò a dichiararmi soddisfatto il giorno in cui il Ministero ed il Consiglio di Stato pubblicheranno questo famoso regolamento.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Manfredi, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere quali sono le cause che ritardano la esecuzione dei lavori della sottovia ferroviaria nella stazione di Fiorenzuola d'Arda ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il comune di Fiorenzuola, solo dopo un anno e cioè nello scorso aprile, ha rinviato lo schema di convenzione comunicatogli per la costruzione del sottovia nella stazione ferroviaria di quel comune. Si vedrà ora di redigere ed approvare il progetto dei lavori con la maggiore sollecitudine.

PRESIDENTE. L'onorevole Manfredi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MANFREDI. Prendo atto della cortese risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, senza rilevare che per l'appunto, sin dallo scorso aprile l'Amministrazione del comune di Fiorenzuola si dichiarò pronta a fare il contratto ed anche a pagare quella quota che le spettava per l'esecuzione dei lavori. A questi lavori essa aspirava ed aspira tuttora sollecitamente, anche perchè un certo numero di operai si sono rivolti al comune ed all'autorità politica per avere lavoro. Voglio sperare che, anche per questa ragione, il Governo vorrà procedere nel più breve tempo possibile agli studi opportuni per poter subito poi mettere mano ai lavori, studi che, con un po' più di buona

volontà, a quest'ora, potevano essere compiuti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Merlani al ministro delle finanze « per sapere se sia vero che con decreto ministeriale s'impose alle cooperative di consumo un modulo di registri per le annotazioni delle distribuzioni dei soci ».

Questa interrogazione d'accordo fra ministro e interrogante è differita di otto giorni.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Montemartini, al ministro dell'interno « sopra l'arresto di alcune donne mondariso in occasione d'uno sciopero a San Martino presso Pavia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In occasione di uno sciopero di mondarisi in provincia di Pavia, si è proceduto all'arresto di tre donne per reato d'oltraggio, violenza e resistenza alla forza pubblica. Comprenderà l'onorevole Montemartini che, essendo gli atti stati trasmessi all'autorità giudiziaria che ne è investita, è impossibile dargli alcuna spiegazione in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Montemartini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MONTEMARTINI. È un modo qualsiasi per chiamare l'autorità giudiziaria a coprire le malefatte degli agenti della forza pubblica.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo dirà l'autorità giudiziaria.

MONTEMARTINI. Lo dirà l'autorità giudiziaria, ma intanto abbiamo delle donne denunciate per reati che non consentono libertà provvisoria, ed esse rimarranno in carcere preventivo chissà per quanto tempo, lasciando passare tutta la stagione dei lavori. E questo perchè?

Ecco il fatto: c'era uno sciopero a San Martino: lo sciopero porta alla presenza in luoghi pubblici di donne giovani e vecchie che non lavorano, e di carabinieri giovani che stanno a sorvegliarle. Quelle donne si mettono per una delle arginelle da cui è attraversata la risaia per andare forse a parlamentare coi lavoratori venuti di fuori, forse anche pel desiderio di farsi seguire. I carabinieri le seguono: perchè? temono forse qualche cosa, o desiderano anch'essi seguirle?

Non sappiamo quello che è avvenuto in piena campagna: può darsi che tra le

parti qualche frizzo venga lanciato, la donna si affretta, il carabiniere la insegue; la donna si mette a correre, il carabiniere corre anche lui e raggiuntala, col pretesto di fermarla, la stringe fra le braccia. La donna si svincola, il gruppo si agita e finisce col cadere, e poichè sono nell'acqua e nel fango, si sciupa l'onorata divisa. Oltraggio, ribellione, violenza! Contro chi? Voi dite: contro l'autorità che è femmina, io dico: contro il carabiniere che è maschio! E debbo deplorare che per questi semplici fatti si mandino delle madri di famiglia in carcere, denunciate per un reato che forse non esiste e che ad ogni modo porta al carcere preventivo e alla perdita di una intiera stagione di lavoro. Non posso dichiararmi soddisfatto.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo rettificare alcuni dati di fatto relativamente a quanto ha detto l'onorevole Montemartini. Egli ha dichiarato che è stata l'autorità politica a provocare l'arresto delle donne per fatti che l'arresto non consentono; ora io posso dichiarare che il reato di oltraggio e quello di violenza e ribellione all'autorità contemplano l'arresto preventivo; dunque gli arresti fatti sono stati più che legittimi...

MONTEMARTINI. Mi sono lamentato che la denuncia sia stata un pretesto per poter trattenere in carcere queste donne.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Se leggesi all'onorevole Montemartini il telegramma trasmessomi dal prefetto potrei aggiungere che alcune di queste donne, per le quali egli ha creduto di insorgere in modo così energico, hanno già dichiarato e riconosciuto che l'oltraggio era stato da esse compiuto. Non l'ho voluto dire prima per usare il massimo riguardo a quanto deciderà l'autorità giudiziaria. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Samoggia, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se egli abbia effettivamente scritta, all'onorevole Roberto Mirabelli, una lettera, riprodotta in parecchi giornali, nella quale si esprimono giudizi non certo opportuni verso l'Avvocatura erariale sollecita a difendere il pubblico danaro contro pretese da essa ritenute esagerate ed eccessive ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. La Camera vorrà consentire, che io riassuma molto brevemente le fasi e lo svolgimento di un giudizio, che si agita dal 1889 tra l'onorevole Roberto Mirabelli ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio, perchè è soltanto così che, a mio avviso, potrà rendersi conto esatto del significato e dell'oggetto della interrogazione dell'onorevole Samoggia, e della risposta che io sarò per dare all'interrogazione medesima.

Fra i comuni danneggiati nel 1898 dalla fillossera in Calabria vi fu anche il comune di Amantea, dove il Ministero di agricoltura, industria e commercio, come era suo dovere, provvide all'opera di disinfezione ed all'opera di distruzione delle viti infette. Fra gli altri fondi capitò un piccolo fondo dell'onorevole Mirabelli e di un suo nipote il conte Procida, figlio della signora Carolina Mirabelli, ora defunta, in cui si verificò che per circa ottanta are esistevano delle viti fillosserate.

L'onorevole Mirabelli, ritenendosi danneggiato dall'opera del Ministero di agricoltura, iniziò un giudizio, come era suo diritto, ed il giudizio ebbe una prima fase innanzi al tribunale di Cosenza; poi altre fasi dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro e alla Corte di cassazione di Napoli e terminò con una sentenza della Cassazione stessa del 14 agosto 1906, rimanendo per tal modo definiti l'oggetto della contesa e il limite del giudizio, e cioè che i danni si doversero calcolare entro la zona la quale era stata verificata da un verbale del pretore di Amantea. Intanto, in esecuzione di questa sentenza, cominciò lo svolgimento dei mezzi istruttori e quindi lo espletamento di una perizia che il tribunale di Cosenza aveva disposto con sentenza del 1901. Allora si ampliò la domanda da parte dell'onorevole Mirabelli, in quanto egli ritenne che per effetto della perizia raccolta il suo diritto ai danni fosse molto maggiore di quel che aveva proposto in principio della lite.

Qui comincia una nuova fase giudiziaria che si svolse innanzi al tribunale di Cosenza, poi innanzi alla Corte di appello di Catanzaro e poi un'altra volta dinanzi alla Corte di cassazione di Napoli. Il tribunale di Cosenza e la Corte di appello di Catanzaro respinsero la domanda dell'onorevole Mirabelli, ma la Corte di cassazione annullò la sentenza d'appello. Ed allora in sede di rinvio si andò alla Corte di appello di Napoli, che era stata designata per il giudizio di rinvio.

La seconda sezione della Corte di appello di Napoli con una sentenza del 1912 pubblicata il 13 gennaio 1913 accoglieva la domanda dell'onorevole Mirabelli, e condannava il Ministero di agricoltura al pagamento di lire 42,880 cogli interessi legali dal 28 dicembre 1899.

Caso non comune nella esecuzione delle sentenze, questa sentenza pubblicata il 13 gennaio 1913 era registrata il 14 gennaio 1913, se ne aveva copia esecutiva il 15 gennaio 1913, e il 17 gennaio 1913 il Ministero d'agricoltura venne precettato al pagamento, poichè, come sapete, le sentenze di Corte di appello sono esecutive.

Il ministro di agricoltura, avrebbe potuto, e forse, prelevare opportune riserve e salvezze legali, anche dovuto pagare. Ma, avendo esaminato gli atti ritenne che non dovesse accettare questa sentenza, e dovesse avvalersi di tutti i mezzi ancora straordinari che gli erano consentiti. E allora, interpellato l'Ufficio di legislazione agraria, che esiste presso il Ministero d'agricoltura, interpellata ancora l'Avvocatura generale erariale, si deliberò di proporre (e venne proposto) giudizio di revocazione contro questa sentenza. Giudizio di revocazione per dolo e per errore di fatto, ai sensi dei numeri uno e quattro dell'articolo 494 del Codice di procedura civile. E questo ricorso per revocazione venne notificato nei primi di marzo 1913.

Come vede la Camera, come sente l'onorevole Samoggia, il ministro non poteva essere più diligente nella tutela del patrimonio pubblico e degli interessi dell'Amministrazione, in quanto che invece di pagare in seguito ad un precetto, sia pure con tutte le salvezze dei mezzi ordinari e straordinari, fu fatta un'opposizione al precetto, per non pagare. E prima ancora di proporre ricorso per Cassazione, come credo sia stato proposto, sebbene in questo momento non ne sono sicuro, fu proposto il mezzo straordinario della revocazione per dolo e per errore di fatto.

Ora è naturale che quando si propone un rimedio così straordinario come quello di revocazione per dolo, l'atto non possa essere intonato ad estrema gentilezza per l'avversario. Ed allora l'onorevole Mirabelli scrisse una lettera personale tutta di suo carattere all'onorevole Nitti, così concepita (è bene che la Camera senta la lettera scritta dall'onorevole Roberto Mirabelli, perchè poi comprenda bene la risposta dell'onorevole Nitti a questa lettera,

ripeto, tutta personale, tutta autografa dell'onorevole Mirabelli):

« Non avrei mai immaginato che ad istanza tua si potesse notificare un turpiloquio degno d'un lacchè parisiense » (dichiaro che non intendo cosa significhi questa parola) « contro me che conosco da anni, e che nei rapporti col Ministero di agricoltura, ho il solo torto di difendere le mie ragioni per una devastazione vandalica di vigneti nel 1898 ». (Come se mentre egli aveva il diritto di difendere le sue ragioni non avesse dovuto trovare contro di sé il ministro, che aveva il diritto ed il dovere di difendere le ragioni della pubblica amministrazione).

« Se i ministri d'Italia non somigliano al re Travicello, parmi che avresti dovuto appurare, vagliare prima di offendere un collega della Camera ed un amico galantuomo ».

Di modo che pare che l'onorevole Roberto Mirabelli definisse per turpiloquio l'atto, che gli era stato notificato, di revocazione per dolo. È naturale che, notificato un atto simile, la parola « dolo » debba far parte dell'atto stesso. Nè l'onorevole Roberto Mirabelli doveva meravigliarsi che l'atto fosse stato notificato ad istanza dell'onorevole Nitti; perchè un atto, fatto a nome del Ministero d'agricoltura, non si poteva fare ad istanza d'altri che non fosse la persona del ministro.

Poi l'onorevole Mirabelli concludeva col dire che in quest'atto s'offendeva un collega della Camera; come se fosse offesa verso un collega l'esercizio dei diritti e dei doveri che spettano ad un ministro nella tutela degli interessi dell'Amministrazione che gli è affidata (*Approvazioni*).

Prego ora i colleghi di sentire la risposta; quella risposta che, secondo l'interrogazione dell'onorevole Samoggia, dovrebbe contenere giudizi poco opportuni verso l'Avvocatura erariale, sollecita a difendere il pubblico danaro:

« Caro amico,

« La tua lettera m'ha vivamente dispiaciuto ». Si noti che la lettera dell'onorevole Nitti all'onorevole Roberto Mirabelli è autografa, come è autografa la lettera scritta dall'onorevole Roberto Mirabelli all'onorevole Nitti; e come era personale quella che l'onorevole Mirabelli aveva diretta al ministro, così si presumeva che dovesse essere personale la risposta, sebbene scritta in tali termini, che la pubbli-

cità che ad essa si è data non nuoce in alcun modo all'opera spiegata dal ministro.

« La tua lettera m'ha vivamente dispiaciuto. In materia d'atti legali, di liti, di contestazioni, mai io ho riveduto o corretto ciò che i funzionari e l'Avvocatura erariale hanno fatto ». Dunque, il massimo rispetto verso i funzionari.

« Della tua contestazione col ministro d'agricoltura, e sempre in sede giudiziaria io mi sono, come era mio dovere, disinteressato. I funzionari dell'Avvocatura hanno fatto ciò che, in coscienza, hanno creduto. Richiamerò ora le carte, e mi dorrò che sia stata usata qualche parola poco riguardosa verso di te. Sai che il linguaggio forense non è sempre molto cordiale ».

Ora, dopo questa lettera che il ministro ha scritto all'onorevole Mirabelli, nessuna altra lettera è stata scritta all'Avvocatura erariale. Invero, essendo stata presa conoscenza di quello che si era detto nientemeno che un turpiloquio, s'è visto che era un atto giudiziario nel quale, se pure si fosse ecceduto nella forma (il che, da parte mia, non ammetto), il rimedio è scritto nella legge. Le parti litiganti le quali, non avendo modo di proporre azione penale contro le diffamazioni, le ingiurie e, in genere, le parole contenute negli scritti giudiziari, si credessero non di meno lese dal tenore di questi atti, hanno nella legge stessa il rimedio: chiedere, cioè, al magistrato, innanzi a cui litigano, la cancellazione delle parole offensive.

Giunte le cose a questo punto, il ministro non poteva fare altro, e non fece altro.

Se l'onorevole Mirabelli crede che, in quella lettera si contengano parole che suonino ingiuria, ha il modo di tutelare il suo onore. Però da quanto ho detto risulta che non solo non si è usata alcuna parola meno che deferente verso l'Avvocatura erariale, ma se n'è rigorosamente ottemperato ai consigli e prescrizioni. E dirò che ce ne siamo avvantaggiati: perchè, fino a questo momento (non voglio in alcun modo pregiudicare il responso finale dell'autorità giudiziaria, la quale prosegue ad occuparsi del giudizio, e quindi deciderà con piena libertà ed indipendenza), abbiamo già ottenuto quello che quanti sono avvocati in questa Camera sanno che non è facile ottenere: abbiamo ottenuto una prima sentenza interlocutoria con la quale la Corte, avvalendosi delle disposizioni procedurali, ha sospeso l'esecuzione della sentenza appellata.

Non ho altro da dire. (*Vive approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Samoggia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SAMOGGIA. Mi consenta la Camera quella benevolenza che ha dimostrato verso l'onorevole Capaldo, e vorrà udire le pochissime parole che dirò.

Ci sono alcune parole nella lettera dell'onorevole Nitti...

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. La lettera è così innocente, che ho creduto, in alcuni punti, di riassumerla.

Ora però la leggerò per intero, anche nell'ultima parte:

« Richiamerò ora le carte, e mi dorrò che sia stata usata qualche parola poco riguardosa verso di te. Sai che il linguaggio forense non è sempre molto cordiale.

« In ogni modo ti faccio le mie più vive scuse se qualche cosa ti è dispiaciuta e procurerò perchè ciò più non accada. Intanto sono dolentissimo di questo incidente che ha causato dispiacenza a te, ma anche maggiore a me. Cordiali strette di mano, ecc. ». (*Approvazioni — Commenti*).

SAMOGGIA. Mi permetterò di rilevare queste ultime parole, che appena l'onorevole Capaldo ha lette, hanno prodotto in tutti quelli che le hanno ascoltate una impressione un po' diversa da quella ricevuta dalle prime parole: (*No! no!*) « So che il linguaggio forense non è sempre molto corretto (e fin qui sta bene) ad ogni modo ti faccio le più vive scuse se qualche cosa ti è dispiaciuto e procurerò che ciò più non accada ».

Ora io domando alla Camera se quando l'Avvocatura erariale stende una memoria, nella quale è illustrato il dolo col quale è conseguita una sentenza, io domando se dopo sia consentito al ministro, che quella memoria ha provocato, di chiedere le più vive scuse se qualche cosa è dispiaciuto e soggiungere: « sono dolentissimo di questo incidente che ha causato dispiacenza a te, (cioè ad uno che con dolo, ha ottenuto una liquidazione di 90,000 lire), ma anche maggiore dispiacenza a me? »

Voi, onorevole Capaldo, non avreste firmata una lettera simile, ma non solo voi; io mi permetto di dire qualche cosa di più e cioè che l'onorevole Nitti era stato pregato di non scrivere la seconda parte della lettera che, essendo scritta in un momento in cui l'Avvocatura...

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Tutti questi segreti, tutte queste dichiarazioni, da chi le sa lei?

SAMOGGIA. Non dubiti che le so di preciso, ed ella pure probabilmente non potrebbe smentirmi...

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Io non ne so nulla.

SAMOGGIA. ...in un momento nel quale l'Avvocatura erariale è tanto discussa, in un momento nel quale si reclama la più rigida difesa del pubblico danaro non è certo opportuna.

Non è permesso di manifestare a colui che ha attentato al pubblico danaro il dispiacere perchè un avvocato che stende una memoria contro uno che ha commesso un delo usa parole che ogni galantuomo dovrebbe usare: dispiacere non c'è nè ci dovrebbe essere.

L'onorevole Nitti in questo caso si è lasciato trascinare dall'amicizia, dall'affetto verso un antico compagno, ma ha dimenticato che egli scriveva come ministro, e che come ministro aveva dato ordini che si ricorresse alla Corte d'appello di Napoli.

Ma ella comprende che l'avvocato erariale Ernesto Conti, che i funzionari che hanno contribuito a formulare quella memoria, non sono affatto incoraggiati...

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Chi lo dice a lei?

SAMOGGIA. Non si sentono incoraggiati, perchè quando sanno che il ministro esprime il proprio dispiacere perchè è stata scritta una memoria così onesta e severa, evidentemente quegli impiegati capiscono il latino ed un'altra volta si guarderanno bene dal non scrivere simili comparse.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. E farebbero male!

SAMOGGIA. Farebbero male, ma bisogna mettersi nella condizione di funzionari sia del Ministero di agricoltura, come di qualsiasi altro Ministero, come dell'Avvocatura erariale; non possono essere santi, persone così forti, così indipendenti, da non comprendere che quando un ministro dice che qualche cosa gli è causa di dispiacere questo è un avvertimento perchè un'altra volta ci sia meno zelo per parte dei funzionari, il che porta poi alle conseguenze che tutti in questi giorni abbiamo deplorato.

Sono queste debolezze, sono queste intromissioni dell'amicizia nella politica e nell'amministrazione, che rovinano! Il funzionario...

PRESIDENTE. Onorevole Samoggia, ella ha già superato di molto i limiti fissati dal regolamento.

SAMOGGIA. Concludo. Il funzionario deve sapersi sorretto dal ministro e tutte queste lettere personali debbono scomparire.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole Samoggia non ha voluto dare importanza alla prima parte della lettera in cui dice: «richiamerò ora le carte e vedrò se sia stata usata qualche parola poco cortese verso di te».

SAMOGGIA. Sulla prima parte siamo d'accordo!

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Ella ha parlato, permetta ora che parli anch'io. Se dopo l'esame della pratica il ministro avesse scritto, o fatto sapere la benchè minima parola all'ufficio dell'Avvocatura erariale, l'onorevole interrogante avrebbe ragione. Ma il ministro, richiamate le carte, ha trovato che l'Avvocatura erariale aveva ben operato, e nulla più ha fatto; non solo, ma ha sempre continuamente incoraggiato ed eccitato coloro, i quali difendono queste cause, perchè gli interessi dell'Amministrazione siano sostenuti. Ho detto che una prima vittoria crediamo di averla ottenuta quando la Corte, delibando il nostro ricorso, ha già sospeso la esecuzione della sentenza. (*Approvazioni*).

SAMOGGIA. Ma quella lettera non andava scritta! (*Oh! oh! — Rumori*). Non si scrivono, se non si vuole che si pubblicino!

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Coordinamento del disegno di legge: Riordinamento delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi per la Veneta marina mercantile.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione segreta dei disegni di legge inscritti nell'ordine del giorno, dobbiamo procedere al coordinamento del disegno di legge: «Riordinamento delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi per la Veneta marina mercantile»,

ed all'approvazione dell'articolo 46 che era rimasto sospeso.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Nell'articolo 32 si devono aggiungere le parole « già esistenti » prima delle altre « Casse degli invalidi della marina mercantile ».

L'articolo 46, nella nuova formula concordata con la Commissione, sarebbe così concepito:

« Qualora l'iscritto muoia senza lasciar vedova avente diritto a pensione, o la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, spetta collettivamente ai figli minorenni, sino alla maggiore età, una pensione uguale alla metà di quella che sarebbe spettata, o che era corrisposta, all'iscritto accresciuta di tanti decimi quanti sono gli orfani meno uno ».

PRESIDENTE. La Commissione consente in queste proposte?

CELESIA, *relatore*. Vi consentiamo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, metto a partito l'articolo 46 che era rimasto sospeso.

(È approvato).

Non essendovi altre osservazioni, anche l'altra proposta di coordinamento si intende approvata.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione straordinaria per la definitiva sistemazione della sede della Regia Ambasciata a Vienna. (1356)

Conversione in legge del Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 84, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno destinati nella Libia e nell'Egeo. (1412).

Per aggiungere alla tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445, le frazioni Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio. (1394).

Costituzione dei comuni di Ussita e Castel Sant'Angelo. (1343).

Riordinamento delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi per la Veneta marina mercantile. (1363).

Si faccia la chiama.

DI ROVASENDA, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasciemo aperte le urne.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione in ruolo del personale subalterno avventizio in servizio presso il Ministero delle poste e dei telegrafi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione in ruolo del personale subalterno avventizio in servizio presso il Ministero delle poste e dei telegrafi ».

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 1375-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canepa.

CANEPA. Questo disegno di legge provvede a una mancanza nella quale eravamo incorsi quando si è sistemata la condizione del personale delle Amministrazioni centrali.

Riconosco quindi che giustamente si provvede alla regolarizzazione della posizione dei 13 avventizi a cui il disegno di legge stesso si riferisce. Però osservo che vi sono degli altri avventizi i quali si trovano in identiche condizioni di questi tredici: soltanto, invece di prestare servizio presso l'Amministrazione centrale, lo prestano nelle provincie. Ve ne sono di quelli che prestano servizio da più di un biennio, e sono sempre nell'incertezza intorno alla loro sorte. A me pare che dopo un anno di avventiziato, se hanno dato buon conto di sé, dovrebbero essere passati aggiunti fuori ruolo, o, meglio ancora, dovrebbe forse essere soppresso l'avventiziato e si dovrebbe far luogo a ricoprire i posti vacanti mediante coloro che provengono dai fattorini telegrafici. Comunque, raccomando la sorte di questi avventizi di provincia all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, e spero che vorrà, se non ora, in seguito, provvedere anche alla loro sorte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ricordo all'onorevole Canepa che, come egli ha già in parte osservato, questo disegno di legge ha la sua relazione con

una legge precedente, quella dell'8 luglio 1912 con cui si provvedeva alla sistemazione in ruolo del personale di servizio delle Amministrazioni centrali di tutti gli altri Ministeri, e ricordo pure che la ragione di quella legge era ben diversa da quella per cui l'onorevole Canepa muove oggi la sua raccomandazione a chi ha l'onore di parlare.

Tuttavia io non esito di dichiarare che studierò le condizioni speciali di quegli avventizi a cui egli si richiama e se a loro favore militeranno le ragioni stesse per le quali allora si è provveduto per tutte le altre Amministrazioni e oggi si mira a provvedere per quella delle poste e dei telegrafi non esiterò di farne oggetto di un disegno di legge. Ma non non potrei dargli ora alcun affidamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« I tredici agenti subalterni avventizi, i quali disimpegnano mansioni normali di fatica o di basso servizio presso l'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, saranno nominati commessi con lo stipendio annuo di lire 1,200, a partire dal 1º luglio 1913. Essi saranno iscritti in fine al ruolo organico stabilito dalla legge 19 luglio 1907, n. 515, e seguiranno la carriera di cui al quadro I della tabella C annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575 ».

Nessuno chiedendo di parlare, procederemo in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

Approvazione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 18 della legge 19 luglio 1907, n. 515, sul passaggio in ruolo degli agenti subalterni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 18 della legge 19 luglio 1907, n. 515, sul passaggio in ruolo degli agenti subalterni.

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1376-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Gli agenti subalterni fuori ruolo, di cui all'articolo 18 della legge 19 luglio 1907, n. 515, faranno passaggio in ruolo nel primo giorno del mese successivo a quello in cui gli agenti stessi abbiano compiuto un anno di effettivo servizio fuori ruolo nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, purchè in questo periodo non sieno incorsi nella sospensione, nella censura o nel rimprovero solenne.

« La sospensione ritarda il passaggio in ruolo di tre anni, una nota di censura o due rimproveri solenni lo ritardano di un anno, ed un solo rimprovero solenne lo ritarda di sei mesi ».

Nessuno chiedendo di parlare, procederemo in altra seduta alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina per presentare alcuni disegni di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per i militari del Corpo Reale Equipaggi. (*Emendato dal Senato*);

Sistemazione di alcuni servizi marittimi ed ampliamento di altri;

Norme per la stazzatura delle navi.

Chiedo alla Camera che questi disegni di legge sieno deferiti all'esame della Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per i militari del Corpo Reale Equipaggi. (*Emendato dal Senato*);

Sistemazione di alcuni servizi marittimi ed ampliamento di altri;

Norme per la stazzatura delle navi;

L'onorevole ministro, chiede che questi disegni di legge sieno deferiti all'esame della Giunta generale del bilancio.

Non essendovi osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge: Istituzione di un servizio di conti correnti e di assegni postali (*Chèques*).

Chiedo che sia deferito all'esame della Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e telegrafi della presentazione del disegno di legge: Istituzione di un servizio di conti correnti e di assegni postali (*Chèques*).

L'onorevole ministro delle poste e telegrafi chiede che questo disegno di legge sia deferito all'esame della Giunta del bilancio.

Non essendovi osservazioni in contrario rimarrà così stabilito.

(*Rimane così stabilito*).

Invito l'onorevole Rosadi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ROSADI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge Modificazioni alla legge 19 settembre 1882 sui diritti spettanti agli autori. (1188).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: Elevazione a lire 6,000 dei depositi fruttiferi a risparmio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione a lire 6,000 dei depositi fruttiferi a risparmio ».

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario, legge*: (V. Stampato n. 1364-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« L'articolo 6 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, modificato dalla legge 8 luglio 1909, n. 445, è sostituito col seguente:

Art. 6. — Le somme versate in eccedenza alle lire 6,000 non produrranno interesse ».

Nessuno chiedendo di parlare, procederemo in altra seduta alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 75, 77, 81 e 82 del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 73, 77, 81 e 82 del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666 ».

Chiedo all'onorevole presidente del Consiglio se consenta che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì, onorevole Presidente; sul testo concordato con la Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

BASLINI, *segretario, legge*: (V. Stampato n. 1354-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sichel.

SICHEL. Onorevoli colleghi, quasi quasi si potrebbe dire che una discussione generale su di un progettino di legge apparentemente di poco rilievo, sia quasi inutile, anche perchè la discussione generale ci fu larga ed ampia quando si discusse l'anno scorso il disegno di legge. Ad ogni modo credo necessarie le mie brevissime osservazioni anche perchè in sostanza (siano pure i rilievi d'indole generale, dovendo toccare i punti principali del progettino di legge) parmi che la discussione generale e la risposta che darà in essa l'onorevole presidente del Consiglio, spianeranno il lavoro anche per gli articoli e gli emendamenti.

Noi di questa parte della Camera, e specialmente noi del gruppo parlamentare socialista, abbiamo dato l'allarme sin da quando si discuteva la legge, che cioè essa avrebbe inevitabilmente dato luogo ad inconvenienti.

Noi abbiamo criticato precisamente quei due punti i quali furono e sono la ragione di questo disegno di legge. Noi censurammo allora l'ingranaggio farraginoso dell'uso di quella busta; rilevammo i termini restrittivi della votazione. E ci pareva che l'una e l'altra di quelle disposizioni che riguardavano la busta e i termini di votazione segnassero quasi una contraddizione coi criteri del suffragio universale.

Il suffragio allargato, dicevamo fin d'allora, chiede semplicità e genuinità di mezzi di votazione. L'analfabetismo e la scheda

stampata ci sembravano proprio due termini contraddittori.

L'allargamento del suffragio veniva dato perchè più libera fosse manifestata la sovranità popolare. Orbene, il dover portare la scheda da fuori, dicevamo fin d'allora, era cosa che costituiva contrasto con la libera manifestazione della sovranità popolare.

L'atto della votazione, in un sistema a suffragio largo, comprendente anche gli analfabeti, doveva essere assolutamente ed indipendentemente da qualsiasi atto esterno, un atto da compiersi tutto nel segreto dell'atto di votazione.

Noi dicevamo e oggi ripetiamo, perchè è lì la radice del male, che il fatto della votazione non avrebbe dovuto avere atti preparatori fuori e prima di quel momento.

Ora la scheda stampata che si porta da fuori, che viene quindi fatta e consegnata fuori, costituisce precisamente un rapporto tra altri e l'elettore che in un sistema a suffragio larghissimo si doveva cercare di evitare. Ecco perchè noi allora eravamo favorevoli a mettere l'elettore dinanzi ad un mezzo meccanico, o quanto meno, eravamo assai più favorevoli alla scheda proposta dall'onorevole Giolitti che rappresentava fino ad un certo punto un'azione meccanica dell'elettore, piuttosto che un rapporto di esso con altri estranei prima di spiegare il proprio voto e noi crediamo che, a ragion veduta, forse (certo, qui, non lo dirà oggi) l'onorevole presidente del Consiglio si sia pentito di aver rinunciato alla sua scheda per accettare l'altro sistema di votazione, perchè il male è proprio nella radice. E vedete la contraddizione a cui sono venute e la vecchia Commissione e la Camera? Hanno dovuto riconoscere necessaria, per la maggior sicurezza dell'analfabeta, la facoltà di mettere un contrassegno nella scheda, che è quanto dire aver dato all'analfabeta quell'esercizio che avrebbe avuto con la scheda Giolitti, di segnare il proprio suffragio con un dato colore.

Volete una prova che l'ingranaggio della legge è un po' pericoloso? Quando si è mai avuta una legge che prima di essere applicata abbia avuto bisogno della prova generale? Orbene, qui si crede necessaria, o almeno molto utile, la prova generale per le incertezze che ci possono essere nell'applicare la legge.

Dopo questa premessa che ho fatto per dimostrare come noi di questa parte della Camera avevamo previsto che la legge tal

quale era avrebbe dato luogo a inconvenienti e credevamo che la respiscenza avrebbe potuto venire dopo un esperimento, ma non prima e così presto, veniamo ad esaminare quali sono le principali innovazioni che si presentano nel disegno di legge che stiamo discutendo.

Due sono gli argomenti sui quali mi fermo: la scheda e l'orario.

La scheda-tipo rimane, ed io credo che sia bene. Rimane specialmente oggi che la Commissione ne ha reso l'uso facoltativo e la designazione dei rappresentanti del Comitato non è più collegata con l'uso della scheda-tipo. E mi sembrano giuste le ragioni esposte dall'egregio relatore, e fondate sull'accordo della Commissione col Governo su questo punto, per non rendere dispari la situazione del candidato che ha denunciata la propria candidatura, in confronto di quelle candidature che possono nascere dopo quel momento.

Mi pare che sia stato bene aver reso facoltativo l'uso della scheda-tipo ed averne staccata la designazione dei rappresentanti dei seggi.

Noi accettiamo la conservazione della scheda-tipo per la seguente considerazione. Credo, e lo dico francamente, che nei nostri collegi (parlo dei collegi dell'Emilia) l'uso della scheda-tipo non sarà reso tanto necessario perchè l'analfabetismo vi è molto limitato; ma ad ogni modo, siccome nell'uno o nell'altro collegio il fatto di rendere più sicuro l'elettore mediante un contrassegno può aver valore, approviamo che siasi conservata la scheda-tipo nella nostra legge.

Metto però innanzi un dubbio che avevo già pensato fra me e me e che mi rende più sicuro a parlarne, quando ho visto gli emendamenti degli onorevoli Peroni-Valvassori e Calisse. Perchè non può essere lecito l'uso simultaneo della scheda-tipo e della scheda legale semplice?

Io credo che la disposizione che si legge nel n. 3 dell'articolo 86, per cui si dichiarano nulle le schede che siano uguali alla scheda-tipo, sia un equivoco; che, cioè, tutti abbiamo voluto ritenere, come avevamo detto, che debbono essere nulle le schede-tipo artificiose, cioè le schede che abbiano il contrassegno denunciato per un altro nome, ma le schede legali che non abbiano il contrassegno perchè debbono essere nulle?

SONNINO SIDNEY. Possono essere artificiose!

SICHEL. Non ho inteso l'interruzione dell'onorevole Sonnino, ma facciamo un esempio. Poniamo il caso che l'onorevole Sonnino abbia cento elettori a Firenze; nella fretta di andare a votare, essi si muniscono della scheda che corrisponde al tipo legale e vanno a votare nel loro collegio, mentre però il partito dell'onorevole Sonnino ha anche denunciato prima dell'elezione la scheda-tipo col ritratto dell'onorevole Sonnino. Ora perchè quelle cento schede debbono essere nulle se corrispondono a quel che vuole la legge, solo perchè si è denunciata la scheda-tipo? (*Interruzione del deputato Sonnino*).

PRESIDENTE. Non interrompa, la prego, onorevole Sonnino!...

SICHEL. La scheda semplice, quella legale che non abbia nessun contrassegno, che sia perfettamente di cartoncino o di carta bianca, che non abbia stampato che il suo nome, che vale per tutti gli altri candidati, perchè quei candidati potrebbero anche sapere che non ci sia la scheda tipo, perchè dovrà annullarsi?

Quindi io sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Valvassori perchè trovo che sia pericoloso dichiarare nulle tutte le schede conformi alla legge, solo perchè è stata denunciata la scheda-tipo. In ogni modo sentiremo a questo proposito le risposte dell'onorevole ministro e della Commissione.

Ma relativamente alla scheda noi approviamo che sia stato reso facoltativo l'adottamento della scheda-tipo.

E veniamo altrettanto brevemente al secondo punto, alla questione dell'orario. Qui sono maggiori ancora le controversie. Si è cominciato col dire: sopprimiamo l'appello. Orbene, io sono d'accordo col disegno di legge: l'appello non si può sopprimere. Si era pensato tra noi, discorrendo nel nostro gruppo, se si fosse potuto rimediare dicendo: i primi cento che si presentano abbiano un cartellino progressivo, in modo che si abbia un po' d'ordine. Ma allora tanto vale conservare l'appello, perchè altrimenti non si saprebbe come stabilire l'ordine e la disciplina nelle prime ore della votazione. Quindi siamo d'accordo, perchè o non ci saranno elettori nelle prime ore, e allora non si perde tempo, o vi saranno e voteranno man mano quelli che saranno chiamati.

Ma allora come si poteva rimediare? Certo è stato un errore il cambiare la disposizione vecchia sul massimo numero degli elettori da iscriversi in una sezione, e

se non fosse che oggi si è un po' fuori dei termini, perchè le sezioni sono preparate e le urne sono ordinate, io credo che sarebbe opportuna misura quella di ridurre il numero degli elettori da 800 almeno a 600. E credo che non sarebbe poi nemmeno impossibile di farlo oggi!

Si è pensato anche ad un'altra cosa: se invece di due cabine in ogni sala si sarebbe potuto metterne tre; ma questo mi sembra un rimedio insufficiente e forse inopportuno, poichè il maggior tempo viene perduto dal seggio nella preparazione e nella consegna delle schede e nelle spiegazioni che il presidente deve dare all'elettore, non già dall'elettore nel dare il voto. E poi le sale sono scelte di quella tale larghezza e lunghezza, si sono prese le misure delle distanze e perciò, mettere tre cabine dove se ne sono disposte due, potrebbe essere pericoloso.

Bisogna quindi riferirci specialmente all'orario. Ed allora, come per le schede, anche per questo, in molte parti, siamo d'accordo col disegno di legge.

Diciamo cioè che un limite alla negligenza ed alla malizia dell'elettore si debba mettere; e perciò sta bene che sia stabilita un'ora normale alla quale debba aver termine la votazione. Ma dove non siamo d'accordo è nell'assegnare un termine assoluto alla votazione. Perchè, ripeto, sta bene il dire che l'elettore negligente non debba votare; ma noi riteniamo che l'elettore diligente, quando si presenta in tempo opportuno, abbia il diritto di poter votare.

Che l'orario debba essere unico, per stabilire un termine alla negligenza o debba essere vario, come propone l'onorevole Turati nel suo emendamento, secondo il numero degli iscritti, questo lo vedremo durante la discussione; ma siamo d'accordo che vi deve essere un orario entro cui gli elettori debbono essere presenti nella sala. Ma perchè deve esserci un'ora perentoria? Può accadere che molti elettori si trovino presenti prima dell'ora fissata per la chiusura; ma costoro possono essere vittime di una sopraffazione, di un complotto di dieci, venti e ettoria avversari i quali s'indugiano appositamente fino all'ora della chiusura per impedire agli altri di poter votare.

Ma si dirà: come possiamo sapere quanti sono presenti in quell'ora?

Noi abbiamo pensato nella nostra riunione a un sistema facilissimo. Alle 17 si raccolgono i certificati elettorali di tutti i presenti. È un'operazione facilissima che

può essere fatta da uno scrutatore o da un commesso.

In questo modo tutti possono votare e non c'è pericolo che possano votare altri sopraggiunti dopo. Ma qualcuno potrebbe dire: se si facesse un complotto per rendere troppo numeroso il gruppo di elettori in quel momento?

Io non so concepire un complotto di questo genere nelle condizioni normali, perchè 500 elettori dovrebbero proprio pensare di andare a votare nell'ora più tarda. È un caso eccezionalissimo e non so proprio figurarmelo: credo che le cose andranno normalmente e ciascuno cercherà di andare a votare più presto che potrà; ma se l'affollamento degli elettori nella sezione abbia portato che alle ore 18 ci sieno degli elettori per far votare i quali si dovrà arrivare alle 20 e mezza piuttosto che alle 20, (perchè in fondo non ci potrà essere una grande differenza di tempo) credo che, per un pericolo rarissimo di un caso di malizia o di sopraffazione, non dobbiamo trascurare che questi elettori possano votare e che coloro che si sono presentati colla buona volontà di votare si debbano trovare subito dopo le ore 20 nell'impossibilità di farlo.

Del resto la formula proposta è un po' oscura e ha bisogno di uno schiarimento; essa dice: « se alle ore 17 siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continuerà fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 20 ».

Dunque parrebbe che dei sopravvenuti non se ne ammettessero più dalle ore 17 alle 20, mentre potrebbe credersi pure che si dovessero ammettere questi sopravvenuti, perchè si è tolto il mezzo di stabilire quali sieno i presenti alle 17; e così potrebbe succedere che un elettore prepotente o temerario arrivasse cinque minuti prima delle 20 e saltasse avanti a quelli che sono lì fino dalle 17 appunto perchè, essendosi escluso il modo di fare l'elenco dei presenti alle 17, si può credere che voteranno fino alle 20 tutti coloro che si trovano presenti, anche presentatisi dopo le 17.

Spero quindi che l'onorevole presidente del Consiglio e la Commissione accetteranno la proposta che noi facciamo e che crediamo sia il mezzo più semplice per l'accertamento degli elettori che hanno il diritto a votare; cioè di raccogliere i certificati elettorali dei presenti alle ore 17, i quali potranno tutti votare.

Dico dunque, riassumendo le mie poche e rapide parole, che siamo d'accordo anche relativamente all'orario, perchè rimanga l'appello e perchè vi sia l'orario limite per la presentazione degli elettori; siamo soltanto discordi su questo punto; se tutti gli elettori che nel termine stabilito son presenti possano votare.

Prima di chiudere però il mio breve dire, essendo anche il primo a parlare fra i miei colleghi, non posso trattenermi dal pensare all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Salandra che oggi, dirò così, viene legato all'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari...

PRESIDENTE. Onorevole Sichel, ne parlerà a suo tempo.

SICHEL. Onorevole Presidente, non chiederò più di parlare; mi consenta dunque di aggiungere poche altre parole.

Noi non possiamo essere sospetti di non approvare il concetto dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Salandra: abbiamo votato l'altra sera in pochissimi, ma in numero sufficiente perchè potesse essere approvato, l'ordine del giorno dell'onorevole Chiesa, ma confessiamo francamente che in questo momento ed in questa sede di discussione non crediamo conveniente la proposta dell'onorevole Salandra. Le cose debbono farsi sul serio, e mentre, come ripeto, siamo favorevolissimi al concetto dell'onorevole Salandra, osserviamo che il suo articolo aggiuntivo viene buttato là senza alcuna sanzione, come sarebbe quella, per esempio, che il deputato che contravvenisse a tali disposizioni perdesse il diritto di essere deputato.

Il tema è un po' complesso; ma se veramente noi vogliamo fare delle leggi da farsi osservare, bisogna studiarle meglio.

Ho sentito l'altro ieri amici e colleghi, mentre eravamo per votare l'ordine del giorno Chiesa, che dicevano: questo lascia il tempo che trova. Io non lo credo, e non lo credo perchè anche l'ordine del giorno Chiesa avrà un grande valore morale, perchè infine non ci dovrebbe essere bisogno di questi ordini del giorno: dovrebbe essere la sensibilità politica il freno legittimo all'azione dell'uomo pubblico. Perchè io credo che, quando siano anche approvati tutti gli ordini del giorno così vaghi, varranno per gli onesti che avevano già un freno prima, ma forse per i disonesti no, che potranno avere dei prestanomi e coloro che permetteranno egualmente che uno, che anche si è

condotto male, possa fare degli affari. Ma, ripeto, salvo a sentire (perchè, si sa, una opinione espressa in un senso può talvolta essere interpretata anche in un altro) salvo dunque a sentire, e sentiremo volentieri, lo svolgimento dell'ordine del giorno dell'onorevole Salandra...

SALANDRA. Articolo; è un'altra cosa!

SICHEL. L'ho detto anche prima: articolo dell'onorevole Salandra, legato con l'ordine del giorno dell'onorevole Cavignari.

Lo so: diventerebbe precisamente una formula assoluta di legge. E quindi io sul pensiero e sul concetto della proposta Salandra sono tanto d'accordo che, se dovessero nascere equivoci nel momento del voto, piuttosto che l'equivoco, voterò cento volte l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Salandra.

Ma, ripeto, noi stessi conveniamo che il problema è grave, se si vuol risolvere con fondamento di serietà.

E, detto questo, onorevoli colleghi (ho finito), lasciatemi fare un'ultima osservazione. Si dice e si è scritto che il movente precipuo di questi ritocchi della legge sia la maggiore difesa contro le facili frodi. Ma confessiamo anche che essi furono resi necessari da qualche lacuna o da qualche deficienza riscontrata nella legge stessa, che pur era opera nostra.

Noi abbiamo avuto anzi la ragione della grande riforma nel pensiero e nella fede che, dando al corpo elettorale questo nuovo sangue, l'organismo e l'esercizio della sovranità popolare si avvieranno sempre a migliori costumi.

Orbene non perdiamola questa fede. Quindi è che mentre assieme all'ultima parola, all'ultima formula della legge innovatrice noi ci licenziamo da qui, sia pure in una forma simbolica, tutta l'opera nostra e la nostra volontà debbono essere rivolte a che il suffragio universale raggiunga con ogni mezzo le sue alte finalità.

E se qualche lacuna ancora, onorevoli colleghi, rimanesse nell'opera nostra, io dico che non dobbiamo aver paura e non dobbiamo aver timori. Ma invece parmi che dobbiamo essere certi che, nel giorno dell'applicazione della legge, quelle lacune colmerà il popolo, che con la prova sicura di civiltà e di tolleranza dimostrerà come era degno e maturo dell'alto cimento a cui l'abbiamo chiamato. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Turati, ed io, per economia

di discussione, poichè egli ha proposto un'aggiunta all'articolo primo ed anche emendamenti agli articoli 44 e 52, che almeno in parte sono stati accettati, lo prego di svolgere pure le ragioni per cui egli domanda la inclusione nel testo concordato anche di altri articoli che non vi sono stati compresi. Questo mi pare che sia sin da ora opportuno conoscere per un più regolare andamento della discussione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che sarà meglio aspettare all'articolo primo, che indica il numero degli articoli variati quando sarà finita la discussione della legge. Perchè allora solamente potremo sapere quali sono gli articoli che le deliberazioni della Camera propengono di modificare.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Dicevo all'onorevole Turati appunto che, parlando in discussione generale, esprimesse le sue idee sulle aggiunte che propone. Niente altro!

TURATI. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Presidente. Mi par difficile, nella discussione di questo disegno di legge, che non s'ispira a concetti politici, nè a principî teorici, distinguere quello che è discussione generale dalle proposte concrete onde consta l'articolo 1° e dagli emendamenti che vi si riferiscono.

Or sono parecchi mesi, io proponevo, con vari amici di mia parte, una mozione con la quale, ritenuto esser risultato evidente che, nei termini di tempo stabiliti dalla nuova legge elettorale per le operazioni della votazione e dato l'aumentato numero di elettori inscrivibili in ciascuna sezione, sarebbe materialmente impossibile, in moltissimi casi, a gran numero di elettori, esercitare il loro diritto, la Camera invitava il Governo a proporre in tempo utile i provvedimenti di riforma opportuni, ad evitare che una legge che si propone l'allargamento del diritto di suffragio, diventasse in pratica un modo di impedirne l'esercizio.

La mozione non fu svolta: il Ministero, probabilmente nel ragionevole timore che, se si ponesse mano a modificare la nuova legge, si finirebbe per buttarla tutta sossopra prima ancora di averla sperimentata, desiderò confinare questa discussione verso gli estremi limiti della stagione parlamentare e, a quanto si presume, della stessa

legislatura, e si impegnò a presentare un disegno di legge, che infatti venne poi distribuito, e che constava di quattro soli modesti articoli. Ma si vede che la materia è pericolosa e tende ad estendersi, direi quasi, per forza irresistibile. Ecco infatti che i quattro articoletti del Governo, sebbene affidati alla più fida e riguardosa delle Commissioni possibili, diventano qualche cosa come diciotto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono correzioni di parole.

TURATI. In gran parte, sono, è vero, correzioni di parole; e, ad ogni modo, anche le altre proposte non sollevano, come ho detto, grandi questioni di principio. E questo deve dirsi anche dei dodici o tredici emendamenti che noi proponiamo.

Per quanto convinti, come disse già l'onorevole Sichel, che sarà un'ira di Dio l'applicazione pratica della nuova legge, e che le previsioni da noi fatte nella discussione dello scorso anno troveranno nello sperimento una terribile conferma, che sarà scontata dai futuri membri della Giunta per la verifica dei poteri; consentiamo che in questo momento ciò che è fatto è fatto, e non è il caso di proporre altre riforme che quelle assolutamente indispensabili e sulle quali sia facile essere tutti d'accordo. Il punto importante è quello della possibilità di votare; tutto il resto è secondario. Ora *navigare necesse*. Dopo il primo viaggio penseremo a riparare e anche a trasformare la nave...

Ora, la questione della materiale possibilità di votare si presenta come superiore ed estranea a qualunque tendenza politica. Si sono fatti in molti luoghi degli esperimenti.

Non so poi perchè ora cotesti esperimenti, al Ministero dell'interno, siano considerati sediziosi. Si parla di una circolare sua, onorevole Giolitti, che tenderebbe ad impedirli...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per le buste, che sarebbero una falsificazione.

TURATI. Ma per fare l'esperimento della votazione colla busta, bisognerà pure, se non erro, adoperare la busta. Non pretendo di dir cosa peregrina, (*Ilarità*) ma mi pare assiomatica.

Or dunque, anche esclusa ogni ipotesi di volontario ostruzionismo, anche prescindendo dalle infinite difficoltà e cagioni d'indugio che potranno nascere in pratica dall'esplicazione di quelle parecchie decine di

operazioni affidate ai seggi, delle quali feci già la litania alla Camera, a ciascuna delle quali si connette una possibile frode e una possibile nullità, il complesso e la varia combinazione delle quali nullità sale a una cifra iperbolica, fantastica, spaventosa; prescindendo da tutto questo, e supponendo che gli elettori siano tutti buoni e bravi figliuoli, che gli analfabeti siano tali il meno possibile, che tutto insomma vada liscio come l'olio, ripetuti esperimenti dimostrarono che, in media, per il fatto materiale della votazione, all'incirca due minuti per ciascun elettore sono indispensabili.

L'esperimento a Milano, che non dirò sia città più intelligente di qualsiasi altra, ma dove certamente una certa abitudine di maneggiare buste e carta da lettere è quasi universale (mentre i pratici delle campagne assicurano che i contadini, anche se intelligentissimi, sono come paralizzati dall'idea di prendere una scheda e metterla in una busta, e ciò non per altro che per difetto di abitudine) conferma la cifra che ho indicato. Se a Milano poterono votare, in media, in un'ora, da 40 a 50 elettori, tutto procedendo senza il minimo incaglio, non è temerario indurne che, nel più dei luoghi, due minuti circa per ogni elettore saranno necessari. Allora il calcolo è presto fatto: anche colla proposta della Commissione che prolungherebbe a dieci ore il tempo libero per la votazione...

SCHANZER. A undici ore.

TURATI. A undici ore, supponendo, e non sarà facile, che tutte le operazioni preparatorie si compiano in un'ora sola, dalle 8 alle 9. D'altronde, v'è in compenso qualche ora, intorno o tosto dopo il meriggio, in cui l'afflusso degli elettori non potrà non rallentare. Dieci ore sono 600 minuti e, a due minuti per votante, non voteranno che 300. La duplice cabina non rimedia affatto, perchè essa risparmia un po' di tempo soltanto per la operazione dell'imbustamento, ma tutto il resto, che si fa dal seggio e col seggio, non può farsi contemporaneamente per due elettori. D'altronde, le esperienze fatte avevano appunto le due cabine come nella legge. Dove dunque una sezione comprenderà 800 o 750 elettori, posto pure che il 20-25 per cento si astenga (non possiamo attenderci una maggiore astensione come cosa normale, e d'altronde le leggi che allargano il suffragio si fanno nell'ipotesi e allo scopo che il popolo voti, e non che si astenga!), la metà circa dei votanti non riuscirà a dare il voto!

Come si ripara? Vi possono essere dei mezzi più o meno radicali, più o meno soddisfacenti.

Io credo fermamente che, per raggiungere sicuramente e intieramente lo scopo, bisognerà decidersi a ridurre il numero massimo degli elettori delle singole sezioni. Lo ha già detto l'onorevole Sicché: 800 elettori sono troppi.

Una voce. Allora bisognerà rifare tutto.

TURATI. Noi studiamo una riforma che dovrà essere applicata anche per l'avvenire: non finisce il mondo quest'anno. L'obiezione quindi derivante dalla presunta imminenza delle elezioni (ma sono poi imminenti davvero?) non è decisiva. Certo è che la riduzione del massimo di elettori per sezione da 800 a 600 sarebbe, con qualche altro spediente complementare, il rimedio più sicuro. E non mi pare escluso che possa attuarsi anche in breve tempo. Bisognerebbe conoscere quante sono le sezioni sopra i 600 iscritti; qualcuno crede che siano una percentualità molto piccola.

Ma contro questa riduzione sta, innanzi tutto, una obiezione finanziaria...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* No, no! La difficoltà è di trovare i locali nei comuni rurali.

TURATI. Sta bene. Le obiezioni sono parecchie: una è quella dei locali, che è e non è una obiezione, perchè sezioni più numerose esigerebbero locali più vasti per l'addensarsi di elettori a certe ore, specie sulla fine; e spesso è più facile trovare parecchi locali più piccoli che non un solo più vasto. Ma la questione finanziaria si ficca dappertutto, anche in quest'altra dei locali. Vi è poi la scarsità dei presidenti e degli scrutatori possibili; e ogni sezione in più importa maggiori spese, sia d'impianto, sia per diarie, e così di seguito.

Ripeto, su tutto ciò soltanto il ministro avrà dati precisi per illuminarci. In massima noi proponiamo la riduzione a 600 del numero massimo degli elettori per ogni sezione.

Ma insieme a ciò, o, e tanto più, in sostituzione di ciò, se questo rimedio non si accogliesse, vi sono altri spedienti possibili. Alcune difficoltà sembrano create dalla legge apposta per produrre dei perditempi che si potrebbero evitare. Io ne ho notate tre, che formano appunto oggetto di vari gruppi dei nostri emendamenti: la questione dei così detti emigrati all'estero in via permanente; il modo come sono distribuiti gli elettori fra le varie sezioni di un comune;

il modo come sono ordinati gli elettori nelle liste di ciascuna sezione.

Questione degli emigrati. Quando abbiamo discussa la legge, nessuno, tranne forse l'onorevole Sonnino, uno dei pochissimi deputati che leggono attentamente i disegni di legge importanti prima di discuterli, nessuno si è accorto di una strana incongruenza che era nel progetto: ce ne siamo accorti dopo. L'articolo 29, (cito oggi, si capisce, la numerazione del testo unico) creava col suo penultimo capoverso una categoria straordinarissima di elettori, i così detti *considerati emigrati all'estero in via permanente*. Chi sono costoro? L'articolo non è chiaro, e può essere interpretato in varie guise, soprattutto in grazia dell'inciso « recandosi all'estero », che, secondo me, implica il fatto dell'emigrazione realmente avvenuta, mentre, secondo le istruzioni ministeriali, non la implicherebbe affatto... Ma rinuncio ora a fare la questione di interpretazione, dacchè, essendoci decisi a ritoccare la legge, è molto più razionale profittare dell'occasione per chiarirla anche su questo punto.

Chi sono dunque cotesti « considerati emigrati permanenti » dell'articolo 29?

Non lo si è mai capito bene. L'onorevole Sonnino fece allora alla Camera varie osservazioni; l'onorevole Giolitti rispose che, a parer suo, la cosa poteva andare; e l'articolo passò fra la disattenzione dei più; quasi tutti i cervelli erano polarizzati verso altre questioni.

Sono forse gente, questi presunti emigrati, che è andata veramente a stabilirsi all'estero, o che almeno ha intenzione di andarsivi a stabilire? Neppure per sogno. Ossia ve ne potrà essere qualcuno, mettiamo uno per cento, o per mille, in tali condizioni. Ma la grandissima maggioranza ha tutt'altra idea.

Nei nostri paesi di confine, quasi tutti i giovani prendono un passaporto per l'estero, che, se è chiesto a scopo di cercare eventualmente lavoro, viene loro rilasciato gratuitamente e che, pur rimanendo essi in patria, serve loro per un'infinità di usi; alla posta, se viaggiano da un comune ad un altro, ... insomma è una vera carta di riconoscimento. Secondo l'articolo 29, tutti costoro, pel solo fatto di aver ritirato quel passaporto, sono considerati emigrati permanenti all'estero, e di conseguenza messi sotto una specie di legge di sospetto; vengono iscritti bensì nelle liste, ma in quaderni a parte, in una specie di quarantena elettorale, o come gli eretici che si seppelliscono fuori del cam-

posanto comune. Tra l'altre cose, vengono immediatamente, ai fini elettorali, spogliati del loro domicilio, della casa di abitazione.

Essendo considerati all'estero in permanenza è naturale che non abbiano abitazione nel comune! Perciò sono sparpagliati in coda alle liste, non già assegnati alle sezioni del loro quartiere o della loro frazione, ma secondo il puro ordine alfabetico, e così, in certi comuni dispersi, possono essere mandati a votare a parecchi chilometri di distanza. Perchè l'abitazione essi l'hanno! L'hanno se rimasero e rimangono sempre in paese; l'hanno anche coloro che emigrano davvero, ma o tornano nel comune ogni sera od ogni domenica, o dopo una data stagione: e vi lasciano la famiglia. È insomma tutta una condizione artificiale che vien fatta a questi disgraziati.

Come ho detto, non si toglie loro il diritto di voto; ma lo si rende più difficile, si impone uno speciale rigore per riconoscimento, rigore che (non votando essi più nella sezione del loro quartiere) può recare difficoltà non piccole, e perditempi notevoli, soprattutto se, per ragione di partito, il seggio esagerasse in pedanteria.

Ho detto che il penultimo comma dell'articolo 29 non toglie loro il diritto di voto; ma, se lo si applicasse con molta rigidità, potrebbe anche toglierlo; lo toglierebbe a coloro che, non essendo mai partiti, non possono essere neppure tornati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se si presentano è segno che sono tornati!

TURATI. No, perchè non sono andati via!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma si possono presentare quando vogliono!

TURATI. Non c'intendiamo, onorevole Giolitti. La legge, all'articolo 29, almeno come fu da voi interpretata, li suppone emigrati, sebbene possano non esserlo e in 90 casi su 100 non lo siano. All'articolo 67, se non erro, si dice che, quando siano « tornati », possono essere ammessi a votare, previo però uno speciale e più rigoroso riconoscimento personale. Ora, supponiamo un seggio cavilloso e partigiano: all'emigrato, che non è mai partito, potrebbe obiettare che chi non è partito non può neppure essere tornato!

Ma, concesso pure che nessuno ricorra a siffatte cavillosità, è certo che l'obbligo di questo speciale riconoscimento, per cui questa gente è considerata come sospetta,

e il dislocamento di questi elettori dalla sezione del loro quartiere, importano la possibilità di perditempi e contestazioni gravissime. Pensate che, in taluni Comuni, i tre quarti degli elettori si trovano in tale condizione...

La disposizione di cotesti articoli venne suggerita dal fatto che, in taluni Collegi del Mezzogiorno, dove è forte l'emigrazione per l'America, avveniva che taluni di questi americani, in giorni di elezione, venissero fatti ritornare simbolicamente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E su larga scala!

TURATI. Ma siamo alle solite. Per l'ottimo fine di riparare ad un guaio che si verifica in cinque, in dieci collegi, si accumulano impieci e difficoltà in altri 490 o 500 collegi in cui tutto procede sempre regolarmente. E che le difficoltà e gli arbitrii siano possibili, ve lo dicono già ora alcuni incidenti assolutamente comici verificatisi.

Il collega onorevole Rubini ce ne è qui testimone; anch'egli fu cancellato dalle liste elettorali della sua Menaggio, perchè aveva preso un passaporto; lo stesso è accaduto all'onorevole Maggiorino Ferraris. Per costoro, uomini politici tanto noti ed autorevoli, la cosa ha fatto chiasso e il rimedio è stato facile; ma non sarà facile per tante migliaia di poveri diavoli, meno diffamati di noi dal punto di vista politico. (*Si ride*).

Si dirà che per quest'anno (ma saranno poi proprio quest'anno le elezioni?) le liste sono fatte così, e non c'è più tempo di rimediare. Veramente, su questo argomento io avevo richiamato da gran tempo l'attenzione del Governo. E, comunque, poichè ci occupiamo delle riforme della legge, soprattutto al fine di guadagnar tempo nel giorno dei comizii, mi pare che è ben il caso di insistere per un semplice ritorno alla realtà delle cose e al senso comune. E il senso comune dice che non è emigrato chi non ha lasciato il paese; che non è emigrato permanente chi, anche se lo lascia, vi mantiene la residenza e vi ritorna periodicamente o dopo breve stagione.

Mi si dirà fors'anche che la legge ha introdotto il ripiego della tessera, per facilitare i riconoscimenti. Ma immaginate sul serio che la massa contadina vada a farsi la fotografia per presentare la tessera elettorale? La quale poi, dal venerdì preelettorale fino al lunedì non verrà più rilasciata; ossia non verrà rilasciata nei giorni in cui a molta gente verrà in mente di procurarsela. Tutto questo manca dunque di

praticità e non risponde o non basta al nostro scopo.

Siccome poi una delle ragioni, che furono addotte a giustificare l'interpretazione per la quale coloro che hanno preso il passaporto per ragioni di lavoro debbano in ogni caso essere ritenuti emigrati permanenti, e quindi collocati nella condizione speciale di sospetto di cui ho parlato, fu che un successivo articolo della legge escluderebbe dalla revisione trimestrale delle liste il caso di cotesti supposti emigrati, e quindi non consente di rimmetterli, se reclamano a ragione, o se ritornano in comune, nelle liste ordinarie, così un altro nostro emendamento vi propone anche la riforma di cotesto altro articolo.

E tutto questo poi sarebbe conforme allo spirito generale delle nostre leggi in questa materia.

Io non ho bisogno di rammentare al ministro dell'interno le norme che regolano la nostra anagrafe. Il regio decreto del 1901, pel quale non si può cancellare dai registri della popolazione stabile chi non dichiara la intenzione di stabilirsi altrove in modo permanente o non se ne sia andato realmente e definitivamente dal paese, è in contraddizione flagrante col capoverso che ho criticato dell'articolo 29 della legge elettorale politica, tanto più come venne interpretata. È di prima evidenza che non può essere ritenuto emigrato permanente, a nessun effetto, chi non possa, anzi non debba essere radiato dal registro della popolazione stabile del suo comune. Non vi può essere uno stato civile sincero per tutti gli altri rapporti del cittadino e uno stato civile artificioso e in contraddizione col primo unicamente a certi fini elettorali, e in realtà con danno anche della procedura elettorale.

Si tratta di mettere un po' di coerenza non solo fra la realtà delle cose e la legge, ma anche fra le varie leggi che trattano questa materia. Ed io spero che, su questo punto, quand'anche, per ragioni di opportunità, si vogliano, per quest'anno, lasciare le cose come sono, a questo si provvederà con una disposizione transitoria; ma non si perderà la buona occasione per riparare ad una delle mende più gravi della nuova legge generale.

Ed ora alla questione delle sezioni. Secondo la legge, ogni sezione dovrà comprendere da cento ad ottocento elettori. Anche cinquanta, eccezionalmente, possono costituire una sezione, ma allora deve intervenire un decreto reale.

La legge però non dice che, quando uno stesso comune sia diviso in parecchie sezioni, le sezioni, salvo ragioni speciali di distanza o di viabilità che giustifichino la differenza, debbono comprendere a un dipresso lo stesso numero di elettori. Le conseguenze di questa dimenticata prescrizione nella legge possono essere gravissime.

Io ho ricevuto tempo fa una quantità di denunce (non so se oggi l'inconveniente sia stato riparato), denunce specialmente provenienti da quei certi collegi che sono molto noti lassù, alla Giunta delle elezioni, secondo le quali avveniva questo: il partito dominante in un dato Municipio, che per lo più era in lega cogli elementi predominanti nella provincia ecc., aveva per esempio al centro la massa di elettori favorevoli e i partiti ostili alla periferia, oppure in date frazioni? Ebbene, esso creava nel centro, nei luoghi insomma in cui prevalgono i suoi adepti, delle sezioni di 300 o 400 elettori; e alla periferia, o nelle frazioni infide, creava sezioni di 700 ed 800, e così era certo che i suoi amici voterebbero tutti e degli avversarii voterebbe appena la metà.

Di qui un altro nostro emendamento che prescrive come regola (salvo motivi di viabilità e di distanza da apprezzarsi caso per caso) che alle varie sezioni di uno stesso comune sia assegnato un numero di elettori non molto diverso.

Altro inconveniente da togliere. È certamente nello spirito della legge, e si deduce per analogia da altre disposizioni, ma la legge non dice tassativamente, che anche nelle liste elettorali di ciascuna sezione gli elettori debbano succedersi in ordine alfabetico. Che è avvenuto? In alcuni luoghi i soliti partiti dominanti avrebbero profitato anche di questo silenzio della legge per collocare in testa della lista tutti i loro amici, e in coda tutti i loro nemici, con la facile previsione che la coda non sarebbe riescita a votare. (*Si ride*).

RICCIO. E la Commissione provinciale?

TURATI. Le Commissioni provinciali, onorevole Riccio, dovrebbero aver riparato; ma le denunce di cui parlo non vi contavano troppo, perchè, mi dicevano, le stesse camorre, o camarille, o « cosche », o società mutue, chiamate come volete, predominavano nei comuni ed al capoluogo, ottenendo facilmente quella armonia di intenti...

Voci. C'è il prefetto.

TURATI. Ma, insomma, adesso non vogliamo suscitare una questione politica; si sa che il prefetto deve essere un po' rispettoso degli usi e costumi locali!

Ed allora la notizia di questi fenomeni concreti mi condusse a pormi quest'altro problema:

O com'è che, mentre esiste il diritto di ricorso in Corte d'appello per tutto ciò che riguarda l'iscrizione o non iscrizione nelle liste, anche contro le decisioni delle due Commissioni elettorali, comunale e provinciale; viceversa, per queste materie non meno importanti, e non meno suscettive di frodi partigiane, che sono la ripartizione dei comuni in sezione, il numero degli elettori assegnati a ciascuna sezione, l'ordine alfabetico delle liste nelle rispettive sezioni, non c'è possibilità di ricorso in appello?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'articolo 42 lo ammette. È il quinto capoverso dell'articolo 42.

TURATI. Non mi pare, onorevole Giolitti; e sarei lietissimo di essermi ingannato...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. C'è tutto l'elenco!... Si può ricorrere alla Commissione provinciale.

TURATI. Ah! questo lo so!... Io parlavo della Corte di appello! Ho già detto che le Commissioni provinciali, essendo spesso composte degli stessi elementi che fanno le piccole camorre elettorali nelle varie parti della provincia, ne viene che non offrano sufficiente garanzia. È per questo che anche contro di esse abbiamo sanzionato il ricorso in Corte d'appello per la negata o abusiva iscrizione nelle liste.

Ora, questo diritto non è più sacro dell'altro! In ambo i casi si tratta della stessa cosa: che i cittadini, che hanno diritto a votarlo, possano realmente esercitarlo. Se l'onorevole Giolitti mi assicurasse che bastò la vigilanza dei prefetti perchè gli inconvenienti ch'io ho denunziati siano tutti stati tolti; che non è vero che si sono create sezioni artificialmente più o meno numerose, per agevolare agli uni e rendere difficile agli altri l'esercizio del voto; che in nessun luogo esiste nelle liste di sezione il disordine alfabetico volontario e preordinato cui accennai; allora soltanto, io non avrei più alcuna ragione di fare una questione divenuta puramente accademica...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si sono date delle istruzioni molto precise.

TURATI. Ciò non dice che siano state eseguite con eguale precisione. Le istruzioni

non sempre profittano. Io, per esempio, ne ho ricevute tante, ma sono rimasto ugualmente un ignorante in tante cose. (*ilarità*). Ecco perchè mi parrebbe il caso di cogliere il destro da questi ritocchi alla legge per rendere meno impossibili o meno facili, anche per gli anni venturi, gli inconvenienti che ho detti; e a ciò provvedono gli emendamenti che ho proposti, coi quali si disciplina, salvo eccezioni razionali, secondo una certa eguaglianza, la distribuzione degli elettori nella varie sezioni di un collegio, si prescrive l'ordine alfabetico nelle liste di sezione, e si ammette contro le trasgressioni a queste norme il ricorso alla Corte d'appello, con le opportune notifiche.

Finalmente, io credo con l'onorevole Siehal che occorre togliere assolutamente ogni limite ultimo alla votazione, finchè vi sono elettori presenti che non abbiano ancora potuto votare. Non mi fermo neanche a dimostrare il perchè di una tesi così ovvia. Potrà questo portare la conseguenza che, in qualche luogo, data l'ora, non si potrà iniziare lo scrutinio, e bisognerà mandare le urne, oppure la schede, impacchettate, sigillate e controfirmate, con tutte le garanzie, all'Ufficio centrale, ossia al tribunale, nel capoluogo del distretto. E questo non sarebbe un gran male, tant'è che alcuni sostengono che lo scrutinio dovrebbe farsi soltanto all'ufficio centrale, dove è certo che potranno essere magistrati autorevoli e sicuri, e le sezioni servire soltanto all'imbustamento e all'imbustolamento delle schede. Si potrebbero forse anche rinviare le operazioni di scrutinio alla mattina dopo, come propone, mi pare, l'onorevole Alessio...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Così c'è tempo di cambiare l'urna nella notte... (*ilarità*).

TURATI. Tutti i sistemi portano degli inconvenienti; ma è certo che, se in un dato luogo, per avvenuto ostruzionismo o per ragioni legittime, si sia perduto del tempo, e a un dato momento avrete le 100 o 150 persone che non hanno ancora votato, mentre ne hanno il diritto; pare a me che sarà non soltanto iniquo, ma praticamente impossibile impedir loro di votare, e avrete la rivolta e la devastazione, in qualche modo giustificate ed inevitabili.

Infine mi è parso necessario completare con qualche emendamento l'articolo che riguarda la procedura della Giunta delle elezioni.

La questione esorbita forse da quella che fu l'occasione principale di questa legge, ma anche qui mi parve che non convenisse perdere l'occasione di una riforma necessaria.

Vi sono questioni gravi che riguardano il computo dei voti delle Sezioni annullate: diversa fu, nei vari tempi, la giurisprudenza dalla Camera; si poteva, e forse era meglio, lasciare la cosa del tutto impregiudicata. Ma, poichè mi sono accorto che la nuova legge risolve tali questioni a metà con l'articolo 95, il quale stabilisce che « i voti delle Sezioni annullate non possono computarsi in favore di nessun candidato » e che « quando l'irregolarità sia stata scientemente commessa allo scopo di rendere nulla la votazione, il numero degli elettori iscritti nella sezione annullata non deve venire detratto per determinare, nei riguardi del candidato nel cui interesse l'irregolarità fu commessa, il decimo richiesto dall'articolo 91 »; pare a me che allora la logica imponesse di andare avanti e risolvere tutta intera la questione; dire, cioè, per analogia, che il numero di quegli elettori non potrà detrarsi neppure all'effetto di render più facile, al candidato stesso, il raggiungimento della metà prevalente, che permette di farsi proclamare e di evitare il ballottaggio.

E, poichè l'articolo entra nell'argomento delle proteste, dei reclami, per dire che: « i reclami sono respinti quando non sono pervenuti entro il termine di 20 giorni, da quello della proclamazione fatta dall'Ufficio centrale »; mi pare che allora convenga chiarire un po' meglio la cosa, per evitare ai reclamanti il danno di vedersi respinta una protesta per mancanza di formalità che essi ignorano. Gli elettori non si può pretendere che conoscano, oltre la legge elettorale, che è già abbastanza complicata, anche il regolamento della Camera, e il regolamento speciale della Giunta delle elezioni. Perciò, o la legge elettorale non parli affatto di questi argomenti, o, se ne parla, dica tutto ciò che è essenziale. Dica, per esempio, che i reclami elettorali debbono essere autenticati nelle firme, e come e da chi. E stabilisca pure un termine, 20 giorni, per i reclami, ma non dica in modo così assoluto che i reclami saranno « respinti » se pervengono qualche giorno o qualche ora dopo; perchè, se un reclamo importante e documentato arrivasse il ventunesimo o il ventiduesimo giorno, prima che la Giunta e la Camera abbiano deciso, è evidente che sentirebbero il dovere di occuparsene, e non

consentirebbero ad accecarsi artificialmente per non vedere.

E finalmente, perchè non coglieremo quest'occasione per porre un rimedio allo sconcio tanto lamentato, per cui talune elezioni non furono riferite, e sulla loro validità non fu deciso, se non dopo vari anni, alla fine quasi della legislatura? Io accenno la cosa, voi mentalmente fate i nomi. Propongo perciò che si applichi anche a questo caso la norma che c'è già nei disegni di legge sui quali le Commissioni non riferiscono: la norma per cui la Camera ha diritto, dopo 6 mesi, di prefiggere, essa, un termine per deliberare.

Un ultimo mio emendamento, che non è fra quelli già stampati, si riferirebbe alla questione della eleggibilità e avrebbe un'importanza che chiamerò di coordinamento. Se noi approvassimo, una di queste mattine, la legge contro l'alcoolismo nel testo senatoriale e ministeriale, che toglie per cinque anni l'eleggibilità e l'elettorato all'ubriacone recidivo, questa indegnità dovrebbe essere incorporata nell'articolo 113 di questa legge elettorale.

Ma questo ho accennato per semplice memoria, e per ora non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Treves.

TREVES. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giulio Alessio.

ALESSIO GIULIO. Onorevoli colleghi, è evidente che per la condizione dei lavori parlamentari e per l'indole stessa del disegno di legge che viene proposto al nostro esame, non è il caso di fare un discorso, peggio ancora un lungo discorso. È appena l'occasione per svolgere taluni emendamenti che si connettono alle proposte fatte dal Governo.

È troppo chiaro come non possa essere questa una ragione o una occasione per modificare le linee generali dell'ultima legge elettorale. Quindi il campo della discussione per sé stesso si presenta assai limitato.

È lecito però non prescindere da alcune considerazioni d'ordine generale. E qui dichiaro nettamente che lo studio e la meditazione, e sopra tutto il contatto frequente cogli elettori in questi sette o otto mesi che sono trascorsi da quando abbiamo approvato la legge elettorale, mi hanno riconvinto della opportunità e della giustizia delle mie simpatie pel primo progetto presentato dal Governo.

Il progetto del Governo, il progetto Giolitti, che affidava lo scrutinio ad un sistema di candidature dichiarate e dava modo all'analfabeta di indicare la sua volontà in una maniera materiale, aveva certamente dei pregi indiscutibili, superiori a quelli del sistema che ha poi trionfato, che fu così fortunato da superare tutte le difficoltà.

Abbiamo fatto durante il corso della discussione, e l'onorevole presidente del Consiglio lo rammenterà, dei tentativi straordinari perchè egli volesse recedere dalla adesione che con tanta autorità aveva dato al progetto della Commissione, ma non siamo riusciti.

Ora non ci è dato, per quanto è possibile, se non temperare, modificare, correggere gl'inconvenienti propri di questa legge.

L'opinione pubblica, bisogna dichiararlo nettamente e onestamente, è allarmata del modo con cui essa funzionerà.

Sopra tutto nei paesi di campagna, dove non c'è una grande esperienza di scrutini elettorali, si va domandando come si potranno vincere certe difficoltà che si presentano al più modesto osservatore.

Non v'è dubbio che, nell'esecuzione, queste difficoltà appariranno tanto più gravi. Non credo di essere per questo profeta, nè figlio di profeta, se ritengo che nella nuova legislatura si muterà completamente il sistema della legge elettorale politica. Anzi probabilmente si ritornerà al concetto e alle idee, che il presidente del Consiglio aveva delineate nel suo primo progetto di legge.

Ad ogni modo, queste malinconiche riflessioni sono ora fuori di luogo. Lo riconosco anch'io! Ma le ho volute premettere, perchè possibilmente si veda se taluni dei miei emendamenti possano essere accolti almeno per attenuare le gravi imperfezioni che si manifestano chiare a chiunque voglia approfondire siffatta questione.

Io credo che tre fossero gli scopi da raggiungere in una legge elettorale che chiamava quattro o cinque milioni di analfabeti al voto.

Conveniva essere convinti della sicurezza che l'analfabeta sapesse per chi votava.

Era d'uopo garantire la sicurezza del voto, che è la più grande conquista fatta dalla democrazia in tutte le leggi moderne. Era necessario infine assicurare la possibilità del voto. Ora nei riguardi del primo punto, è inutile farne discussione nel-

l'atto di discutere il presente disegno. Converrebbe per riuscire all'intento mutare tutto l'organismo della legge.

Non mi occupo quindi di questa parte e parlo invece degli altri punti ai quali si riferiscono gli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare alla Camera. L'uno concerne la segretezza, l'altro la possibilità del voto.

Credo che la segretezza del voto sia impedita o almeno ostacolata, nella realtà delle cose, dalla scheda stampata. Secondo il mio concetto, il voto singolo dell'elettore è vincolato ad una direzione collettiva, collegiale. L'elettore singolo, considerato coi criterii d'uno studio di fenomeni di massa, deve subordinare l'esercizio del suo diritto alla manifestazione del proprio voto, per effetto del meccanismo della legge, ad altre persone. Da questo aspetto gli è tolta la segretezza del voto.

Infatti, data la scheda stampata, bisogna riferire l'azione del singolo elettore a quella di un lavoro di distribuzione compiuto dagli agenti elettorali d'un dato partito. Le singole schede stampate vengono portate sino al domicilio dell'elettore e quindi coloro che le distribuiscono fanno (sempre come fenomeno di massa) che gli elettori presumibilmente voteranno per quella determinata scheda. Difatti non hanno modo di votare una scheda diversa, se non prendendo una scheda stampata da un altro partito, che viene così a conoscere il voto dell'elettore. Oppure è necessario che l'elettore vada all'ufficio di distribuzione a prendersi la scheda e quindi, anche in questa occasione il voto dell'elettore viene a conoscenza del Comitato.

Dunque la segretezza del voto è tolta o almeno impedita.

Si dirà che si può prendere tanto la scheda che designa Tizio, quanto quella che designa Caio. Ma tal condotta può essere seguita da pochi, da individui eccezionali, non può essere accolta come giustificata da chi voglia considerare l'argomento da un punto di vista statistico e sociale, cioè come fenomeno di massa e di media.

Ora io domando perchè non si può consentire che l'elettore prenda un pezzo di carta bianca consistente, delle dimensioni indicate nell'articolo, e scriva lui stesso il nome...

Voci. E se non sa scrivere? Se è analfabeta?

ALESSIO GIULIO. Non mi occupo dell'analfabeta, ma della libertà dell'elettore. Ci sono anche elettori che sanno scrivere!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chi sa scrivere, sa anche leggere! (*Commenti*).

ALESSIO GIULIO. Ho detto già che questa difficoltà di assicurarsi che l'analfabeta sappia per chi vota non è risolta dalla legge. Ho aggiunto però che per modificare in questa parte la legge vigente converrebbe distruggere la legge dalle sue basi.

Il mio pensiero è rivolto invece a quelli che sanno scrivere. A questi deve essere consentita la libertà di designare chi vogliono. Però tale facoltà loro manca con la legge attuale. Ecco perchè il mio emendamento mantiene ogni altra condizione dell'articolo, cioè la carta bianca consistente, le dimensioni fissate dalla legge, vuole che si scriva il nome del candidato sulle due faccie, ma dà modo ad ogni singolo elettore di scriversi la sua scheda, anzichè di riceverla stampata.

Con siffatto provvedimento il lavoro di distribuzione, il legame che unisce necessariamente l'elettore ai Comitati, viene ad essere diminuito per non dire disciolto. L'elettore diventa più indipendente; v'è la possibilità che egli realmente voti per chi crede. Questa è la prima modificazione.

E vengo ora alla questione della possibilità del voto. È evidente; dagli esperimenti che sono stati fatti fino ad oggi in città coltissime, in città nelle quali vi è una grande abitudine a lotte politiche, in un'occasione in cui mancavano perfino le opposizioni proprie di un conflitto così passionale quale si accende di solito durante le elezioni politiche, è evidente da tali esperimenti che non possono votare più di 41 elettori per ora, cioè, date le undici ore di votazione, appena 451 elettori su 800.

L'onorevole Turati col suo emendamento sostiene, che l'unico modo per superare questa difficoltà si è quello di creare un nuovo riparto di sezioni con un numero di elettori inferiore a quello attualmente previsto dalla legge. Tale rimedio oggi però non è possibile: sarà forse possibile in una legislatura futura, non oggi, in quanto si verrebbe a sconvolgere tutto il lavoro già compiuto per la preparazione alla prima votazione.

Io credo invece che a questa difficoltà si possa rimediare prolungando la votazione di altre cinque ore nel giorno succes-

sivo. (*Commenti prolungati*). Secondo la proposta della Commissione, la votazione deve chiudersi in qualunque caso alle otto pomeridiane, ed anche se vi fossero cento elettori nella sala di scrutinio, bisognerebbe mandarli a casa senza che potessero votare. Io propongo che, quando vi sia un certo numero di elettori nella sala di scrutinio, arrivati alle ore 20 si rimandi la votazione alle ore sette del giorno dopo, e si continui fino alle dodici. Alle dodici del giorno successivo si chiude, qualunque sia il numero... (*Interruzioni — Commenti prolungati*).

Mi si oppone che in questa maniera sono possibili gli accordi fra le sezioni, e come ha detto l'onorevole Giolitti, interrompendo l'onorevole Turati, mentre egli annunciava il mio emendamento, si potranno capovolgere le urne e modificarne il risultato.

Ora questa obiezione non può impressionare il legislatore.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come non deve impressionarlo? Ma se è ciò che succede più frequentemente!

ALESSIO GIULIO. Il legislatore legifera per tutta l'Italia, non per venti collegi corrotti, che sono abituati a questi sistemi. Le leggi si riferiscono al maggior numero dei casi, non a casi isolati, nè vi è alcuna ragione di ricorrere ad un rimedio che è peggiore del male...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il male, così, si estenderebbe anche di più.

ALESSIO GIULIO. Difatti per pochi casi non c'è alcuna ragione di sacrificare tutto il corpo elettorale del nostro paese impedendogli di esercitare il suo diritto.

Questi sono gli emendamenti sui quali credo di dover insistere. E mi permetto di osservare all'onorevole Giolitti, che è uomo di Governo così fine, così profondo, così conoscitore delle difficoltà politiche (*Oh! oh!*) che presenta la nostra vita nazionale, come questa impossibilità di votare rechi maggiori vantaggi ai partiti più seriamente organizzati e maggiori danni ai voti indipendenti, alla borghesia. I partiti meglio organizzati sono il partito clericale ed il partito socialista.

Gli appartenenti al partito clericale tanto nelle elezioni amministrative come nelle elezioni politiche, vanno alla prima ora dello scrutinio capitanati da un sacerdote e sfilano come un esercito, votando indifferente-mente per Giolitti come per Luzzatti, per

Camillo Cavour come per Garibaldi, per Ninco Nanco come pel cardinale Ruffo!

Difatti non sanno per chi votano. Essi assorbono tutte le prime ore della votazione e con eventuale ostruzionismo tolgono agli altri partiti il tempo necessario per la votazione.

In una condizione per quanto inferiore, ma nelle stesse condizioni di subordinazione, si trova il partito socialista. Questo, più specialmente nelle campagne, può disciplinare il lavoro elettorale in modo tale da impedire agli altri partiti di esercitare il loro diritto. Ora chi è colpito da ciò? Specialmente la borghesia, specialmente i voti indipendenti e i partiti medii.

Nè basta. Possono sorgere vivissimi conflitti, provocati dalle attitudini passionali proprie delle nostre popolazioni così facili ad infiammarsi per le lotte politiche suscitate. Possono venir contrasti veramente dolorosi, atti a degenerare in reati perchè data l'impossibilità del voto, vi è l'impossibilità dell'esercizio del proprio diritto.

D'altra parte date le difficoltà del Governo in Italia, a cui aggiungono ulteriore alimento le differenze sociali e morali da paese a paese, la formazione di un partito medio è la maggiore preoccupazione di un uomo di governo che voglia continuare a governare. Noi con questo sistema restringiamo appunto quella base elettorale che è necessaria ai partiti medii, per assicurarne la permanenza nel governo dello Stato.

Se le mie osservazioni sono opportune confido che il Governo e la Commissione vorranno accogliere i miei emendamenti e troveranno modo di togliere o almeno di ridurre alcuni degli inconvenienti da me lamentati. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra, il quale ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« È vietato ai membri del Parlamento prestare assistenza professionale, sia giuridica sia tecnica, o ingerirsi in qualunque modo, diretto o indiretto, a fine di lucro, nei contratti con lo Stato e nelle controversie, giudiziali o stragiudiziali, che possono derivarne, o assumere ufficio di arbitri o di periti in conseguenza di detti contratti.

« È del pari vietato ai membri del Parlamento assumere l'ufficio di delegato erariale, o assumere in via straordinaria il patrocinio dello Stato ».

SALANDRA. Darò ragione dello articolo aggiuntivo che ho proposto fin da due giorni fa, perchè tutti i colleghi potes-

sero averne cognizione e suggerire quelle eventuali modificazioni, che credessero opportune. Esso trae la sua origine dall'ordine del giorno dell'onorevole Eugenio Chiesa approvato dalla Camera alla fine della lunga seduta del 3 giugno.

Lealmente debbo dichiarare che, se fossi stato presente quando si è posto in votazione quell'ordine del giorno, avrei pregato l'onorevole Chiesa di consentire che fosse rinviato al domani, perchè, involgendo una grave questione di legislazione costituzionale, non era opportuno deliberare su di esso dopo una seduta così tumultuosa e a Camera stanca.

Riconosco però le buone intenzioni dell'onorevole Chiesa e condivido in gran parte le sue idee come risulta dal mio articolo aggiuntivo; riconosco cioè la necessità di venire, in occasione e come conclusione della incresciosa discussione che abbiamo dovuto fare, ad una disposizione che limiti alcune facoltà dei membri del Parlamento.

Ma la formula adoperata dall'onorevole Chiesa ha lasciato qualche cosa di vago e di incerto. Egli ha stabilito il principio che i membri del Parlamento non debbano interporre i loro uffici per transazioni nelle quali sia interessata l'Amministrazione dello Stato, e si comprende come abbia parlato di transazioni, perchè aveva in mente la famosa transazione, su cui tanto si è discusso; ma certo non ha inteso di restringere il divieto soltanto ai negozianti delle transazioni; ha indubbiamente inteso di estenderlo anche ai membri del Parlamento che negozino concessioni, dalle quali pure si possono ricavare grandi utilità.

Così pure riguardo alla seconda parte del suo ordine del giorno, con cui si invita il Governo a presentare un disegno di legge che sancisca le incompatibilità dei membri del Parlamento nelle controversie che interessano essenzialmente il patrimonio dello Stato, si può domandare quali sono le controversie che interessano essenzialmente il patrimonio dello Stato e quali quelle che non lo interessano essenzialmente.

Si presenta dunque la necessità di dare, per quanto è possibile, trattandosi di una così ardua materia, una determinazione giuridica a quell'ordine del giorno: e ciò è tanto più necessario ed urgente dopo la presentazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari, col quale si verrebbe forse ad eliminare la questione, certo a ritardarne la soluzione.

Da parecchi colleghi mi si è detto che

l'ordine del giorno dell'onorevole Chiesa fu votato da soli trenta deputati presenti, dei quali sedici erano favorevoli e quattordici contrari, o presso a poco; ma ciò non importa. Esso è ormai una deliberazione della Camera, e ne ha dunque tutta la maestà e la solennità. Essa però mette le persone, le quali si possono credere contemplate da quell'ordine del giorno, nella più penosa delle situazioni, perchè non è chiaro se si tratti di un precetto giuridico o di una semplice norma di correttezza parlamentare. E allora, con tanta latitudine di interpretazione, si avrà questo effetto: che le persone di squisita sensibilità morale, cioè quelle per le quali l'ordine del giorno dell'onorevole Chiesa non era necessario, obbediranno alla massima da lui fatta sancire come un principio; ed invece le altre, visto che non si tratta di un divieto scritto in una disposizione di legge, continueranno a seguire quella via che la Camera ha dimostrato di ritenere scorretta.

Di tale incretiosa situazione non si esce se non in un modo solo; non già proclamando un principio, (perchè le assemblee che proclamano i principi, non lo fanno se non per vederne immediatamente dopo la violazione) ma con una precisa disposizione legislativa la quale determini chiaramente quello che si può e, quello che non si può fare, in modo che si possa sapere quello che è lecito e quello che non lo è.

Ed ecco perchè ho presentato una formula che ho meditato e ponderato cercando di precisarla più che fosse possibile. Non dico che sia la formula migliore e che non sia emendabile: la sottopongo perciò allo esame dei miei colleghi. Anzi la prima formula che avevo escogitato, l'ho modificata appunto per consiglio di alcuni colleghi; sono quindi ben disposto a modificarla ancora, qualora mi si faccia apparire la necessità di una maggiore determinazione e precisione.

Ne spiegherò brevemente il contenuto.

Il primo comma riguarda la possibile ingerenza dei membri del Parlamento nei contratti dello Stato, che è la materia più vasta e più pericolosa quella per la quale abbiamo avuto le più penose esperienze, antiche e recenti. Infatti le inchieste che hanno avuto un carattere di sindacato di moralità finanziaria si sono svolte tutte intorno a contratti dello Stato. Così quella, ricordata nella discussione, per le ferrovie meridionali, e quella per la Regia dei tabacchi; così quest'ultima per il Palazzo di Giustizia.

Ma soprattutto intendo di precisare un punto.

Si è parlato molto degli avvocati deputati. E l'onorevole Chiesa disse che ve ne erano 240. Io non mi diletto di queste statistiche e non so se il numero sia esatto. Ma egli è ricercatore accurato... (*Commenti*), supponiamo dunque che siano 240. Forse ci saranno parecchi che pur essendo laureati non esercitano; ad ogni modo gli avvocati deputati sono sempre molti.

Ma badiamo bene a non impostare la questione solamente rispetto agli avvocati deputati. Non è questo il mio intendimento: nè questo, bisogna riconoscerlo, risulta dall'ordine del giorno dell'onorevole Chiesa: si parla di professionisti e si deve parlare anche di non professionisti. Non è la qualità della persona che deve determinare il divieto; è la qualità dell'atto che si compie che deve determinarlo. (*Bene!*) Nulla vi sarebbe di più ingiusto che il voler considerare soltanto nei giuristi (lasciatemelo dire, onorevoli colleghi, perchè io mi onoro di appartenere alla classe dei giuristi) una malefica ingerenza, a fin di lucro, negli affari dello Stato.

I giuristi hanno, è vero, una parte preponderante nelle assemblee politiche; ma l'hanno per un titolo storico. Essi sono stati la mente delle monarchie nell'abbattere le istituzioni medioevali; sono stati all'avanguardia della borghesia, nella conquista dei diritti dell'uomo e nella rivoluzione stessa; ed ora si capisce che i giuristi siano alla testa della borghesia che tiene il potere. È pure naturale che, essendo essi la classe preponderante nelle assemblee politiche, abbiano potuto di questo potere, abusare. Ma non è dalla funzione dei giuristi che sono derivate quelle tristi conseguenze, di cui ci siamo occupati.

Lasciatemi tornare, per un momento, senza parlare più di persone (e quindi con maggiore libertà) sopra la questione, che abbiamo di recente esaminato. Se abbiamo avuto la triste necessità di censurare colleghi, i quali avevano la qualità di giuristi, questo non è avvenuto per la loro opera di giuristi: perchè non è opera di giuristi quella di partecipare ai frutti delle liti (anzi è vietato dalla legge); non quella di fornire danaro o di servire da intermediario a chi lo fornisce, di favorire transazioni di carattere tecnico.

Questi atti possono essere compiuti da giuristi, ma anche da ingegneri, da ragionieri, perfino da medici, se ci si mettono.

Possono essere anche oneste intraprese, ma è bene che da esse i membri del Parlamento si astengano, come la Camera ne ha mostrato desiderio.

Questo ho detto per determinare esattamente il concetto del mio articolo aggiuntivo, ed anche per protestare contro la volgare interpretazione di un divieto, che potrebbe considerarsi erroneamente come una specie di prevenzione morale verso la classe dei giuristi, alla quale, ripeto, mi onoro di appartenere.

E vengo alla seconda parte dell'articolo aggiuntivo, che è assai ovvia e semplice.

Essa ha un precedente nella nostra legislazione. L'articolo 80 della legge sull'esercizio delle ferrovie dello Stato stabilisce nell'ultimo comma: « che sulla proposta dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, può il ministro dei lavori pubblici incaricare avvocati per il patrocinio di liti d'eccezionale gravità. I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tale incarico, nonchè ad essere iscritti nell'albo degli avvocati, ecc. ».

Quando si fece la legge sull'Avvocatura erariale, nel 1907, all'articolo 1º, si ammise la difesa degli avvocati del libero foro, soltanto per ragioni assolutamente eccezionali e per decreto del ministro competente, previo accordo col ministro del tesoro. È evidente che ormai meglio sarebbe estendere il divieto della legge sull'esercizio delle ferrovie a qualunque causa dello Stato: perchè il chiamare un avvocato membro del Parlamento a difendere una causa dello Stato, significa accordargli un vantaggio pecuniario, sebbene non immeritato.

Ora lo spirito della legge delle incompatibilità, è questo: che i membri del Parlamento non possano per libera scelta, per criteri discrezionali d'un ministro, essere favoriti di qualsiasi incarico straordinario, che implichi un guadagno pecuniario.

Queste sono le ragioni del mio articolo aggiuntivo. Mi si potrà opporre, forse anche autorevolmente, l'obiezione che la questione merita di essere esaminata e discussa dalla Camera, ma che non è questa la sede opportuna. E infatti il proposito dell'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari, è appunto quello di rinviarla alla futura legge sulla incompatibilità parlamentari. Ma io ho già detto la ragione che mi ha determinato a proporre questo articolo: l'approvazione dell'ordine del giorno

dell'onorevole Chiesa, il quale stabilisce delle massime di condotta che vincolano i membri del Parlamento. Indubbiamente se la Camera approvasse il rinvio proposto dall'onorevole Cavagnari, verrebbe con ciò a significare che l'ordine del giorno dell'onorevole Chiesa non ha nessuna efficacia, o quanto meno non è se non un incerto e vago passo verso una meta molto lontana. (*Commenti*).

Infatti non si può mediante un ordine del giorno della Camera creare una qualsiasi incapacità; altrimenti noi veniamo a costituire delle formule legislative le più anormali e pericolose. Gli ordini del giorno non sono che proclamazioni di massime: sono gli articoli di legge che debbono vincolare le persone. Vi è la propria coscienza, è vero, ma se si dovesse affidarci in tutto alla coscienza non ci sarebbe bisogno nè del codice civile, nè del codice penale.

Questa è la ragione per la quale non credo sarebbe meglio rimandare la questione alla futura legge delle incompatibilità. Credo invece sia urgente risolverla, anche per un altro motivo. Nell'ultima discussione spesso si è detto: pensate che il paese ci guarda; ed io ritengo che l'accettazione della formula più severa fu appunto la conseguenza della preoccupazione di quello che il paese avrebbe pensato. Ora io non credo che il desiderio del paese sia soltanto la censura, la punizione di alcune persone: le questioni purtroppo si generalizzano e involgono le istituzioni. Ciò che è molto più importante che non la censura più o meno grave inflitta ad alcune persone, è di mettere al coperto le istituzioni dai sospetti. Ora questa è opera di tale importanza, che una pronta deliberazione legislativa in questo senso a me parrebbe utilissima.

Si è anche rimproverato agli uomini di parte costituzionale liberale di non avere quella squisita sensibilità per certe questioni di interesse morale, che hanno gli uomini di altre parti della Camera. Ebbene questa volta è un liberale costituzionale, che vi propone una risoluzione, che deriva appunto da questo sentimento di squisita sensibilità per la illibatezza della reputazione di tutta la nostra vita pubblica, e soprattutto di coloro, che hanno l'onore di far parte del Parlamento. Egli spera perciò di avere il consenso non solo dei suoi amici, ma anche degli avversari. (*Vive approvazioni — Congratulations*).

Presentazione del bilancio interno della Camera.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Podestà a recarsi alla tribuna per presentare il bilancio interno della Camera.

PODESTÀ, *questore della Camera*. Anche a nome del collega onorevole Visocchi, mi onoro di presentare alla Camera il bilancio consuntivo per il 1911-12 e quello preventivo 1913-14 delle spese interne della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Questi bilanci saranno stampati e distribuiti. In fine di seduta poi, stabiliremo il giorno in cui la Camera dovrà riunirsi in Comitato per discuterli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Mango, Fraccacreta, Paniè e Venditti di recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MANGO. Mi onoro di presentare alla Camera un elenco di petizioni, sulle quali la Commissione è pronta a riferire.

FRACCACRETA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Costituzione in comune delle Isole di Tremiti (1426).

PANIÈ. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti per la istruzione classica, tecnica, nautica e normale. (1389)

VENDITTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge Distacco della frazione Ponte dal comune di Paupisi e costituzione di essa in comune. (1429).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**Si riprende la discussione sul disegno di legge:
Modificazioni alla legge elettorale politica.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che la materia delle incompatibilità parlamentari va trattata e risolta nel suo complesso e non parzialmente in occasione di ritocco alla procedura elettorale, passa alla discussione degli articoli ».

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, credo che la parola mia non sarà sospetta perchè, se vi fu uno in questa Camera, che ebbe a richiamare ripetutamente il nostro Governo

sulla necessità di procedere ad un nuovo esame della legge, che governa le incompatibilità parlamentari, quell'uno sono proprio io. (*Si ride*).

Lasciate che io mi citi un momento. In occasione della discussione della legge elettorale politica, nella tornata del 7 maggio 1912, io presentavo un ordine del giorno di questo tenore:

« La Camera, ritenendo che la nuova legge elettorale politica debba essere integrata da nuovi provvedimenti intorno alle incompatibilità parlamentari, invita il Governo a presentare un opportuno disegno di legge affinché possa essere discusso ed approvato prima della chiusura della presente legislatura ».

SONNINO SIDNEY. È più pratico cominciare a fare qualche cosa!

CAVAGNARI. Questo ho voluto ricordare per provare che io non sono sospetto. Ora è proprio necessario venire qui oggi, con questo articolo aggiuntivo, dopo che allora da parte del Governo non solo, ma da parte della Camera, si riconobbe la opportunità di differire ogni discussione intorno alla questione delle incompatibilità parlamentari, per farne oggetto di un esame a parte, di una discussione in sede propria, in sede speciale? (*Interruzione del deputato Sonnino*).

E non solo, onorevole Sonnino, la Camera si è pronunziata in questo senso, ma in altra circostanza, allorquando da parte di altri nostri colleghi si presentava un'altra proposta di legge intorno alla modificazione da farsi al disposto dell'articolo 88 della legge elettorale politica che ci governa ancora, il Governo di allora, e la Camera consentirono niente meno che nella sospensiva che fu proposta, rubandomi un po' il mestiere, dal collega onorevole Turati, e non solo nella sospensiva sulla proposta di legge, ma anche nella sospensiva riguardo al sorteggio dei deputati.

Ora io mi domando come mai in presenza di tante sospensive, si sia sentita qui, tutta in un momento, la necessità di un articolo aggiuntivo, che provvede... a che cosa? Ah! Povero untorello di articolo; non sarai tu che salverai il Paese dai Palazzi di Giustizia, nè presenti, nè passati, nè a venire! (*Vivissima ilarità*).

Non è questo che ci vuole! Onorevoli colleghi, bisogna ponderare seriamente quello che dobbiamo fare, poichè la legge sulle incompatibilità parlamentari è formata da

un complesso di disposizioni, che non possono essere prese singolarmente.

Io ho letto l'ordine del giorno dell'onorevole Eugenio Chiesa approvato dalla Camera, quando non mi trovavo presente, perchè non prevedevo la votazione a quell'ora, e non mi par proprio che vi fosse bisogno di estrinsecarlo in un articolo di questa fatta... (*Interruzioni del deputato Salandra*).

Onorevole Solandra, io sono amico delle incompatibilità; e stia sicuro che quando si tratterà del merito sarò con lei, e più feroce di lei (*Si ride*) a questo riguardo; ma io intendo che esse siano discusse complessivamente e non singolarmente e quasi in modo frammentario, perchè non mi pare serio!

Andiamo dunque adagio con questo procedere impulsivo, che non dà significato di serietà ai nostri atti, tanto più che non dubito affatto che ella, onorevole Salandra, non sia stato ispirato da sentimenti corretti, perchè la conosco troppo per emettere un giudizio diverso.

Ma lo stesso onorevole Chiesa, in quell'ordine del giorno, invita il Governo a provvedere. Ora io posso supporre che per un momento ella abbia dovuto fare perfino la ipotesi, che le auguro di buon augurio, di essere al Governo, per assumere questo compito, perchè l'onorevole Chiesa invita il Governo... (*Interruzione del deputato Salandra*).

Ora vuol mettere in mora il Governo per 24 ore? Eh via! Non è una cosa seria, ed io mi aspettavo qualche cosa di più dalla di lei sapienza e dalla di lei ponderatezza, onorevole Salandra! (*Si ride*).

Ma vi è proprio bisogno di una disposizione speciale per escludere questi nostri colleghi dal partecipare a questo o a quest'altro atto? Ma fa o non fa parte, ciò che è contenuto in questo articolo aggiuntivo, che credo resterà allo stato di buona intenzione, di quel complesso di conclusioni che la Camera ha approvato, facendo proprie le conclusioni della Commissione d'inchiesta? Ora, perchè le volete staccare? V'è proprio Annibale alle porte? (*ilarità*)... Poveri deputati avvocati!... (*ilarità*) Ve lo dico io che non sono sospetto, perchè ve l'ho già ripetuto molte volte che i clienti hanno fatto ragione della mia abilità fin da principio, e con una pregiudiziale mi hanno messo fuori ruolo... (*ilarità*); ma proprio credete che il Paese lo piglierà sul serio quest'affare? Io non lo posso credere!...

SALANDRA. E allora è meglio che andiamo via. Mi scusi, ma questo che dice non mi par degno di lei...

CAVAGNARI. Senta, onorevole Salandra, io non vorrei affermare cosa che suonasse sgradita a lei; ma debbo dire come il marchese Colombi, che le cose si fanno o non si fanno. Facciamo quindi le cose, ma facciamole seriamente.

Ripeto, queste conclusioni bisogna prenderle complessivamente, non alla spicciolata!

Credete proprio che gli echi di ciò che è successo, delle nostre dolorose, ma savie deliberazioni, non attutiranno anche le vociferazioni, se ce ne fossero, di quelli che non avessero ancora inteso la lezione?

Non parlo dell'ambiente nostro, ma parlo di fuori, s'intende.

Voi vedete che siamo troppo freschi, siamo ancora pendenti... (*Viva ilarità*)... lasciatemi dire: siamo ancora in tempo d'istruttoria. E volete già portare una sanatoria? Lasciamo andare! Io non potrei sottoscrivere, pur essendo, come ho detto, d'accordo con l'egregio collega proponente nel merito.

Vorrei dunque pregare il collega onorevole Salandra di rinunciare a quest'articolo aggiuntivo, e di rinunziarvi perchè io non posso credere che la Camera possa dividere il suo pensiero, il suo concetto, consentendo in quest'aggiunta, che tiene incastrato, come dice una frase che vedo qui in un giornale cittadino, un disegno di legge il quale si occupa della parte, dirò così, meccanica della procedura elettorale.

La legge sulle incompatibilità parlamentari richiede un esame profondo, perchè ha bisogno di una riforma, e di una riforma ben pensata; ma appunto per questo bisogna dare a chi di ragione il tempo di pensare.

Io non sono uno dei più schivi o di quelli che si fanno pregare parecchio; e se oggi o domani il Governo fosse ritardatario, proporrei di metterlo in mora e di provvedere anche coll'iniziativa parlamentare; ma proprio all'indomani di un voto della Camera, francamente io non saprei sottoscrivere ad una proposta, che verrebbe a togliere a questo voto il suo valore.

Non entro nel merito del disegno di legge, quantunque ne abbia parlato quando si discuteva il progetto generale, ed abbia anche allora avuto occasione di fare qualche

osservazione specialmente in merito a questa procedura, la quale oggi pare, anzi è, bisognosa di una qualche riforma.

Anche lì, abbiamo precipitato un po', e bisogna ritornarvi su. Vedete dunque che occorre ponderare sempre bene.

A me pare che, nonostante qualche piccolo difetto, la legge troverà buona e completa esecuzione. Ma in certe parti mi ha fatto sovvenire di quei contadini che fabbricano le casette e quando sono al tetto si ricordano di aver dimenticato la scala e non sanno che strada fare per andare a casa e finiscono col passare per la finestra.

Ciò è accaduto a noi. Ed è per questo che dobbiamo votare delle riforme. Ma quel che più mi preme è di pregare ancora una volta l'onorevole Salaandra di rinunciare al suo articolo aggiuntivo; e nel caso che egli vi insistesse, io vorrei pregare il Governo e la Commissione, di rimandarlo non dirò a vita migliore, ma a miglior tempo, più stagionato e più ponderato, e allora faremo opera completa; e se a qualche cosa valgono e possono valere i provvedimenti legislativi contro la malizia umana, vedremo di non mancare al nostro dovere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggiorino Ferraris.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come hanno riconosciuto quasi tutti gli oratori che hanno parlato, questa legge non è una legge organica, che debba modificare in qualche modo il sistema elettorale. È una legge di piccoli ritocchi, che una maggiore meditazione sul modo di votazione ha consigliato di adottare riguardo a questa procedura elettorale non facile a disciplinare; trattandosi di far votare gli analfabeti, assicurandoci nello stesso tempo che essi sappiano quello che votano, e che il loro voto sia segreto e quindi indipendente. Questo problema non è di facile soluzione. Io avevo proposto un metodo di votazione diverso da quello che fu poi adottato; ma accadde che non ho trovato uno che lo trovasse buono. Tutti indistintamente ritennero che quel metodo da me proposto aveva ogni specie di difetti: non obbligava l'analfabeta a saper distinguere il nome per cui votava sulla scheda; rendeva obbligatorio il sistema delle candidature dichiarate; toglieva la libertà all'elettore, negli ultimi giorni, di

scegliersi un candidato che gli fosse simpatico, costringendolo a votare per uno dei candidati dichiarati quindici o venti giorni prima. Insomma non trovai allora uno che lo approvasse! (*Commenti — Approvazioni — Interruzione del deputato Pantano*).

Non ho avuto il piacere di parlare con l'onorevole Pantano; ma quelli che vennero a parlarmi erano di quel parere. (*Interruzioni*). Io parlo del principio.

Ma quando poi fu proposto un altro sistema ed io lo ebbi accettato, allora, apriti cielo! Questo sistema era pessimo ed era l'ideale quello che prima avevo proposto! (*Approvazioni — Si ride*).

Questo è ciò che storicamente avvenne.

La verità vera è che trovare un sistema perfetto che risolva questo problema: dati degli elettori analfabeti, fare in modo che sappiano per chi votano; votino in modo assolutamente segreto e non siano in nessun modo, nè diretto nè indiretto, soggetti a corruzione o alla violenza, è cosa difficilissima. Ad ogni modo il sistema fu adottato dal Parlamento; tutti i preparativi per poter procedere alle elezioni partono da questo concetto; quindi ormai sarebbe cosa accademica, e lo riconobbero gli oratori che hanno parlato, ritornare a discutere circa il fondamento della procedura elettorale.

L'onorevole Alessio ha detto: sono sicuro che questa procedura sarà cambiata.

Io credo, se ho da dire la verità, che sarà un bene che ogni due o tre legislature si cambi la procedura elettorale. Otterremo il risultato di obbligare a cercare altre frodi; perchè non ci nascondiamo che qualunque sistema, con la sottigliezza d'ingegno dei nostri maneggiatori di elezioni, lascerà qualche lato scoperto. Quindi se si cambierà la procedura, sarà la rovina di quel manuale del perfetto imbrogliatore, di cui ha parlato una volta l'onorevole Buonanno, ed obbligherà a studiarne un altro. (*Si ride*).

Ora ciò che proponiamo con questo disegno di legge è di perfezionare, fin dove è possibile, il sistema che è stato adottato dal Parlamento.

Qui ci troviamo di fronte a diversi emendamenti, e siccome nella discussione generale, più che un dibattito di principi si è svolta una serie di emendamenti, io, passando sopra alla forma ordinaria di una discussione generale, entrerò ad esaminare questi singoli emendamenti che sono stati presentati.

L'onorevole Turati ha principalmente parlato della questione degli emigranti; questione che è stata ampiamente discussa, quando si trattò della discussione generale e degli articoli della legge attualmente in vigore.

L'onorevole Turati dice: questa forma della legge considera come emigrato colui che si è fatto rilasciare il passaporto per l'estero con esenzione di tassa, cioè dichiarando ad un ufficio pubblico la sua intenzione di emigrare.

Ora, qualunque sia la forma del testo della legge, certo è che l'emigrante quando si presenta, è iscritto in un elenco di elettori che gli dà diritto senz'altro di votare.

La ragione principale di questa disposizione fu di evitare delle frodi che su larghissima scala si erano fatte.

Gli emigranti non tornavano, ma incaricavano qualcuno di andare a votare a loro nome; e questa evidentemente era una frode delle più gravi.

In qualche caso potrà darsi, onorevole Turati, che queste frodi possano andare a beneficio di qualche partito a cui l'emigrante appartiene; ma è assai più probabile che il voto di questi emigrati sia comprato.

Qui di, i provvedimenti che si sono presi, per evitare questa sostituzione, sono nell'interesse generale di tutti, non nell'interesse di un partito più che dell'altro, e danno l'assicurazione assoluta che l'elettore si presenti personalmente a votare senza incontrare nessuno ostacolo.

Aggiungo poi, e mi pare che l'abbia riconosciuto lo stesso onorevole Turati, che ora sarebbe impossibile modificare la formazione delle liste elettorali per questa volta. L'onorevole Turati domanda che si perfezioni la legge per un'altra volta; ma io ammetto, con l'onorevole Alessio, che la esperienza ci suggerirà più di un perfezionamento da introdurre, e non vedrei la ragione di determinare fin d'ora il procedimento per un'altra legislatura.

Lasciamo questo lavoro futuro a coloro che verranno in quest'aula in base alla nuova legge, ed avranno imparato quali sono i difetti della procedura. Credo che voler provvedere fin d'ora sarebbe opera perfettamente inutile per adesso, e probabilmente molto imperfetta in quanto si riferisca alle elezioni future.

L'onorevole Turati ha osservato, in secondo luogo, che nei collegi divisi in sezioni conviene stabilire che vi sia presso a poco una divisione uguale degli elettori fra

tutte le sezioni. Egli però, in fondo al suo ordine del giorno, ammette un'eccezione, quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità la rendano necessaria. Ora, questa divisione in sezioni, in molti comuni d'Italia, è stabilita per impedire che gli elettori debbano recarsi a votare troppo lontano. Nel mio stesso collegio c'è un comune che ha una frazione lontana sei ore di cammino. Quindi logicamente si deve fare in modo che ciascuna frazione abbia la sezione sua; così, una sezione potrà essere di due o trecento elettori, un'altra più grande, di sette o ottocento; ma tutti si iscrivono e si fanno votare dove abitano. Perchè, se pretendiamo, con una divisione proporzionale delle sezioni, che l'elettore debba percorrere sette o dieci chilometri per andare a votare, avremo per risultato che non vi andrà. E qui cade in acconcio la seconda obiezione, preveduta anche dall'onorevole Turati; cioè, che siccome ormai questa divisione in sezioni è stata fatta quasi dappertutto, sarebbe un lavoro grandissimo doverla ora correggere.

D'altra parte, volendo un numero stragrande di sezioni, si renderebbe quasi impossibile ad alcuni comuni di trovare il locale. Vi sono comuni di 4 o 5 mila abitanti, interamente rurali, ove non esistono sale per votare, ed è difficile trovarne. Quindi se in qualcuno di quei comuni aggiungessimo 5 o 6 sezioni, bisognerebbe far votare sotto le tende, perchè non sarebbe possibile trovare tanti locali chiusi e sicuri da ogni violenza. Non bisogna dimenticare anche le difficoltà di ordine materiale!

L'onorevole Turati aggiungeva finalmente che gli elettori devono essere disposti nelle liste per ordine alfabetico, come del resto si pratica sempre. Ma se lo scrivessimo anche nella legge a pena di nullità, qualora il segretario che compila gli elenchi non osservasse precisamente l'ordine alfabetico, sorgerebbe una eccezione che potrebbe essere considerata come causa di nullità di una elezione, e darebbe luogo ad una infinità di contestazioni. Siccome, però, si deve fare l'appello e si fa per ordine alfabetico, risulta che le liste, secondo anche le prescrizioni che si sono date, sono compilate in ordine alfabetico.

E procedo ad esaminare gli altri emendamenti nello stesso ordine in cui sono stati presentati.

L'onorevole Turati ha insistito sull'aggiunta che propone all'articolo 95.

In sostanza, vorrebbe per legge discipli-

nare anche la procedura davanti alla Giunta delle elezioni. Ora io credo che qui c'è di mezzo una questione costituzionale, perchè lo statuto fondamentale del Regno stabilisce che ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri. Poi, così il Senato come la Camera determinano, per mezzo di un regolamento interno, il modo secondo il quale abbiano da esercitare le proprie attribuzioni.

Io credo che la Camera debba mantenere fermo questo principio: che essa sola, e non anche l'altro ramo del Parlamento, deve giudicare come abbia a funzionare la Giunta delle elezioni, perchè, se regolassimo questa materia con una legge, autorizzeremmo necessariamente l'altro ramo del Parlamento a modificarla, e cioè a ingerirsi nel modo come la Camera dei deputati esercita le sue attribuzioni. (*Approvazioni*).

Secondo me, è essenziale questo principio fondamentale: che le due assemblee sono sovrane, e che i regolamenti interni di ognuna di esse hanno forza di legge per sè, perchè emanano direttamente dallo statuto fondamentale del Regno.

TURATI. E allora modifichiamo l'articolo 95, che risolve questa questione a metà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non risolve che la parte che riguarda il modo col quale chi vuole fare una protesta, la manda; ma in nessuna maniera il funzionamento. È cosa assai diversa.

Del resto, anche la sua redazione darebbe luogo facilmente a delle critiche. Per esempio, colui che presenta un reclamo, deve farlo autenticare dal sindaco del comune dove ha domicilio. Supponga che quel sindaco sia di partito contrario a lui, probabilmente egli si rifiuterà di autenticare la firma. Non c'è ragione di vietare che la faccia omologare anche da un notaio.

Poi, l'obbligo che: « all'originale autenticato dovranno unirsi e farsi immediatamente seguire due copie conformi, per l'eventuale comunicazione ad altre parti interessate ».

Ma è poi obbligato a fare questa comunicazione alle parti interessate? A quali? Tutto questo è taciuto (*Interruzione del deputato Turati*): o si scrive tutto nella legge, o non si scrive nulla. Io ritengo che costituzionalmente si debba scrivere niente.

L'onorevole Alessio ha proposto tre emendamenti.

Col primo, all'articolo 79, vorrebbe che l'elettore possa, invece di mettere nella bu-

sta un cartellino stampato, metterci un cartellino scritto di sua mano. Come è stato osservato immediatamente dalla Camera, questo non può servire che per gli elettori che sanno leggere e scrivere. Ma colui che sa leggere e scrivere è certamente persona così intelligente che vede quale è il cartellino che vuole votare; e abbiamo stabilito tanti di quei mezzi di procurarsi le schede di tutti i candidati, che non c'è pericolo che una persona che sa leggere e scrivere si trovi imbarazzata a farsi dare la scheda. E d'altronde, se ammettiamo il principio che le schede possano essere scritte o stampate, veniamo a creare una quantità di mezzi di riconoscimento del voto, il che è assolutamente pericoloso. Nella legge abbiamo cercato di evitarlo in tutti i modi, e si è stabilito che la scheda sia stampata, perchè non vi sia alcun segno di riconoscimento. Lo scrivere a mano le schede, in diversi casi, può essere un modo per essere sicuri che un tale abbia votato come aveva promesso di votare.

E vengo ad un'altra questione proposta come emendamento dall'onorevole Alessio, ma trattata anche ampiamente dagli onorevoli Sichel e Turati, cioè alla questione del tempo per votare.

Nel fare le leggi di procedura e specialmente di procedura elettorale, credo che una delle prime cose sia tenere presenti quali sono i casi più gravi e, diciamo pure, anche più numerosi di frode, che sono avvenuti.

Ora, il modo di frode più pericoloso è il cambiamento della scheda in un periodo di tempo nel quale le urne non sono sotto la vigilanza dell'ufficio e del pubblico. L'onorevole Alessio propone che, se alle 20, si trovano ancora elettori nella sala, si rimandi all'indomani alle ore 7 la votazione. Lascerebbe così undici ore di tempo, a commettere delle frodi nei luoghi ove queste sono già abituali; ed è facile prevedere che tale abitudine si estenderebbe a molti altri posti: si darebbe, cioè, tempo per aprire le urne, cambiare le schede ed avere così una votazione tutt'altro che sincera.

Quando si è discussa la legge, si è stabilito come principio fondamentale, che se si vogliono evitare non le piccole ma le grosse frodi, le operazioni elettorali non s'interrompano mai, finchè non sia avvenuta la proclamazione dell'esito della votazione. Ora si teme che non si riesca a votare. Ma teniamo calcolo che nelle elezioni che si fecero finora, l'elettore doveva scrivere il

nome del candidato; e noi sappiamo quanto tempo impieghino a scrivere coloro che, pur non essendo analfabeti, sanno scrivere soltanto il nome, ma non hanno la consuetudine di adoperare la penna. Impiegano un tempo lunghissimo. Ebbene nella più gran parte delle sezioni, dove non c'era mala fede o ostruzionismo artificiale, alle 16 era tutto finito e si sapeva il risultato.

TURATI. Con cento iscritti al massimo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Erano 400 in via ordinaria. E c'era una prima lunghissima votazione per costituire l'ufficio, e poi bisognava preparare tutto l'occorrente per la votazione. Eppure alle 16 era tutto finito.

Ma se ammettiamo il principio di non stabilire alcun termine alla durata della votazione, ritenga la Camera che riapriamo la porta a due battenti alle peggiori frodi. Questo metodo della protrazione delle operazioni elettorali era il più primitivo, ma il più sicuro per cambiare completamente la volontà degli elettori. Ricordo un collegio in cui si trovò modo di votare tutta la domenica e poi il lunedì e i giorni successivi fino al venerdì.

PRESIDENTE. Una volta la votazione durò tredici giorni, onorevole presidente del Consiglio! (*Ilarità*). È scritto in una relazione dell'onorevole Romanin-Jacur. (*Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le leggi non possono essere fondate sul caso di uno ostruzionismo artificiale. La legge deve essere fatta per i casi di votazione normale e col proposito di impedire le frodi più gravi. Ora frode più grave di quella di cambiare interamente tutti i voti nell'urna, non ci può essere. Altro che corruzione per compera di voti! Ma si compra in massa il deputato nuovo! (*Ilarità - Commenti*).

Il presente disegno di legge semplifica molto, perchè riduce intanto il tempo dell'appello a mezzogiorno, e lascia otto ore di tempo libere, ossia tre ore e mezzo di più di quello che non fosse prima.

L'onorevole Sichel dice: ma potreste accertare il nome degli elettori presenti nell'aula, per evitare le contestazioni se uno era presente o no, facendo consegnare subito i certificati di iscrizione. Ma chi vi assicura che colui che ha consegnato il certificato non se ne vada e metta un altro al suo posto? Il certificato d'iscrizione va presentato *illico et immediate*...

SICHEL. L'elettore deve essere conosciuto dal seggio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...va presentato al momento della votazione dall'elettore, altrimenti si aprirà la porta ad un'altra serie di frodi. Ritenga l'onorevole Sichel che, in materia elettorale, le fantasie sono molto fervide, e quando crediamo di aver chiuso una porta, in fatto ne apriamo due, e, quando il certificato è stato consegnato, è assai difficile riconoscere l'elettore.

Del resto, ora che si è soppressa la formalità della costituzione dell'ufficio, che l'elettore non dovrà più scrivere la scheda, ma non avrà da fare altra operazione che quella d'infilare un cartoncino in una busta, molto tempo sarà risparmiato. Per quanto noi crediamo che l'analfabeta sia una persona non intelligente, non dobbiamo poi confonderlo col perfetto cretino; se ci fosse un individuo di intelligenza così corta da non arrivare nemmeno a questo grado di sapienza da riuscire a mettere in una busta un foglio di carta, anche se il suo voto sarà nullo, non sarà una grande disgrazia, perchè non sarà certamente un voto troppo illuminato.

E ve go ora all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Salandra.

Martedì scorso, cioè pochi giorni fa, la Camera ha votato un ordine del giorno così concepito:

« La Camera afferma il principio che i membri del Parlamento non debbano interporre i loro uffici per transazioni nelle quali sia interessata l'Amministrazione dello Stato, e invita il Governo a presentare un disegno di legge che sancisca l'incompatibilità dei membri del Parlamento all'esercizio professionale nelle controversie che interessano essenzialmente il patrimonio dello Stato ».

L'onorevole Salandra ha detto che quest'ordine del giorno è stato votato da pochi deputati che erano nell'aula; ma esso è stato votato regolarmente, e quindi non possiamo fare questa discriminazione.

Dunque c'è un voto della Camera di quattro o cinque giorni sono, che dà al Governo il mandato di proporre un disegno di legge. Il Governo adempirà a questo mandato; ma non credo che si possa improvvisare in materia così difficile a disciplinare, come potrò dimostrare fra poco.

Ma poi la legge che stiamo discutendo non ha nulla di comune con la questione delle incompatibilità: è una legge di pro-

cedura, che è urgentissimo di avere approvata. E poichè l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Salandra non riflettere solamente i membri della Camera, ma anche quelli dell'altro ramo del Parlamento, è evidente che il Senato studierebbe a fondo tale materia, per vedere se i termini nei quali fosse stata votata rappresentassero veramente ciò che si crede di dover fare. Quindi ci sarebbe molta probabilità che questa legge, che ha carattere di grande urgenza, non potesse essere approvata dall'altro ramo del Parlamento in tempo utile, il che darebbe luogo a conseguenze poco favorevoli.

Ma poi, quando la Camera, a cinque giorni di distanza, ha dato il mandato al Governo di fare una cosa, è perfettamente regolare che l'iniziativa parlamentare si faccia avanti, tolga il passo al Governo e dica: ci passo io?

D'altronde, fra poco ci sarà una Camera la quale sarà fondata sopra un corpo elettorale profondamente cambiato: cioè, un altro corpo elettorale di otto milioni di elettori, che manderà alla Camera altri deputati; non vi pare logico di attendere che questi che sorgono dal suffragio universale siano essi quelli che dovranno regolare la loro condizione, e non questa Camera uscita da un corpo elettorale che per legge è stato distrutto? Io credo che sia molto più regolare che la Camera nuova debba provvedere a questa materia.

Ripeto che non è facile, d'altra parte, improvvisare in questa materia.

L'onorevole Salandra proibirebbe ai membri del Parlamento di ingerirsi in qualunque modo, diretto o indiretto, a fine di lucro, nei contratti con lo Stato. Quindi se fosse loro proibito di ingerirsi nei contratti con lo Stato, la medesima proibizione dovrebbe estendersi a fare essi stessi un contratto con lo Stato. Supponiamo che ad un deputato, per un'opera pubblica, si dovesse espropriare un pezzo di terreno; egli per forza dovrebbe fare un contratto con lo Stato; dovrebbe forse egli dare le dimissioni prima? (*Commenti — Interruzioni*). Dal modo come è scritto l'articolo dell'onorevole Salandra si potrebbe arrivare anche a questo... (*Commenti — Interruzioni*).

Dunque è pericolosissimo improvvisare in questa materia; e il testo dell'onorevole Salandra è tale che darebbe luogo a delle controversie assai gravi, mentre in questo campo bisogna essere chiarissimi.

Io credo che nemmeno questo sia sufficiente. Credo che ci saranno altri casi da provvedere, in cui il pericolo può essere anche maggiore che quello di una ingerenza diretta in una controversia o in un contratto.

Io quindi pregherei l'onorevole Salandra di non insistere per la votazione di questo articolo aggiuntivo. Ha obiettato l'onorevole Salandra: ma, se la Camera non approva questo articolo aggiuntivo, con ciò implicitamente revoca l'ordine del giorno. Questo ragionamento assolutamente non è esatto, perchè il voto della Camera è nel senso che il Governo debba presentare un disegno di legge; e l'invito a presentare un disegno di legge non è annullato dal fatto che la Camera non accetta l'iniziativa parlamentare. La Camera può dire: io ho dato questo mandato al Governo e non intendo di approvare l'iniziativa parlamentare. Quindi io prego l'onorevole Salandra di non insistere.

In ogni caso, pregherei la Camera di non approvare l'articolo aggiuntivo, perchè rischierebbe di compromettere l'approvazione rapida di questo disegno di legge. Esso non fa che correggere alcune parti della legge nuova. Approvare questo disegno di legge è una vera necessità, se si vogliono fare le elezioni con una garanzia maggiore. Con ciò credo di aver risposto alle obiezioni principali che sono state fatte. Ripeto che è una legge che corregge alcuni punti della legge nuova: non è una legge che modifichi quella profondamente; e sarebbe un male il farlo, e in molte parti non sarebbe possibile, perchè verrebbe a distruggere tutto il lavoro della formazione delle liste che si è compiuto.

Io non voglio con ciò sostenere che tale procedura eviterà qualunque frode, ma credo che noi siamo arrivati all'ultimo grado di formalità possibile per vedere di evitarle. Perchè bisogna anche evitare la esagerazione contraria: stabilire tante di quelle formalità che diventi poi difficile avere una elezione valida. E molte volte una formalità inutile apre la via ad altre frodi.

Quindi pregherei la Camera di voler limitarsi ad approvare questi ritocchi alla legge, che corrispondono a voti universalmente fatti, perchè si desse maggior agio agli elettori di votare, e si togliessero alcuni inconvenienti che potevano verificarsi nella esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole presidente del Consiglio, ella non accetta nes-

suno degli articoli aggiuntivi di cui ha parlato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non potrei accettarli.

PRESIDENTE. Vi sarebbero anche due proposte di aggiunta, una dell'onorevole Maggiorino Ferraris all'articolo 65 ed una dell'onorevole Valvassori-Peroni all'articolo 86.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ne parleremo nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murri.

Voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Dovevano chiederla prima. Oramai ho dato facoltà di parlare all'onorevole Murri.

Parli, onorevole Murri.

MURRI. Nella relazione non mi ha persuaso il periodo che riguarda l'articolo 86, e precisamente il caso della scheda nulla, qualora il contrassegno non risponda al nome del candidato.

Nella relazione sono detti i motivi per i quali il Governo e la Commissione sono venuti nella determinazione che il nome del candidato prevalga sul contrassegno; ma mi permetto di richiamare l'attenzione del presidente del Consiglio e della Commissione sopra un inconveniente che investe, direi quasi, la facoltà, che diamo all'elettore analfabeta, di votare. La ragione accennata nella relazione è che il contrassegno è la parte sussidiaria della scheda, mentre la parte essenziale è costituita dal nome del candidato. Ora io non veggo perchè parte essenziale debba essere il nome del candidato, quando il numero degli elettori analfabeti supera il numero di quelli alfabeti. Perchè si dice che gli elettori i quali oggi sono circa 3 milioni, diventeranno 8 milioni. Ora mi pare che debba prevalere quel modo di designare il candidato, il quale riesca più facile pel maggior numero d'elettori.

Aggiunge poi la relazione che, se si deve tutelare la facoltà dell'elettore analfabeta, di dare il proprio voto con coscienza, bisogna tutelare anche la facoltà dell'elettore che sa leggere. Ma io dico: l'elettore che sa leggere, non corre nessun rischio. Quando egli sa che il contrassegno prevale sul nome scritto, egli ha modo di vedere quale sia la scheda che abbia il contrassegno corrispondente al suo candidato.

D'altra parte, vorrei che il presidente del Consiglio e la Camera pensassero che

l'elettore analfabeta non ha facoltà di scegliere la sua scheda; egli può essere tratto in inganno dal contrassegno che vede indicato nella scheda.

Per questo motivo, sul quale non insisto, vorrei pregare il Governo di vedere se non fosse il caso di dare al contrassegno la prevalenza sul nome.

Trattandosi di scelta fra metodi grafici, ed essendocene uno solo adatto egualmente per gli analfabeti e per coloro che sanno leggere, mi pare che si debba dar modo a ciascun elettore di poter chiaramente, senza dubbi, senza esitazioni, distinguere la scheda del candidato pel quale egli vuol votare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che sarebbe molto pericoloso stabilire che il contrassegno abbia la prevalenza sul nome. Intanto ci sono contrassegni che somigliano. È stato citato il caso di due nostri colleghi che si somigliano tanto, che l'elettore probabilmente dal ritratto non distinguerebbe quale dei due sia il candidato che egli voglia. (*ilarità*). Mi pare che l'onorevole Sonnino citasse questo caso.

Osservo poi che si potrebbe, a scopo di frode, fare contrassegni alquanto simili. Uno farà una lepre con una gamba alzata o piegata; un altro la farà un po' diversa, e si annulleranno tutte le schede che avranno quel contrassegno alterato. Il nome e il cognome della persona servono ad indicare la persona.

D'altronde, onorevole Murri, poco fa, ha sentito quanti deputati avrebbero preferito la scheda come io l'avevo proposta. Quella scheda che ora tutti trovano buona, prima la trovavano pessima. Bisognava che l'elettore sapesse distinguere il nome dell'individuo per cui votava.

Non bisogna confondere la parola analfabeta con la parola cretino. Un individuo che non riesca a distinguere quelle poche lettere dell'alfabeto che significano un nome piuttosto che un altro, sarebbe assolutamente mancante d'intelligenza. Ora noi, specialmente nei contadini, abbiamo gente intelligentissima, la quale non saprà scrivere; ma non è così facile a farsi dare ad intendere una cosa per l'altra.

D'altronde, sarebbe strano che, perchè in una scheda c'è un contrassegno esatto e c'è un nome completamente diverso, si dica: questo nome non è il vero; il vero è quello

indicato da questa rosa, da questo simbolo che è stato stampato. Urterebbe contro il senso comune il dare la preferenza al contrassegno sul nome e cognome.

SONNINO SIDNEY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Sonnino, è stata già chiesta la chiusura della discussione.

SONNINO SIDNEY. Per chiedere un semplice schiarimento su quanto ha detto l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Parli pure.

SONNINO SIDNEY. Sono d'accordo con l'onorevole presidente del Consiglio, che sarebbe pericoloso e causa d'inconvenienti determinare che il contrassegno debba avere assolutamente la prevalenza sullo stampato, ed egli ne ha indicato la ragione; ma non vorrei che le parole dell'onorevole presidente del Consiglio fossero citate da Giunte od altri nel senso inverso, cioè che il nome stampato debba avere la prevalenza sul contrassegno. Quando il contrassegno non corrisponde al nome, evidentemente c'è qualche inganno, ed allora secondo lo spirito della lettera della legge la scheda dovrebbe esser nulla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Murri sosteneva questa tesi: che quando c'è discordanza, nel caso che si commettesse una frode e si facessero delle cartoline fraudolenti mediante il nome del candidato e il contrassegno, si dovesse tener conto del contrassegno. Io dissi, no: è il nome che ha un valore maggiore del contrassegno. Ma per disposizione esplicita della legge, se il contrassegno non è posto sul nome che deve indicare il contrassegno stesso, se vi è discordanza, la scheda è nulla. Su questo punto non vi può esser dubbio.

Voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto a partito.

(È approvata).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHANZER, *relatore*. Come ha detto benissimo l'onorevole presidente del Consiglio, non è questa una legge che sollevi delle questioni di principio; è una legge che tende a colmare alcune lievi lacune, a correggere

qualche imperfezione del testo unico e soprattutto a rendere più ordinato e tranquillo lo svolgimento delle operazioni elettorali, proporzionando meglio il tempo in relazione alle diverse formalità da compiere: è perciò che la discussione generale di questa legge si è risolta in una specie di delibazione dei diversi emendamenti. E poiché l'onorevole presidente del Consiglio, con la sua consueta esattezza e lucidità, ha già largamente falciato in questo campo e risposto a tutti gli oratori, mi dispenserò dal ripetere dichiarazioni che non potrei fare se non meno bene di quel che egli ha fatto, riservandomi invece di discutere più particolarmente quando verremo all'esame degli articoli.

Soltanto vi è qui una questione centrale, che soprattutto attira l'attenzione dei nostri colleghi, la questione della sufficienza o meno delle ore assegnate alla votazione; e permettete che su questa questione io m'intrattenga un poco in sede di discussione generale.

Le maggiori preoccupazioni vertono intorno alle conseguenze della disposizione con cui la nuova legge ha consentito di aumentare il numero degli iscritti nelle sezioni da 600 ad 800. E molti temono che, anche con la modificazione introdotta dal disegno di legge, concordato tra Governo e Commissione, il tempo per la votazione non sia sufficiente.

Ora, onorevoli colleghi, innanzi tutto è da notare che non è da credere che le sezioni con 800 elettori siano la parte maggiore. Ho voluto per conto mio fare una piccola indagine statistica sopra dodici importanti provincie del Regno, per vedere quali risultanze si avevano.

Le provincie, che ho esaminato, sono: Ancona, Bari, Caserta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Palermo, Perugia, Roma, Torino e Venezia. Ebbene i collegi elettorali di queste dodici provincie hanno 4,395 sezioni. Ho voluto fare la distinzione di queste sezioni secondo il numero degli elettori iscritti cominciando da sezioni, che vanno fino a 200 iscritti, poi da 200 a 300, da 300 a 400 e così via. Ebbene, ho avuto questo risultato, che sopra 4,395 sezioni ve ne sono 537, che hanno da 700 a 750 elettori iscritti, e ve ne sono soltanto 510, che hanno da 751 ad 800 elettori iscritti. Vi sono poi 187 sezioni con soli 200 elettori; 329 con soli 300; 404 con soli 400; 625 con soli 500; 803 con soli 600; infine 1000 con un numero di elettori da 600 a 700.

Ma, a prescindere da questa considerazione, ve ne è un'altra, di cui bisogna tener conto. Dal numero totale degli iscritti bisogna detrarre da un lato gli emigrati, i quali sono iscritti in un elenco speciale, e dall'altro coloro, per i quali è sospeso l'esercizio del diritto elettorale a termini dell'articolo 15 della legge. Aggiungete che bisogna anche togliere coloro, che, pur non essendo emigrati, sono assenti perchè malati, o in altro modo impediti, e vedete che in tutti i collegi c'è una notevole proporzione di elettori, che non prende parte alla votazione. Occorre anche tener conto dell'astensionismo del quale dirò una parola in seguito.

Quale è stata la frequenza dei votanti nelle ultime cinque elezioni generali? Nel 1896 il 59 per cento degli iscritti; nel '97 il 58.5; nel '900 il 58.3; nel '904 il 62.8; nel 909, anno in cui si è raggiunta la massima percentuale di votanti, il 65.3. È da notare che in alcune regioni più progredite del Regno, come il Piemonte e la Liguria, la percentuale è stata al di sotto del 65 per cento; in qualche altra regione è stata superiore alla media, come nelle Puglie, dove ha raggiunto il 74 per cento.

Ora quali previsioni si possono fare intorno alla percentuale degli elettori nelle elezioni a suffragio allargato? Certo, non si possono fare previsioni sicure ed è sempre pericoloso il fare delle profezie, ma vi sono alcune ragionevoli considerazioni, che permettono di ritenere che vi sarà una considerevole diminuzione nella percentuale dei votanti.

Chi sono i nuovi elettori?

Essi non appartengono alla media, e neppure alla piccola borghesia e neppure, prevalentemente, al proletariato delle città, ma soprattutto ai contadini, sono gli agricoltori, gli uomini rimasti finora silenziosi, che si avanzano alla ribalta politica.

Questi elettori, certamente, in gran parte ancora non hanno la coscienza del diritto che è stato loro conferito. Questi elettori ancora non sono irreggimentati dai diversi partiti, e quindi è da ritenere che vi sarà fra essi una considerevole percentuale di astensionisti.

E ne abbiamo la riprova nelle esperienze degli altri paesi. Anche negli altri paesi, nei collegi dove prevale l'elemento rurale, la percentuale dei votanti è relativamente bassa.

A prescindere da quello che è accaduto in Austria prima dell'introduzione del suf-

fragio universale, quando vi era la Curia dei contadini che presentava sempre la percentuale più bassa, abbiamo ancora oggi, il che è caratteristico, che la percentuale dei votanti nei cantoni rurali della progredita Svizzera, dove, fra le altre cose, tutti sanno leggere e scrivere, è fra il 40 e il 50 per cento degli elettori iscritti. Ed in Austria, e questa è una cifra per noi molto interessante, dopo l'introduzione del suffragio universale, nelle provincie italiane soggette a quell'Impero, è risultato che la percentuale dei votanti è stata del 54 per cento.

Ma vi è un'altra considerazione molto importante di cui conviene tener conto: colla nuova legge noi abbiamo introdotto un nuovo istituto, l'istituto della iscrizione d'ufficio. Abbiamo fatto la leva in massa degli elettori.

Prima esisteva la iscrizione d'ufficio, ma era soltanto facoltativa, e, praticamente, che accadeva? Che si iscrivevano solo coloro che domandavano di essere iscritti; per conseguenza tutti gli elementi astensionisti rimanevano fuori delle liste.

Invece con la leva in massa degli elettori che abbiamo fatto? Abbiamo messo nelle liste tutti, senza distinzione, gli elettori, quindi anche gli elementi astensionisti che prima non si facevano inscrire, e di qui viene che certamente la percentuale dei votanti, nei comizi a suffragio universale, sarà minore.

Ed abbiamo avuto la conferma della efficacia dell'istituto della iscrizione d'ufficio in ciò: che mentre nella relazione ministeriale dell'anno scorso, si prevedeva che il corpo elettorale da 3,300,000 elettori sarebbe salito a 7,701,000, siamo invece arrivati a 8,645,000 elettori iscritti, il che significa che possiamo vivere tranquilli che nessuno di coloro che, secondo la mente del legislatore, hanno diritto al voto, sia rimasto fuori delle liste.

Ora dunque, mi pare di poter concludere su questo punto che, quasi certamente, dato che nelle ultime elezioni generali, che hanno raggiunto la massima percentuale, questa fu del 65 per cento, noi possiamo ritenere che nelle nuove elezioni probabilmente la percentuale dei votanti non sarà che del 50 per cento, o, a dir molto, del 55 per cento degli elettori iscritti.

Mi si risponderà che questa è una media, e che vi possono essere collegi in cui la lotta è molto viva, e allora si va a percentuali maggiori.

Io credo però di potere affermare, ra-

gionevolmente, tenendo appunto conto anche del raffronto dello scarto, nelle precedenti elezioni generali, tra i massimi raggiunti in alcuni collegi e la media, che, colle nuove elezioni, sarà assai difficile, se non impossibile, anche nei collegi in cui la lotta sarà più accanita, che si arrivi ad una percentuale del 70, e, diciamo pure, per voler abbondare, del 75 per cento di votanti per 100 iscritti.

Ed allora, onorevoli colleghi, vogliate seguirmi un momento in questa dimostrazione, che credo sia utile, perchè trattasi del punto più interessante della legge. Il 75 per cento di 800 iscritti sono 600 votanti.

Quanto tempo ci vuole per ogni elettore per votare? L'onorevole Turati ha detto due minuti. Ma ha trascurato una cosa, cioè che possono votare contemporaneamente due elettori.

Io accetto senza altro la sua cifra: ci vogliono due minuti. Ma siccome gli elettori che votano contemporaneamente sono due, basta calcolare per ogni elettore un minuto solo. (*Interruzioni del deputato Turati*).

È proprio così, onorevole Turati.

E che così sia, glielo provo con l'esperimento che ha avuto luogo a Milano, esperimento che, secondo me, è risolutivo, e dimostra pienamente che il tempo per votare è sufficiente. Voglia seguirmi un momento. Guardi: a Milano intanto le operazioni preliminari hanno durato una sola ora, dalle 8 alle 9. Alle 9 si è cominciato a votare. Nella prima ora hanno votato 41 elettori. L'appello è finito alle 10,45. Poi si continuò a votare. Verso mezzogiorno (tutti questi dati sono interessanti) la folla degli elettori diradò. Da mezzogiorno al tocco il concorso fu scarso, poi andò accentuandosi. Dopo le 14, gli elettori fecero ressa. La folla degli elettori poi cessò quasi di colpo. Poco dopo le 16 la votazione languì. Era in animo del seggio di tenere le urne aperte fino alle 18; ma, visto che gli elettori mancavano, si facevano desiderare, si finì alle ore 17. Ebbene, in otto ore di votazione, e nòtate, di una votazione in cui scarseggiavano gli elettori perchè non si presentavano, per così dire, a getto continuo, hanno votato 391 elettori. Permettetemi, per far cifra tonda, di dire 400 elettori, con una media di 50 elettori all'ora. Ora, se a Milano, invece di chiudere l'esperimento alle 17, si fosse continuato a votare ancora per tre ore, secondo gli stessi dati dell'esperimento di Milano,

avrebbero votato 550 elettori, il che significa dunque che siamo già molto vicini ai 600 che costituiscono il 75 per cento degli 800 iscritti.

Ma dovete badare che a Milano c'era scarsità di elettori, non era un'elezione, diremo così, omogenea, dove gli elettori si presentassero di seguito: di modo che, se ci fosse stata una quantità ancora molto maggiore di elettori, certamente, secondo gli stessi dati dell'esperimento di Milano, avrebbero potuto votare tutti; ed io dico la verità che quell'esperimento è stato per me una riprova sicura che con le ore che abbiamo ora assegnato per la votazione, si può essere sicuri che, in qualunque sezione, anche nelle sezioni di 800 elettori, lo svolgimento delle operazioni potrà compiersi tranquillamente e completamente. Certo, non bisogna fare l'ipotesi dell'ostruzionismo. Nessuna legge potrebbe bastare a vincere un'ostruzionismo sistematico. Ma se ci riportiamo alla ipotesi di uno svolgimento normale delle operazioni, senza violenze e propositi ostruzionisti, il tempo sarà certo sufficiente.

Su questo argomento dell'orario della votazione hanno fatto osservazioni diversi oratori; ma io credo che sarà opportuno di rimandare questo argomento all'esame degli emendamenti. Io voglio soltanto brevemente osservare all'onorevole Sichel questo. Egli dice: quando si chiude la votazione, se ci sono presenti molti elettori, voi dovete lasciare che possano votare tutti, anche che si vada al di là delle ore venti. Ma, vede, onorevole Sichel, *malitiis non est indulgendum*. Io dico: se gli elettori fanno il loro dovere, se invece di attardarsi nelle piazze, a contrattare magari i voti, o di andare nelle osterie, vanno a votare, non potrà verificarsi questo caso che una grande folla di elettori si presenti all'ultimo momento; e quindi sia sicuro che, in condizioni normali, alle ore venti tutti avranno votato.

Se poi vi è un concerto preordinato per cui gli elettori si affollino in una sezione proprio verso l'ora in cui la votazione dovrebbe aver termine, allora non è giusto che la legge si presti ad una simile manovra, intesa a prolungare la votazione nelle ore della notte, con tutti i pericoli che da un tale prolungamento possono derivare.

Quanto poi all'emendamento dell'onorevole Alessio, io credo che esso sarebbe un vero incoraggiamento alla negligenza, perchè l'onorevole Alessio dice: quando alle venti è presente qualcuno che non abbia votato, si deve rimandare la votazione al

giorno di poi. Ma allora si troveranno sempre due elettori che si presenteranno un minuto prima delle ore venti per far rimandare l'elezione al giorno successivo; ed uno dei principii fondamentali della legge è stato invece questo, di far sì che l'elezione si compia nello stesso giorno, e che tutte le sezioni compiano lo scrutinio entro ore determinate. Sapete benissimo, infatti, che una delle fonti più frequenti di frodi e di brogli nel passato, fu appunto questa: che una sezione aspettava il risultato delle altre per modificare poi le risultanze dello scrutinio.

Quanto alla proposta dell'onorevole Turati, la quale si connette alla questione degli 800 iscritti, vale a dire di ripartire, direi così, aritmeticamente e geometricamente le sezioni in modo che esse siano eguali di numero, già ha risposto l'onorevole presidente del Consiglio che questa sarebbe cosa impossibile, perchè nel formare le sezioni bisogna tener conto delle condizioni topografiche e demografiche. Se difatti c'è un centro di popolazione di poche centinaia di abitanti, perchè volete imporre l'obbligo di fare una sezione di 400 elettori, obbligando altri elettori che sono lontanissimi a venire in questa sezione? Evidentemente la formazione delle sezioni è varia e si regola secondo l'aggruppamento della popolazione nei diversi centri. Ma, come dicevo, questi sono argomenti su cui si potrà tornare nella discussione degli articoli.

E veniamo brevemente alla questione della scheda. Anche qui mi associo pienamente a quanto ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, cioè che noi non possiamo oggi ridiscutere la questione della scheda che è stata così lungamente ed ampiamente discussa a proposito della legge che abbiamo votato nel 1912.

Soltanto io dico all'onorevole Alessio che, a mio avviso, la scheda scritta non condurrebbe ad altro che ad una perdita di tempo e sarebbe una fonte infinita di segni di riconoscimento, una fabbrica di voti nulli. S'immagini lei, onorevole Alessio, l'elettore che deve scrivere il nome nel centro della scheda da una parte e poi dall'altra parte, e che dovrebbe in questa operazione prendere bene le misure, altrimenti la scheda sarebbe nulla perchè, levandosi il famoso finestrino, non si leggerebbe o non si leggerebbe per intero il nome del candidato.

Certamente poi la scritturazione delle schede importerebbe tale perdita di tempo

che allora davvero non sarebbe possibile compiere la votazione nelle ore assegnate.

E poi l'onorevole Alessio verrebbe a fare un trattamento diverso agli analfabeti e a quelli che sanno leggere e scrivere. Per quelli che sanno leggere e scrivere vi sarebbe il segreto del voto, per gli analfabeti invece il segreto non sarebbe garantito, e questo diverso trattamento non mi pare che si possa ammettere.

L'onorevole Sichel ha fatto una domanda speciale. Egli crede che possa coesistere la scheda-tipo e la semplice scheda legale...

SICHEL. Sono già persuaso in seguito ad una figura che mi ha fatto vedere l'onorevole Sonnino.

SCHANZER, *relatore*. Ed allora non insisto, e ringrazio l'onorevole Sonnino, che è venuto in mio aiuto.

L'onorevole Murri poi, e su questo punto mi basta intrattenermi molto brevemente, perchè l'onorevole presidente del Consiglio ha già risposto, l'onorevole Murri ha sollevato la questione del contrassegno che non concordi col nome.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto, e non posso che associarmi alle sue parole, che nella scheda la parte essenziale è il nome e cognome del candidato.

Quindi non sarebbe possibile dare la prevalenza al contrassegno sul nome. Ma l'onorevole Sonnino giustamente ha osservato, e il presidente del Consiglio ha confermato, che non è intendimento nostro neppure di dare la prevalenza al nome sul contrassegno.

La conseguenza necessaria della scondordanza fra nome e contrassegno non può che essere una sola: la nullità della scheda.

Ora qui, molti nostri colleghi hanno serie preoccupazioni. Essi dicono che questo sarà un mezzo per i candidati in mala fede per sottrarre voti ai loro avversari, in quanto che metteranno sulla scheda il contrassegno del loro avversario e il nome proprio oppure un altro nome. Vorrei osservare anzitutto che in generale i candidati cercano di fare votare la propria scheda valida, anzichè andare ad arzigogolare di questi artifici, ma, ad ogni modo, non è facile mettere in circolazione un gran numero di schede contraffatte senza che il partito, a cui danno si tenta la frode, se ne avveda.

E vi è di più: gli analfabeti non sono degli imbecilli, come si crede generalmente, ma spesso hanno il cervello fino. In molte regioni d'Italia, i così detti analfabeti sono

gente che sanno leggere (non sapranno scrivere) e sanno perfettamente distinguere un nome stampato da un altro.

E poi non è da dimenticare che, per disposizione dell'articolo 79 della legge, nei seggi vi sono rappresentanti dei candidati; per cui, quando vi sia il sospetto di una frode, basta avvertire i propri elettori che non ricevano schede se non dalle mani del rappresentante presso il seggio.

Ed infine non è da dimenticare neppure che l'articolo 123 commina serie sanzioni penali per coloro che facciano schede false.

Ed osservate un'altra cosa, onorevoli colleghi; il Governo e la Commissione, d'accordo, hanno resa facoltativa la scheda-tipo. Ora, questo ha grande significato e grande importanza perchè vuol dire che il candidato peserà il pro e il contro della scheda-tipo, per vedere se sia preferibile per lui la scheda-tipo col contrassegno che può servire di guida all'analfabeta, o se prevalga invece la paura di frodi da parte dei suoi avversari. Se il candidato teme che il contrassegno possa diventare un'arma temibile nelle mani degli avversari, per sottrarre a lui dei voti, rinuncerà alla scheda-tipo, cosa che prima non poteva fare senza perdere il diritto ai rappresentanti nei seggi, ed ora invece può farlo secondo il disegno di legge concordato.

Da ultimo voglio ricordare un'altra cosa che ho detto nella relazione, e cioè che la Giunta delle elezioni, che ha sott'occhio lo svolgimento della elezione in tutti i suoi particolari, in tutte le sezioni, e quindi può facilmente accorgersi delle frodi preordinate, ha così ampi poteri che potrà, quando veramente si tratti d'una frode, ridare valore alle schede che fossero state annullate ed attribuirle al candidato cui spettano, secondo giustizia.

Ed ora non mi resta altro che dire una parola sull'articolo aggiuntivo dell'onorevole Salandra.

Ricordo che l'anno scorso fu votato un ordine del giorno con cui si riservava alla futura opera legislativa la complessa materia delle incompatibilità parlamentari. E che qui di incompatibilità si tratti, l'ha dimostrato l'onorevole Cavagnari, svolgendo il suo ordine del giorno.

E come sia difficile in questa materia dettare delle norme chiare e precise, lo rilevo da questo stesso articolo aggiuntivo che è dovuto ad un illustre ed eminente giurista. Eppure già sono state fatte diverse

e gravi critiche al detto articolo dall'onorevole presidente del Consiglio.

Io credo che, se ci si volesse addentrare nell'esame dell'articolo aggiuntivo in parola, altre critiche si potrebbero fare. Per conto mio, accenno ad una sola: l'articolo si riferisce unicamente alla materia contrattuale. Non si potrebbe patrocinare nè contro nè a favore dello Stato, quando siasi in tema di contratti. Ma sapete benissimo che ci sono liti importantissime ed innumerevoli contro lo Stato, che non dipendono da materia contrattuale.

Quando non si tratta di colpa contrattuale dello Stato, ma di colpa extracontrattuale, per atti che lo Stato mette in essere, quando per esempio, si tratti di cause per risarcimento di danni in dipendenza di atti compiuti dallo Stato, cause che possono talvolta avere un valore di milioni, secondo questo articolo aggiuntivo sarebbe perfettamente lecito di assistere i privati davanti i tribunali contro lo Stato.

Ora, questa sola osservazione che ho fatto, non certamente per venir meno alla deferenza che ho per l'onorevole Salandra, che è così valoroso giurista, conferma quanto sia difficile regolare questa complessa materia senza un lungo ed accurato studio.

Quindi a nome della Commissione mi associo alle dichiarazioni fatte su questo punto dell'onorevole presidente del Consiglio e dichiaro che la Commissione non accetta l'articolo aggiuntivo. E dopo ciò non aggiungo altro, riservandomi di dare, ove occorra, ulteriori schiarimenti quando si discuteranno gli emendamenti. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, per semplificare la discussione, e perchè mi pare ragionevole e corretto, chiederò ai proponenti di emendamenti o di aggiunte all'articolo 1, se, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, insistano nelle loro proposte.

Onorevole Turati, mantiene le aggiunte all'articolo 1, da lei proposte?

TURATI. Io rinuncerei senz'altro ad alcuni emendamenti; altri per ora manterrei, salvo ritirarli se, dopo uno scambio di chiarimenti, lo trovassi opportuno.

Per quanto riguarda la questione degli emigrati permanenti, mi persuade la ragione pratica dettami dal presidente del Consiglio; che, cioè, è troppo tardi e insieme troppo presto per una tale modificazione. Mi basta avere segnalata la gravità della

questione per l'avvenire. Abbandono quindi gli emendamenti relativi all'articolo 29, penultimo comma, e all'articolo 43, secondo comma.

Vi sono poi i tre emendamenti che riguardano le sezioni in cui è diviso un comune, e cioè la distribuzione degli elettori fra le varie sezioni, da essere fatta con ragionevole uguaglianza numerica, l'ordine alfabetico nelle liste di sezione, e, su queste stesse materie, il ricorso alla Corte d'appello.

Anche su questi emendamenti, a me basta di aver segnalato un pericolo grave e la possibilità di sventarlo. Se il ministro degli interni non crede che, per quest'anno, il pericolo esista, o crede che, per quest'anno, in quanto esista, non vi sia tempo a rimediare, io non ho ragione di insistere, e a lui resta la responsabilità degli eventuali inconvenienti.

Mi preme però, quasi per fatto personale, dissipare una impressione erronea. Dalle risposte datemi dal presidente del Consiglio e dall'onorevole relatore, potrebbe parere che io avessi proposto di fare le sezioni tutte uguali come tante caselle geometriche, per una specie di euritmia formale. La frase dell'emendamento: « salve le necessità di viabilità e di distanza », mostra che questa non era certo la mia intenzione. Io intendevo riparare agli inconvenienti che possono verificarsi per effetto di disuguaglianze artificiali, dovute non già alle necessità demografiche e topografiche, ma preordinate a scopo di ostruzionismo, per mettere certi partiti in condizioni inferiori quanto alla possibilità di esercitare il diritto di voto.

Questo inconveniente, come l'altro che deriverebbe dal non porre gli elettori in ordine alfabetico nelle liste di sezione, potrebbe essere assai grave. Ma sono disposto a riconoscere che, se in fatto questi inconvenienti non esistono, la loro gravità sparisce del tutto!

Quindi abbandono anche gli emendamenti all'articolo 41, primo comma, all'articolo 42, primo comma e all'articolo 44.

Sulla questione dell'orario, veramente, io vorrei mantenere almeno il concetto centrale dell'emendamento; che cioè non sia possibile chiudere la votazione, quando sono presenti elettori che non hanno ancora potuto votare. Non ho udito alcun argomento che mi convinca della pratica possibilità di applicare questa ghigliottina senza grave ingiustizia e senza turbamento in-

vitabile della pace e della regolarità dell'elezione, come non vedo ragioni serie che dimostrino inaccettabile il concetto di andare avanti nella votazione sino a che gli elettori presenti abbiano tutti potuto votare. E però su questo emendamento, o sul nucleo di questo emendamento all'articolo 82, terzo comma, io sarei propenso ad insistere.

E mi permetto anche di richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio e del relatore sull'altra proposta che mi parve pratica, e alla quale non accennai nel primo discorso, sulla opportunità, cioè, di far distinzione, quanto all'ora di chiusura delle operazioni, fra le sezioni più popolate e le meno popolate. Non è necessario sottomettere una sezione di cento elettori allo stesso orario massimo di una che ne ha ottocento. Dove quasi tutti hanno votato ed è presumibile che nessun altri verrà...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In questi casi vi è il limite delle ore 17.

TURATI. E forse si poteva tenere quello delle ore 16 come colla legge attuale. Ma su questi, che sono suggerimenti di puro ordine, naturalmente non insisto.

Riguardo al penultimo mio emendamento, quello all'articolo 95 (perchè l'ultimo, all'articolo 113, sugli ubbriaachi recidivi, non avendo le dieci firme regolamentari, e chiudendosi oggi la discussione, mi è giuocoforza abbandonarlo), mi pare proprio, onorevole Giolitti, ch'ella abbia torto.

Io sarei perfettamente d'accordo con lei, sebbene si possa anche discutere il principio costituzionale, da lei illustrato, che ogni Camera determina da sè le sue norme in materia di verifica di poteri, escluda veramente la possibilità di ogni legge in questa materia, ma la discussione sarebbe in questo momento una questione accademica. Io sarei, dicevo, perfettamente d'accordo con lei, se la nuova legge all'articolo 95 avesse veramente rispettato questo principio. Ma la realtà è il contrario. Se vogliamo essere logici, sopprimiamo allora l'articolo 95.

Quando voi dite: i voti delle sezioni annullati si trattano così piuttosto che così, si contano o non si contano, vanno a favore del candidato oppure no secondo i casi, ecc. ecc., voi entrate nella materia, vi entrate con una legge, che è deliberata anche dal Senato. E allora esauriamo l'argomento. O le questioni non tocchiamole affatto, e ci penserà la Camera caso per caso; oppure

risolviamole come vanno risolte, e non a mezzo, e non in modo sbagliato.

Io potrei qui dimostrarvi come sarebbe possibile, applicando i principî formulati dall'articolo 95 in fatto di sezioni annullate, arrivare a conseguenze assurde, creare dei deputati che non ebbero per sè la maggioranza effettiva dei loro elettori. Io non ho alcun interesse speciale a insistere su questo, ne parlo unicamente in omaggio alla logica e alla ragione.

Lo stesso potrei dire per gli altri punti. La norma, per cui saranno « respinti » tutti i reclami che arrivino dopo venti giorni, è assurda, e non vedo ragione di non correggerla, poichè stiamo correggendo, le maggiori mende della legge.

Del resto, decida la Camera. Non è su questo nè a quest'ora ch'io avrò il cattivo gusto di provocare delle votazioni nominali. Mi basta aver giustificate le mie proposte, e distinto fra quelle che mi pare di poter abbandonare più facilmente, e quelle altre sulle quali sentivo il dovere di invitare una volta di più il presidente del Consiglio ed il relatore a riflettere prima di condannarle; come quella che tende a garantire il diritto di votare in qualunque ora agli elettori che sono presenti, e come l'altra diretta a correggere e completare l'articolo 95, in quanto esso dà per legge una norma alla Giunta delle elezioni ed alla Camera per valutare le conseguenze di una elezione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per ciò che riguarda l'articolo 82, l'emendamento dell'onorevole Turati propone: « Se, allo scattare delle ore summenzionate (ossia alle 20), siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato ».

Ora che cosa avverrebbe in un collegio nel quale ci sia il proposito, per parte di un partito, di commettere la manomissione delle urne? Tutti gli elettori di quel partito si presenterebbero alle 20 meno cinque e la votazione, con un po' di buona volontà e di ostruzionismo, si protrarrebbe così tardi, che sarebbe impossibile terminare di seguito le operazioni elettorali. Ora, per evitare frodi, punto fondamentale della legge, è stato questo: di volere che le operazioni si compiano senza interruzioni, che le urne non siano lasciate sole per nessun tempo.

Stabilito il principio che chi è presente alle 20 ha diritto di votare, un partito che

voglia portare la votazione per le lunghe, fa arrivare nella sala tutti i suoi elettori pochi minuti prima delle ore 20. Creda, onorevole Turati, avrei tutto il desiderio di lasciare la massima elasticità per la votazione, ma non a costo di andare incontro a quell'enorme abuso, che si è verificato in molti luoghi, della manomissione assoluta delle urne. Perchè allora non è più questione di acquistare uno, due, o dieci voti per mezzo della corruzione: è proprio fabbricare di notte il deputato al Parlamento.

In quanto all'altro emendamento, io credo che le disposizioni della legge vadano all'estremo limite senza violare il principio dello Statuto; perchè stabiliscono quali sono le condizioni per le quali la votazione di una data sezione è valida o è nulla.

Ma volere aggiungere quello che ella propone, produce gravi inconvenienti. Ne cito uno. Quando si dice: « Le proteste e i reclami successivi alla elezione debbono pervenire alla segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni da quello in cui l'Ufficio centrale ha fatto e doveva fare la proclamazione », se uno volesse reclamare contro una proclamazione fatta venti giorni dopo, non potrebbe più farlo. Ora se stabiliamo questo principio io credo che sia pericoloso, come è sempre pericoloso mettere troppo minute disposizioni. Lasciamo questo al regolamento della Giunta delle elezioni, della quale ci possiamo fidare. Tra le altre, non sappiamo nemmeno chi saranno i suoi membri; quindi la diffidenza non la possiamo avere *a priori*. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Insiste ancora, onorevole Turati?

TURATI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio, mantiene o ritira i suoi emendamenti?

ALESSIO GIULIO. Sugli emendamenti al terzo comma dell'articolo 82 ed all'articolo 85 non insisto, perchè vedo che l'onorevole presidente del Consiglio vi è pienamente contrario, nè mi pare vi sia propensa la maggioranza della Camera.

Insisto invece sull'aggiunta da me proposta all'articolo 79 e mi permetto di dirne brevemente le ragioni.

Si dice che con la mia proposta intendo di sostituire la scheda scritta alla scheda stampata. Si dimentica che il mio scopo è di proteggere quanto più è possibile la segretezza del voto.

L'onorevole presidente del Consiglio osserva che chi sa scrivere può anche distin-

guere per chi vota, ma non è questa la questione. Io miro a salvaguardare al massimo l'indipendenza dell'elettore. Difatti con la scheda stampata non vi è possibilità per l'elettore di sottrarsi dall'influenza dei comitati; non vi è modo per lui di rendersene libero e di dare, volendo, un voto diverso da quello che gli fosse imposto. Ciò non avverrebbe più se egli avesse facoltà di scrivere la scheda.

Si dice ancora che la scheda scritta, è un mezzo sicuro di riconoscimento; ma io non trovo giusto di attribuire all'Italia tutta quella delinquenza elettorale così estesa e diffusa che si suppone.

Sapete quante sono state le elezioni contestate nelle ultime elezioni politiche? Nelle elezioni generali 57, nelle suppletive 24; un numero modesto dunque; perchè vogliamo dunque partire dal preconconcetto che tutti i 508 collegi sieno infetti da corruzione elettorale?

Infine l'onorevole relatore mi fa rimprovero di fissare criterii di scrutinio diversi per gli elettori analfabeti e per gli alfabeti. Ma che? Sarà questa una spinta per gli analfabeti per imparare a scrivere, nè è conveniente subordinare tutto l'indirizzo di una legislazione elettorale al modo d'agire degli analfabeti.

Non credo invero che all'analfabetismo si debba sacrificare anche la libertà di chi sa scrivere. Per queste ragioni insisto nell'emendamento proposto all'articolo 79.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego l'onorevole Alessio di voler fare ancora una considerazione, oltre quelle che prima ho esposto. Se si permette che la scheda dentro la busta sia scritta a mano, si deve anche permettere che non sia scritta al momento della votazione, ma sia scritta e preparata prima.

Con la legge attuale si fa obbligo di scriverla al momento del voto; quindi è l'elettore che la scrive personalmente; ma se ammettiamo il principio che la scheda si scriva prima, sarà cosa facile fare dei piccoli ritocchi nella scrittura, farla scrivere dallo stesso candidato di suo pugno, ed allora è facile all'ufficio constatare chi l'ha scritta. È facilissimo fare maliziosamente dei piccoli segni; per esempio col modo di mettere i punti sugli *i*, di tagliare i *t*, od altre lettere dell'alfabeto, e così avere la possibilità di riconoscere il voto; si arriverebbe così ad

avere la pubblicità del voto anziché la segretezza; e questo credo dannoso anche per coloro che sanno leggere e scrivere.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Turati non insiste negli emendamenti che aveva presentato all'articolo 1 del disegno di legge.

L'onorevole Alessio, invece, mentre ritira gli emendamenti presentati agli articoli 82 e 85 della legge vigente, insiste nell'aggiunta proposta all'articolo 79 della legge stessa, del quale do lettura:

« Dopo il 3° comma aggiungere ».

« Il nome ed il cognome od eventualmente la paternità del candidato prescelto dall'elettore possono anche essere scritti, purchè lo siano sulle due faccie della predetta scheda di carta consistente bianca della dimensione sopra indicata ».

L'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che il Governo non può accettare questa aggiunta.

La Commissione è d'accordo col Governo?

CARCANO, *presidente della Commissione*. Neppure la Commissione può accettarla.

PRESIDENTE. Metto a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Giulio Alessio, non accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvata).

Chiedo ora all'onorevole presidente del Consiglio se accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari, che rileggo:

« La Camera, ritenendo che la materia delle incompatibilità parlamentari va trattata e risolta nel suo complesso e non parzialmente in occasione di ritocco alla procedura elettorale, passa alla discussione degli articoli ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari, poichè esso corrisponde ad un pensiero che già ho espresso.

PRESIDENTE. L'onorevole Salandra ha chiesto di parlare per fare una dichiarazione di voto sull'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari.

Ne ha facoltà.

SALANDRA. Ho chiesto di parlare per una dichiarazione di voto sull'ordine del giorno Cavagnari.

Se volessi fare una questione formale, potrei dire che voterò o non voterò l'ordine del giorno Cavagnari indipendentemente

dal mio articolo aggiuntivo, che dovrebbe venire ai voti anche se l'ordine del giorno fosse approvato. Poichè la mia proposta non è una questione di incompatibilità. Non si tratta che del divieto di certi atti, che s'imporrebbe ai membri del Parlamento.

Non è il caso della incompatibilità. Di questi divieti ne abbiamo altri nelle nostre leggi: quella sull'esercizio delle ferrovie, ha, come ho detto, vietato, con un articolo, il patrocinio delle ferrovie dello Stato ai membri del Parlamento. E nessuno ha pensato di rinviare questo divieto alla legge sull'incompatibilità. Inoltre vi è il divieto, fatto ai deputati e senatori, di patrocinare davanti alla Giunta delle elezioni, divieto che fu votato con una proposta Rampoldi, se male non ricordo, di modificazione al regolamento della Camera. E nessuno pensò che anche questo divieto si dovesse rinviare alla legge sull'incompatibilità. Perchè, diciamo la verità, se questa come altre disposizioni congeneri si rinviassero al giorno in cui si rivedrà tutta la complessa materia dell'incompatibilità, io, che son vecchio qua dentro dubito che questa proposta abbia mai ad essere esaminata dalla Camera e dal Governo.

Ma io piglio le cose per quel che sono. E riconosco che il modo nel quale l'onorevole Cavagnari ha svolto il suo ordine del giorno, seppellirebbe, come si dice in linguaggio parlamentare, il mio articolo. È perciò che io dovrei votare contro l'ordine del giorno Cavagnari.

Aggiungerò poche altre parole. Non intendo essere scortese nel non rilevare le osservazioni fatte dal presidente del Consiglio, il quale anche lui in fondo propone di rinviare ad altro tempo la questione. Ora io intendo il valore delle sue ragioni, una delle quali veramente è importante, quella che il Senato certamente dovrebbe interloquire su questo articolo e che potrebbe perciò rinviare di qualche tempo l'approvazione della legge. Ma questa legge non dovrà essere applicata fra pochi giorni. Anzi se egli, il presidente del Consiglio, ci volesse dire il giorno in cui sarà applicata... (Si ride) ci farebbe cosa assai grata.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Certamente entro il giugno dell'anno venturo! Non dopo! (Si ride).

SALANDRA. Non glielo ho domandato, perchè intendo bene che, rispettando certe alte prerogative, non mi avrebbe risposto. Ad ogni modo c'è tempo. Ci sarebbe dunque

anche il tempo per il Senato di esaminare la disposizione da me proposta.

È poi un inconveniente questo che ha minor peso di quello che io sento, e che altri può non sentire: l'alta necessità politica e morale, di fronte al paese, dopo quello che è avvenuto, di pronunciarsi sopra questa questione. Ecco perchè non potrei ritirare il mio articolo; e non per la ragione politica alla quale ha accennato il presidente del Consiglio, quando ha detto: qui c'è un mandato al Governo; voi volete quasi toglierlo, facendo atto d'iniziativa parlamentare. Egli sa benissimo che questa è questione nel merito della quale non ci può essere fiducia o sfiducia nel Governo; tanto vero, che ha accettato d'esaminarla a fondo come merita.

Dopo ciò, non posso dire altro se non che, venendo messo a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari, io e quelli che consentono con me (saranno pochi) voteremo contro l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari.

PANSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sull'articolo aggiuntivo?

PANSINI. Vorrei fare una dichiarazione di voto sull'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari. L'onorevole Salandra ha detto...

PRESIDENTE. Ha detto che l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari vorrebbe dire seppellimento del suo articolo aggiuntivo, ma non ha detto che vi rinuncia.

SALANDRA. Se l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari sarà approvato, io non insisterò nel mio articolo aggiuntivo. In caso contrario lo manterrò.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Pansini.

PANSINI. Onorevole Presidente, se l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari fosse approvato, noi non potremmo più discutere dell'articolo dell'onorevole Salandra. Ecco la necessità di discuterne prima che si venga alla votazione sull'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari.

È inutile indagare se si tratti d'una disposizione o d'un concetto d'incompatibilità parlamentare. Si tratta d'un limite all'esercizio professionale, sia in materia tecnica, che giuridica; e tutto ciò che è limite nell'esercizio, costituisce un'incompatibilità nell'esercizio.

Quest'incompatibilità mena appunto a quegli scandali, in conseguenza dei quali sentiamo il bisogno d'assurgere ad un'aria più respirabile.

L'ordine del giorno dell'onorevole Eugenio Chiesa fu votato più come impegno morale, che come impegno di legge; però deve essere per tutti un ammaestramento. Non discutiamo se quell'ordine del giorno fu votato da cinquanta o da cento deputati: poveri noi se dovessimo ricercare, in ogni votazione, il numero dei votanti! L'ordine del giorno fu votato, e la Camera deve rispettarlo, interpretandolo senza sottilizzare.

Ma quale era la portata dell'ordine del giorno dell'onorevole Chiesa, che recava anche la mia firma? Esso significava distinzione fra l'esercizio professionale aperto, libero, dell'uomo onesto, che mette il suo nome nelle comparse, nelle difese, che va innanzi al magistrato del suo paese, per esercitare il suo mandato, e le ingerenze segrete, inconfessabili.

Qui sta la ragione morale e politica dei limiti; è qui il principio generale, cioè che i deputati non si possono ingrattare nelle transazioni di liti con lo Stato.

Nella seconda parte di quell'ordine del giorno si invitava il Governo a presentare un disegno di legge che determinasse, che precisasse le incompatibilità...

PRESIDENTE. Ma lo ha svolto già magnificamente l'onorevole Chiesa! (*Sì ride*).

PANSINI. Dico che non si può accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Salandra per due ragioni. Prima di tutto perchè non si può ora venire in questo disegno di legge ad improvvisare in materia d'incompatibilità.

L'onorevole Salandra poi non ha saputo vedere che ci sono due difetti nella sua proposta: c'è un presupposto e una limitazione. Egli limita la incompatibilità alla difesa pro e contro lo Stato nelle controversie contrattuali: ma quante altre controversie, oltre le contrattuali, vi sono che impongono all'avvocato di non spendere l'opera sua contro lo Stato? *

Io quindi credo che si debba rimandare ora la questione, facendo invito al Governo di presentare un disegno di legge che regoli completamente questa materia. Non è il caso, dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio di essere pronto ad assumere questo impegno, di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Salandra.

Pertanto prego l'onorevole Salandra di non insistere, perchè sia messo ai voti il suo articolo aggiuntivo (*Commenti*).

TURATI. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Vorrei pregare l'onorevole Salandra di ritirare il suo articolo aggiuntivo, perchè, quali che siano in proposito le nostre dichiarazioni di voto, la votazione che egli ci chiede non potrà avere alcun significato chiaro.

L'onorevole Salandra, nella discussione fatta sull'inchiesta pel Palazzo di Giustizia, ebbe una interruzione vivace, che raccolse molti applausi da quella parte della Camera (*Accenna a destra*), quando disse che l'Estrema Sinistra voleva avere il monopolio nella difesa della pubblica moralità. Evidentemente è la stessa preoccupazione che lo determina oggi a presentare il suo articolo aggiuntivo; dimostrare cioè come, anche dalla sua parte della Camera, si possa essere vigili in tali questioni. Ma questa, mi perdoni la franchezza l'onorevole Salandra, non è che della piccola schermaglia parlamentare. Nella discussione sul Palazzo di Giustizia i nostri discorsi e le nostre proposte concrete andavano al fondo della questione. Nel desiderio di provvedimenti preventivi approvammo l'ordine del giorno di Eugenio Chiesa. Che cosa aggiunge ad esso questo vostro articolo aggiuntivo? O non piuttosto lo diminuisce, in quanto non risolve la questione nè in modo completo nè in modo definitivo?

In fondo, esso non ha che uno scopo: quello di mettere in imbarazzo la Camera. Respingendolo, si può temere di essere additati come meno puri e meno Catoni; approvandolo, si risolve male una questione grave e delicata, e ci si preclude la via a risolverla meglio. Ma si fa un gesto da moralisti che può mandare in visibilio qualche ingenuo.

In questa condizione il più logico forse sarebbe di astenersi dal voto, perchè cadremmo in contraddizione, tanto votando pel sì, quanto votando pel no. Ma il maggiore omaggio alla sincerità lo renderà l'onorevole Salandra, se non insisterà per ottenere un voto che, ripeto, mostra cucita a fil bianco la *ficelle* che lo muove, e che non saprebbe aggiungere neppure un filo di luce alla situazione politica e morale della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi pare che l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari lasci per-

fettamente intatto ciò che la Camera ha votato altra volta, perchè si limita a dire: « La Camera, ritenendo che la materia della incompatibilità parlamentare va trattata e risolta nel suo complesso e non parzialmente in occasione di ritocco alla procedura elettorale, passa alla discussione degli articoli ».

Quindi rimane tutto salvo. Lo stesso onorevole Salandra ha riconosciuto che, approvato questo, egli non può insistere sulla votazione del suo ordine del giorno, e perciò mi pare che discutiamo sopra una questione, su cui la grande maggioranza, non nel senso politico, è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari del quale ho dato lettura, e che è accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Avverto la Camera che, quando non si facciano osservazioni, le proposte di modificazione ai vari articoli della legge vigente, contenute nell'articolo 1 del disegno di legge, s'intenderanno approvate, secondo la consuetudine, con la semplice lettura.

Art. 1.

« Agli articoli 1, 36 (3° ed ultimo comma), 44 (2° e 3° comma), 58 (numeri 2° e 3°), 61 (1° e 5° comma), 62 (1° comma), 65, 73 (penultimo comma), 77 (2° comma), 81 (3° comma), 82 (1° e 3° comma), 85 (ultimo comma), 86, 87 (1° comma), 97 del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. — Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555 ».

« Art. 36 (3° comma). — Se il reclamo, col quale si impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiara di voler far eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

« Art. 36 (ultimo comma). — Se il reclamo che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti ».

« Art. 44 (2° e 3° comma). — L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

« Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere, entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'articolo 40, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata ».

« Art. 58 (numeri 2° e 3°).

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 42, due copie di tale lista, autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 72, e una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'articolo 15, ugualmente autenticata;

« 3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 62 e un elenco delle candidature dichiarate a norma dell'articolo 66 »;

« Art. 61 (1° comma). — In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice-presidente designati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui giurisdizione trovansi il comune capoluogo del collegio, fra

i magistrati, anche del pubblico ministero, compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

(5° comma). — Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione ».

Art. 62 (1° comma). — Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate ».

« *Art. 65.* — Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio o dal sindaco del capoluogo del collegio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. La dichiarazione dei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella

cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

« Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

« Il deputato uscente, il candidato pel quale sia stata fatta la dichiarazione di cui al seguente articolo ed ogni altro candidato hanno la facoltà di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato, in conformità di una scheda-tipo che dev'essere unica per tutto il collegio.

« È condizione per l'esercizio di tale facoltà che il candidato, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, presenti la scheda-tipo, autenticata da notaio. La presentazione deve essere fatta, in un numero di esemplari corrispondente al numero delle sezioni del comune, a ciascun segretario comunale del collegio, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del « sabato, » precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione.

« La scheda-tipo dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma di questo articolo, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione, per essere consegnata all'ufficio centrale.

« La scheda-tipo sarà annessa al verbale degli uffici delle sezioni e dell'ufficio centrale.

« Il segretario comunale a cui sia stata presentata la dichiarazione dei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni o la scheda tipo, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 100 a 1000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggiorino Ferraris.

FERRARIS MAGGIORINO. Vorrei chiedere un chiarimento alla cortesia del presidente del Consiglio e della Commissione.

La legge elettorale non ha nè espressamente, nè, a quanto parrebbe, tacitamente, abrogato l'editto sulla stampa del 1848, il quale obbliga il tipografo a porre il suo nome su ciò che stampa.

Ora io chiederei alla cortesia dell'onorevole presidente del Consiglio se resta nel candidato, non l'obbligo, ma la facoltà di far imprimere sulla scheda il nome del tipografo, per cercare di impedire le contraffazioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'editto della stampa non si può riferire alla stampa di una cartolina, sulla quale non vi è che nome e cognome, come non si riferisce ai biglietti da visita. Qui non c'è che nome e cognome, quindi non vi è nessun obbligo di porre il nome del tipografo. La legge, poi, proibisce in modo assoluto qualsiasi segno di riconoscimento; e questa stampa del nome del tipografo potrebbe essere un segno di riconoscimento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, s'intende approvata anche la modificazione all'articolo 65 della legge vigente, di cui ho dato lettura.

« Art. 73 (*penultimo comma*). — Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 82, 3° comma, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale ».

« Art. 77 (*2° comma*). — Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che

precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno ».

« Art. 81 (*3° comma*). — In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza busta ».

« Art. 82 (*1° comma*). — L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 12. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista ».

(*3° comma*). — La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore venti. Dopo le ore venti nessun elettore può più votare ».

« Art. 85 (*ultimo comma*). — Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 88 debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno indetto per l'elezione ».

« Art. 86. — Sono nulli i voti quando:

1° Le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano scheda;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 85, numero 4;

3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o non siano uguali alla scheda-tipo di cui all'articolo 65, ovvero contengano indicazioni non ammesse dal terzo comma dell'articolo 79 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'articolo 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta ».

Su questa proposta di modificazione all'articolo 86 spetterebbe di parlare all'onorevole Valvassori-Peroni, il quale, insieme con l'onorevole Calisse, aveva presentato anche il seguente emendamento:

« Nel n. 3 sopprimere l'inciso: o non siano uguali alla scheda-tipo di cui all'articolo 65 ».

Ma l'onorevole Valvassori-Peroni non è presente. S'intende quindi che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano, il quale, al comma terzo, propone il seguente emendamento:

« Ripristinare le parole del testo ministeriale: « ove appariscano altre indicazioni ».

PANTANO. Vorrei proprio fare appello alla cortese attenzione della Camera, perchè l'emendamento, che ho presentato anche a nome di molti altri colleghi, riguarda una questione di altissima importanza.

L'articolo 86 del testo unico della legge elettorale politica è uno degli articoli più importanti, perchè contempla le nullità del voto, sia per vizi riscontrabili nella busta, sia per vizi riscontrabili nella scheda. Alorchè io, fautore ad oltranza del sistema proposto dall'onorevole Giolitti, combattei il sistema della busta, misi in evidenza gli inconvenienti gravissimi a cui si presta la busta, per tutti quei contrassegni che possono diventare fomite di costrizioni morali o di vera compra-vendita di voti. E tanto dissi e pregai tanto calorosamente, anche fuori dell'aula, il presidente del Consiglio, che egli e il relatore si unì poi a lui, consentirono ad introdurre nel testo della legge una disposizione per cui qualunque segno, qualunque indicazione estranea a quelle necessarie contenute nella scheda, fosse dichiarato caso di nullità.

Infatti, cosa poteva accadere? Questa cosa molto semplice ed evidente: che poichè la scheda nel modo con cui è fatta la busta si presta, anche con leggera manovraabile, a poter essere in qualche modo visibile, anche al di là del ristretto cerchio, dove è scritto il nome del candidato, si potrebbe, con segni convenzionali, esercitare la più evidente e sfacciata corruzione. Ma non basta: anche con segni apposti nella scheda nelle parti le più difficilmente visibili o addirittura immediatamente invisibili, si potrebbe esercitare un mercimonio di voti di ben altra natura, ma non

meno pericoloso. Prendiamo semplicemente il caso delle campagne, delle classi rurali: il caso di un ricco proprietario di campagna che ha i suoi contadini, alla sua morale dipendenza, diciamo così, e ai quali non fa che una cosa sola: consegna le schede contrassegnate in un angolo con un numero progressivo, e dirà quindi ai contadini: bada che tu porti il numero 120, tu il numero 121, tu il numero 122, e via di seguito. Bada che il mio candidato ha nel seggio il suo rappresentante; sicchè la scheda egli la vedrà, e saprà e mi dirà se vi è stata realmente deposta.

Il contadino crederà facilmente che la scheda sia visibile, e questa semplice suggestione basterà a farlo votare con la scheda ricevuta dal padrone. Lo stesso dicasi in tutti i casi di salariati e stipendiati non evoluti. E fu in base a tali considerazioni che il Governo introdusse nell'articolo 86 una frase che colpisce di nullità le schede con *altre indicazioni*, qualunque esse siano, oltre quelle tassativamente consentite dalla legge.

Se non che nel nuovo testo concordato tra la Commissione e il Governo si toglie semplicemente la dizione « altre indicazioni », e si conserva semplicemente l'indicazione per le inosservanze al comma dell'articolo 79. Di modo che, senza che nemmeno sia legittimato da nessuna ragione nella relazione della Commissione, si sopprime di punto in bianco la disposizione la più importante dal punto di vista morale e di cautela contro la corruzione, che è stata consacrata dal progetto di legge, e consacrata a ragion veduta. Quali le ragioni che hanno potuto muovere l'onorevole relatore e farvi consentire il Governo, a cui secondo me è completamente sfuggita questa piccola modificazione, piccola nella forma ma grandissima nella sostanza?

L'onorevole relatore esprime questo doppio concetto intorno all'articolo 86, n. 3. Egli dice che quell'articolo prende di mira il caso particolare del contrassegno diverso da quelli portati nella scheda tipo, e poi commenta così: « nel numero 3 poi si cerca di meglio precisare e ordinare le diverse ipotesi di nullità e di prevedere espressamente anche l'ipotesi che le schede, nella parte che viene a scoprirsi, rechino segni che possano ritenersi destinati a fare riconoscere il votante ». Ora per la parte scoperta della scheda immediatamente visibile provvede il numero 2; il numero 3 provvede specialmente al terzo caso, cioè al caso che il segno non sia visibile a colpo d'occhio,

ma che sia visibile con qualche abile manovra nel compulsare la busta, o visibile in seguito a contestazione sollevata, o nel seggio o dinanzi la Giunta delle elezioni. Perchè, nel caso che non sia il segno visibile, resta il diritto all'elettore o al candidato che ha la sicurezza di essere stato perpetrato il mercimonio, di fare richiamare dalla Giunta delle elezioni le schede contestate o sospettate. Ora come è possibile che possiamo rinunciare a una misura che fu la garanzia maggiore consentita dal Governo contro le più pericolose insidie alla libertà e alla sincerità del voto? Ed ecco perchè l'emendamento, senza modificare le altre proposte che Commissione e Governo hanno creduto d'introdurre per eliminare altre difficoltà, tende a integrare in modo assoluto questa parte così importante della legge. Confido quindi che il Governo e la Commissione e soprattutto la Camera vorranno consentire al mio emendamento.

SCHANZER, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *relatore*. Vorrei dare all'onorevole Pantano alcuni schiarimenti perchè questa proposta è stata fatta dalla Commissione e adottata dal Governo. Se l'onorevole Pantano mi presta attenzione per un momento credo che egli si convincerà che nulla è sfuggito alla Commissione, che così si è fatto volutamente e che non esiste il pericolo che egli lamenta. Cominciamo a dire che certamente questa disposizione non può aver riferimento a quei segni che si apportassero sulla parte coperta della scheda; perchè, onorevole Pantano, lei sa benissimo che un principio fondamentale della legge, a cui si è sempre tenuto in tutte le discussioni nostre dell'anno scorso e che è stato confermato costantemente, è questo che la scheda e la busta devono essere per così dire inscindibili, la scheda non deve essere estratta dalla busta.

PANTANO. Sta bene.

SCHANZER, *relatore*. Quindi i segni di riconoscimento che fossero sulla parte non visibile della scheda non avrebbero importanza.

PANTANO. Ma si può rendere visibile sempre, perchè la Giunta delle elezioni ha diritto di vedere le schede.

SCHANZER, *relatore*. Davant'alla Giunta delle elezioni soltanto, forse, si potrebbero vedere. Si tratta dunque delle indicazioni sulla parte visibile della scheda...

PANTANO. No, il numero 3 riguardava virtualmente anche la parte invisibile.

SCHANZER, *relatore*. Riguarda la parte visibile, non la invisibile. Legga il numero 3.

PANTANO. Ma deve riportarsi all'origine di quell'articolo.

SCHANZER, *relatore*. Io ho riletto, prima di accingermi a questa relazione, tutta la discussione che ha avuto luogo nel maggio 1912, e ho riletto con speciale attenzione anche tutte le importanti osservazioni che ella ebbe a fare in quella occasione. Posso assicurare nel modo più assoluto che l'articolo 86, n. 3, si riferisce alla parte visibile della scheda, tanto è vero che qui all'ultimo si dice: « o vi appariscano altre indicazioni ovvero, per inosservanza di quanto è prescritto dal terzo comma dell'articolo 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte retangolare della faccia anteriore della busta come è stabilito all'articolo 85, n. 4 ».

PANTANO. È un'altra forma di nullità.

SCHANZER, *relatore*. Quindi si tratta precisamente di quella parte della scheda che diventa visibile quando si toglie il finestrino. E, dopo avere premesso questo, veda, noi abbiamo dovuto un po' meglio precisare le disposizioni di questo articolo il quale, per quel che riguarda il contrassegno, aveva, a giudizio della Commissione, questo difetto che si prevedeva un solo caso di nullità, quello cioè in cui il contrassegno non corrispondesse al nome, mentre che invece bisognava stabilire che in generale la scheda deve essere conforme alla scheda-tipo. Questo in primo luogo.

In secondo luogo poi l'articolo ci sembrava imperfetto per un'altra ragione, che cioè, non era detto che si dovessero osservare tutti i requisiti della scheda (non della scheda-tipo, ma della scheda legale), quali sono stabiliti nell'articolo 79, e soltanto si parlava di omonimia, di paternità, e poi si diceva: « o vi appariscano altre indicazioni ».

Ma veda, onorevole Pantano, la ragione per cui abbiamo cancellato le parole « o vi appariscano altre indicazioni », è appunto questa, che abbiamo sostituito un richiamo all'articolo 79 che stabilisce tutti i requisiti della scheda. Abbiamo detto « ovvero contengano indicazioni non ammesse dal terzo comma dell'articolo 79 ».

PANTANO. Legga l'articolo 79!

SCHANZER, *relatore*. Glielo leggo. L'articolo 79 dice questo al 3° comma: « L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati ed esprime il suo voto, introducendo nella busta una scheda di carta consistente

bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri 12 in larghezza, per centimetri 12 in altezza, in conformità del modello, ecc., sulle cui due faccie deve essere, nel centro, stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia, può in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternità ».

Qui sono segnati tutti i requisiti della scheda. E quando all'articolo 86 n. 3 abbiamo detto che è nulla ogni scheda contenente indicazioni non ammesse dal terzo comma dell'articolo 79, evidentemente non abbiamo avuto più bisogno, e sarebbe stato illogico, di aggiungere « ove appariscano altre indicazioni » perchè queste sono escluse dalla osservanza delle disposizioni dell'articolo 79.

Queste le ragioni della formula proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo. Vorrei pregare l'onorevole Pantano, per il desiderio che tutti abbiamo di stabilire le più efficaci garanzie di sincerità delle elezioni, di non insistere nel suo emendamento. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La questione è assai semplice. La legge, la quale è attualmente in vigore, al numero 3 dell'articolo 86, dice che sono nulle le schede quando in esse non apparisca espresso il voto per alcun candidato, o apparisca espresso per più di un candidato, o al nome e cognome del candidato apparisca aggiunto oltre la paternità un contrassegno diverso da quello portato dalla scheda-tipo.

Quindi riguardo alla scheda-tipo, proclamava la nullità solo se si metteva un contrassegno diverso da quello scelto.

Ora il disegno di legge, come fu emendato dalla Commissione, direbbe che sono nulle le schede che non siano uguali alla scheda-tipo di cui all'articolo 65.

La formula è più esatta; perchè quando dice « che non siano uguali », significa che vieta in modo assoluto qualunque specie di contrassegno.

Non vieta soltanto, come vietava la legge attualmente in vigore, di modificare quel contrassegno che costituisce il tipo della scheda; ma vieta con questa disposizione assoluta qualunque indicazione che non sia perfettamente uguale alla scheda-tipo.

Questo per l'ipotesi in cui si prescelga dal candidato la scheda-tipo. Se invece poi non si voglia la scheda-tipo col contrassegno, allora, l'articolo, come è redatto dalla Commissione, dice che la scheda è nulla quando contenga indicazioni non ammesse dal 3° comma dell'articolo 79.

Quindi, tanto nel caso della scheda-tipo, quanto nel caso in cui ci sia nome e cognome, sono dichiarate nulle le schede, se sono schede-tipo, quando non sono perfettamente uguali al tipo; e se c'è il solo nome e cognome, quando c'è qualche cosa di più o di diverso da quello che è detto dall'articolo 79.

Per queste ragioni accettai le proposte della Commissione. (*Approvazioni*).

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Faccio proprio appello alla tolleranza dell'onorevole Presidente, se mi dilungo alquanto, perchè la questione è importante.

Comprendo perfettamente quello che tanto l'onorevole relatore quanto l'onorevole presidente del Consiglio dicono per ciò che riguarda la scheda-tipo, poichè era giusto che fosse meglio disciplinata, come hanno fatto, per evitare le frodi.

Convengo anche che il richiamo all'articolo 79 sia mantenuto, ma questo articolo riguarda esclusivamente i segni esteriori della busta e nella parte visibile della scheda, non ciò che si riferisce alla parte visibile non immediatamente, ma con un po' di osservazione anche da scrutatori poco scrupolosi, piegando alquanto la scheda in modo da vedere il segno a colpo d'occhio; o in ogni caso sempre visibile dalla Giunta delle elezioni in caso di contestazioni.

Fu appunto lo scopo di evitare certi mezzi di corruzione, che si possono esercitare segnando la scheda in qualsiasi modo, che determinò (e l'onorevole Giolitti se ne ricorderà) quella piccola dicitura: « o altre indicazioni » per specificare questi metodi di contrassegno, che costituiscono un mezzo potente di corruzione, o anche di semplice coartazione morale della volontà dell'elettore.

L'onorevole Schanzer mi prega di rinunciare al mio emendamento; ma dopo avere combattuto durante tutta la discussione sulla legge elettorale per far trionfare il principio che lo informa, dovrei invece chiedere l'appello nominale (*Commenti*) insieme ai miei amici di questa parte della Camera onde salvaguardare dinanzi al paese la no-

stra coerenza; e alla mia volta pregherei che ci fosse risparmiata questa domanda.

Parliamoci chiari. Io sostengo che questa disposizione ci mette al coperto contro certi tentativi di corruzione; perchè dobbiamo levarla?

Siccome questa disposizione era già nella legge, non si può dire che veniamo a proporre cose nuove.

Faccio quindi appello all'onorevole Giolitti perchè accetti l'emendamento che ripristina quelle parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che vi sia un malinteso. La legge attualmente in vigore dice così: « Sono nulli i voti quando apparisca aggiunto oltre alla paternità un contrassegno diverso da quello portato dalla scheda-tipo di cui all'articolo 65 ». Siccome questo non era una garanzia sufficiente, come l'onorevole Pantano si ricorda, egli appunto propose di aggiungere le parole: « o vi appariscano altre indicazioni ».

Quest'aggiunta era necessaria quando la nullità era proclamata solamente nell'ipotesi che vi fosse un contrassegno diverso da quello della scheda-tipo. La formula che ora la Commissione propone dichiara la nullità quando la scheda non sia uguale al tipo di cui all'articolo 65.

Credo che l'articolo sia così più completo che con la sua aggiunta; e glielo dimostro, almeno secondo la mia opinione, perchè non pretendo di essere infallibile. La sua aggiunta direbbe così: « O non siano uguali alla scheda-tipo di cui all'articolo 65, o vi appariscano altre indicazioni ». Le parole: « vi appariscano » si interpreterebbero nel senso che queste altre indicazioni producono nullità, quando sono apparenti; invece la formula assoluta della Commissione, dicendo: « sono nulle quando le schede non siano uguali alla scheda-tipo di cui all'articolo 65 » stabilisce l'obbligo che la scheda sia perfettamente uguale, e, quindi, esclude la possibilità di indicazioni che non appariscano.

Credo perciò che l'aggiunta indebolirebbe il significato della legge. Interessa ad ambedue che non ci siano frodi; ora, quando la legge dice che è nulla la scheda, se non sia uguale alla scheda-tipo di cui all'articolo 65, esclude l'ammissibilità di qualunque indicazione anche in parte non apparente. Se aggiungo la formula: « o vi appariscano altre indicazioni » viene il dub-

bio che se l'indicazione non è apparente, non produca la nullità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Alle osservazioni così precise dell'onorevole presidente del Consiglio risponderò molto brevemente, sperando di avvicinarmi alla sua idea. Anzitutto la scheda-tipo è facoltativa e non obbligatoria, e quindi non investe tutta la legge...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma qui si parla della scheda-tipo.

PANTANO. ...mentre l'articolo prima investiva tutte le forme. Proporrei poi di sostituire alla parola *appariscano* la parola *contengano*, suggerita dal Presidente del Consiglio, onde così il pensiero del legislatore sia più esattamente espresso.

Con questa modificazione, onorevole Giolitti, lei rasserenerà la nostra coscienza e darà una prova di più che questa legge è fatta con tutte le cautele che si possano umanamente prevedere onde il voto sia, nella misura del possibile, salvaguardato contro la corruzione e le costrizioni morali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Siccome non aggiunge nè toglie nulla, non ho difficoltà di accettare questa modificazione: « o contengano altre indicazioni ». La parola *appariscano* avrebbe potuto dar luogo ad equivoci.

PRESIDENTE. L'onorevole Pantano propone quindi che al numero 3° dopo le parole *all'articolo 65*, si aggiungano queste altre: « o contengano altre indicazioni, ecc. ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHANZER, *relatore*. La Commissione accetta la modificazione dell'onorevole Pantano, pur ritenendola un pleonasma.

PRESIDENTE. Anche i pleonasmi sono qualche volta utili; sono come gli intermezzi nei concerti! (*ilarità*).

SCHANZER. In ogni modo, appunto perchè non modifica la sostanza dell'articolo, l'accettiamo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'aggiunta dell'onorevole Pantano modificata così: « o contengano altre indicazioni ».

(*È approvata*).

« Art. 87 (1° comma). — Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia pro-

ceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'articolo 75, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale ».

« Art. 97. — Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto e salvo quanto è disposto dalla legge 13 giugno 1912, n. 555 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1º.

(È approvato).

Art. 2.

« È data facoltà al Governo del Re di riunire le disposizioni della presente legge in testo unico con quelle del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666 ».

(È approvato).

Dovrei ora porre a partito l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Salandra ed Eugenio Chiesa, del quale è già stata data lettura; ma l'onorevole Salandra ha dichiarato che non vi avrebbe insistito se fosse stato approvato, come è stato approvato, l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari.

Cade pertanto anche l'emendamento proposto a tale articolo dall'onorevole Fiamberti, e cioè: « *dopo le parole: È vietato ai membri del Parlamento, aggiungere: assumere o conservare uffici o incarichi d'indole permanente che siano retribuiti a carico dello Stato* ».

Anche l'onorevole Merlani ha proposto un articolo aggiuntivo, così formulato:

« In relazione alla legge del 1901 sui trasporti degli elettori politici, e all'ordinamento ferroviario del 1907, gli elettori, per l'elezione del deputato, fruiranno del viaggio *gratuito* ».

Vi insiste l'onorevole Merlani?

MERLANI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Si procederà, dunque, in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Rosadi, Pescetti, Maury e Montemartini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

ROSADI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Riduzione delle feste civili. (1439)

PESCETTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Riscatto dei ponti gravati di pedaggio. (1431)

MAURY. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, approvato con Regio decreto 17 maggio 1908, n. 343, sui Consorzi di difesa contro la fillossera, ed al testo unico, emanato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª), delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera. (1405)

MONTEMARTINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante. (1430)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione straordinaria per la definitiva sistemazione della sede della Regia Ambasciata a Vienna (1356):

Presenti e votanti . . .	233
Maggioranza	117
Voti favorevoli . . .	216
Voti contrari	17

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 84, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno destinati nella Libia e nell'Egeo (1412):

Presenti e votanti . . .	233
Maggioranza	117
Voti favorevoli . . .	213
Voti contrari	20

(La Camera approva).

Per aggiungere alla tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445, le frazioni Mossorofa e Centro nel comune di Cataforio (1394):

Presenti e votanti . . .	233
Maggioranza	117
Voti favorevoli . . .	212
Voti contrari	21

(La Camera approva).

Costituzione dei comuni di Ussita e Castel Sant'Angelo (1348):

Presenti e votanti . . .	233
Maggioranza	117
Voti favorevoli . . .	209
Voti contrari	24

(La Camera approva).

Riordinamento delle Casse degli Invalidi della marina mercantile e del Fondo Invalidi per la Veneta marina mercantile (1363):

Presenti e votanti . . .	233
Maggioranza	117
Voti favorevoli . . .	216
Voti contrari	17

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate — Agnesi — Aguglia — Albanese — Alessio Giulio — Amato Stanislao — Amici Venceslao — Aprile — Artom — Auteri-Berretta.

Baccelli Alfredo — Baldi — Barnabei — Basini — Battaglieri — Beltrami — Benaglio — Berenga — Bergamasco — Bertarelli — Berti — Bertolini — Bettolo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Brandolin — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caetani — Calissano — Caleri — Camerini — Campanozzi — Canepa — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo Alfredo — Cappa — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cascino — Casolini Antonio — Cavagnari — Cefaly — Celesia — Cermenati — Chiaraviglio — Chiesa Eugenio — Chimienti — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Cimati — Cipriani-Marinelli — Ciraolo — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colonna di Cesarò — Colosimo — Comandini — Congiu — Coris — Corniani — Costa-Zenoglio — Credaro — Crespi Silvio — Curreno.

Da Como — Danieli — Dari — De Amicis — De Bellis — De Felice-Giuffrida —

Del Balzo — Dell'Acqua — Dell'Arenella — Della Pietra — Della Porta — Dello Sbarba — De Nava Giuseppe — Dentice — De Seta — De Vito Roberto — Di Bagno — Di Frasso — Di Palma — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Scalea — Di Stefano — D'Oria.

Ellero.

Facta — Falcioni — Falletti — Fani — Faustini — Fera — Ferraris Maggiorino — Ferri Enrico — Fiamberti — Fortunati — Fraccacreta — Francica-Nava — Fusinato. Gallenga — Galli — Gallini Carlo — Gerini — Giacobone — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Grosso-Campana — Guglielmi.

Joele.

Landucci — Larizza — La Via — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucernari — Luciani — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Magliano — Manfredi — Mango — Manna — Maraini — Marcello — Margaria — Martini — Masciantonio — Masoni — Matera — Mendaja — Merlani — Mezzanotte — Miari — Milana — Mirabelli Ernesto — Modica — Molina — Montauti — Montemartini — Montesor — Morrelli-Gualtierotti — Moschini — Murri.

Negri de' Salvi — Nitti.

Orsi — Ottavi.

Padulli — Pala — Paniè — Pansini — Pantano — Papadopoli — Paparo — Parodi — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellegrino — Perron — Pescetti — Pipitone — Pistoja — Podestà.

Rattone — Rava — Rellini — Riccio Vincenzo — Ridola — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rondani — Rosadi — Rubini.

Sacchi — Salandra — Samoggia — Sanjust — Santoliquido — Saporito — Scalori — Scano — Scellingo — Schanzer — Semmola — Sichel — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Spirito Beniamino — Squitti — Suardi.

Talamo — Tedesco — Teso — Testasecca — Torre — Toscanelli — Treves — Turati — Turco.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Venditti — Venzi — Veroni — Vicini.

Zaccagnino.

Sono in congedo:

Abozzi.

Baccelli Guido — Badaloni — Barzilai — Bizzozero — Borsarelli.

Calvi — Cannavina — Carugati — Casalini Giulio.
 D'Ali — De Cesare — De Viti de Marco.
 Ferraris Carlo — Frugoni.
 Lucifero
 Marazzi — Marzotto — Meda — Modestino — Morpurgo.
 Nava Ottorino — Nuvoloni.
 Raineri — Rienzi.
 Scalini — Spetrino.
 Visocchi.

Sono ammalati:

Alessio Giovanni.
 Boitani.
 Campi — Carmine — Ceci — Cicotti — Croce.
 Daneo.
 Gattorno — Graziadei — Guicciardini.
 Negrotto.
 Orlando Vittorio Emanuele.
 Toscano.

Assenti per ufficio pubblico:

Chimirri.
 Di Cambiano.
 Pinchia.
 Rossi Luigi.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che è necessario che essa si riunisca in Comitato, pubblico o segreto, per esaminare il proprio conto consuntivo per l'esercizio 1911-12, ed il bilancio preventivo per l'esercizio 1913-14; quindi il regolamento che il Consiglio di presidenza ha preparato, in esecuzione della legge 30 giugno 1912, in ordine al pagamento dell'indennità parlamentare, ed infine una proposta del Presidente per l'iscrizione nel bilancio della Camera di una somma per agevolare la diffusione dei resoconti parlamentari. È una specie di legato che intendo di lasciare alla prossima legislatura.

Propongo che la Camera si riunisca a questo scopo martedì prossimo alle 10; e se nessuno chiede che questa discussione abbia ad essere pubblica, s'intende che, come il solito, la Camera si riunirà in Comitato segreto.

(Così è stabilito).

Passiamo a stabilire l'ordine del giorno per lunedì.

A' termini del regolamento, in luogo delle interrogazioni sarà iscritta la relazione presentata dalla Giunta delle petizioni.

Seguirà poi lo svolgimento della interpellanza dell'onorevole Miliani al ministro della marina, che doveva essere svolta lunedì scorso, e che essendo stata rimessa a lunedì, per l'assenza dell'onorevole sottosegretario di Stato, deve avere la precedenza sopra ogni altra.

Seguirebbero le interpellanze degli onorevoli Meda, Podrecca, Gallenga, Fulci ed Eugenio Chiesa, che si riferiscono tutte a questioni, dirò così, di massoneria. Era stato infatti disposto che queste interpellanze fossero rimesse a lunedì, 9 corrente, prima ancora che l'onorevole Turati convertisse la sua mozione in interpellanza, e prima che in quell'occasione il presidente del Consiglio consentisse che lo svolgimento di questa interpellanza avesse luogo lunedì 9 corrente.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Mi permetta l'onorevole Presidente di fare un'osservazione su quanto egli ha detto.

Come la Camera ricorda, è come lo stesso onorevole Presidente ha rammentato, alcuni giorni or sono, invitato cortesemente dal presidente del Consiglio, ho consentito a trasformare in interpellanza una mia mozione, con questo patto preciso, però, che la interpellanza dovesse venire in discussione lunedì 9 giugno...

PRESIDENTE. È precisamente quello che ho detto io.

TURATI. Ma ha detto anche che verrà dopo le altre, e quindi implicitamente, se ci saremo, che si svolgerà l'anno venturo. *(Interruzioni — Commenti).*

Si è parlato di altre interpellanze sulla massoneria; io rispetto moltissimo la massoneria, soltanto non mi pare giusto che la mia interpellanza venga dopo queste, dacchè la mia è stata, quasi per un contratto giudiziale, anteposta alle altre, e quindi mi pare di aver diritto di non rinunciare a questa priorità. Perchè se questa non fosse mantenuta, sarebbe perfettamente inutile di stabilire che in un dato giorno si dovesse discutere una data interpellanza, in quanto si potrebbe sempre dire che ce ne sono avanti delle altre che non si sa come e quando consegnate.

Prego quindi l'onorevole Presidente, e in ogni caso la Camera, di mantenere la priorità alla mia interpellanza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che le cose stiano veramente come ha detto l'onorevole Turati. Perchè, pochi giorni fa, gli dichiarai che, se la sua mozione fosse stata convertita in interpellanza, sarebbe stata messa all'ordine del giorno di lunedì 9 giugno; e poichè le altre interpellanze sulla massoneria furono presentate dopo la sua mozione, ora convertita in interpellanza, esse non possono, a mio avviso, avere la precedenza sulla sua.

Dico questo, perchè non vorrei che si credesse che avessi voluto fare una specie d'inganno, chiedendo all'onorevole Turati di convertire la sua mozione in interpellanza e di rimetterla a lunedì prossimo in coda alle altre. (*Commenti — Conversazioni*).

PRESIDENTE. La verità è, onorevole Presidente del Consiglio, che quando ella chiese che l'onorevole Turati mutasse la sua mozione in interpellanza, le interpellanze sulla massoneria erano già state rimesse alla seduta di lunedì 9 giugno. Quindi io aveva creduto che esse dovessero avere la precedenza su quella dell'onorevole Turati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ricordo però che fu l'onorevole Meda a proporre che le interpellanze sulla massoneria fossero iscritte nell'ordine del giorno di lunedì scorso, e che, non essendo presente il ministro della guerra, io chiesi che fossero differite. Ma non dissi altro; mi fermai lì. (*Commenti*).

CHIESA EUGENIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA EUGENIO. Per conto mio non ho alcuna difficoltà a consentire che si dia la precedenza all'interpellanza dell'onorevole Turati, perchè probabilmente ci sarà tempo di svolgerle tutte. Però tengo a dire al capo del Governo che non vorrei che la questione, cui si riferiscono le nostre interpellanze, potesse essere sepolta.

Perchè la mia interpellanza ha un carattere eminentemente politico, in quanto ha riferimento alla coerenza del Gabinetto, alla presenza di taluni membri nel Gabinetto, alle tendenze, secondo me, contraddittorie che sono nel Gabinetto: la questione della massoneria è secondaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Osservo solamente che la

domanda relativa a questo argomento fu fatta dall'onorevole Meda; ed io non credo che fosse mandatario suo, onorevole Chiesa! (*ilarità*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallenga.

GALLENZA. Io credo che, anche se si accetta la proposta fatta dall'onorevole Turati e dal presidente del Consiglio, potremo svolgere noi pure le nostre interpellanze lunedì. Per parte mia, quindi, non ho difficoltà a che l'interpellanza dell'onorevole Turati abbia la precedenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, rimarrà dunque stabilito che l'interpellanza dell'onorevole Turati seguirà immediatamente quella dell'onorevole Miliani.

SAMOGGIA. E con quella dell'onorevole Turati si svolgeranno anche le altre interpellanze che hanno lo stesso oggetto?

PRESIDENTE. S'intende.

CHIESA EUGENIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA EUGENIO. Desidererei di rivolgere al capo del Governo, oltre che al ministro di agricoltura, una preghiera.

Siamo alla fine delle nostre sedute come appare da segni molteplici. Però debbo ricordare che in altri anni la Camera ha seduto sino ad epoca più inoltrata. Quindi nessuna ragione io vedo così impellente, al di fuori della nostra volontà e di quella del Governo, la quale imponga che noi ci lasciamo senza aver prima adempiuto ad un debito d'onore, diciamo così, il quale riflette, per noi, il disegno di legge sul contratto d'impiego.

L'onorevole Orlando avrebbe potuto con maggiore autorità domandare quello che io domando, se non fosse trattenuto a Palermo per la inaugurazione del Congresso delle Mutue agrarie.

Chiederei dunque che si iscrivesse fra i primi nell'ordine del giorno il disegno di legge che ho indicato.

Ricordo che il ministro di agricoltura, industria e commercio, quando l'onorevole Luzzatti svolse questa proposta di legge, ebbe per essa parole molto lusinghiere.

È vero, evidentemente, che il progetto porterà una qualche discussione, ma, ne porterà pur molta, io credo che il discuterlo costituisca per noi un sacro impegno. Il non farlo sarebbe per noi mancare ad una parola data, sarebbe per la Camera lasciare insoluta una questione importantissima; e delle ripercussioni che questo fatto

potrebbe avere, voi più che noi dovete interessarvi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'onorevole Chiesa sa perfettamente che questa materia è la più astrusa che si possa presentare ad un Parlamento. Perchè noi saremmo il primo Parlamento d'Europa che regolerebbe con una legge unica tutta questa materia del contratto di lavoro privato. (*Interruzione*). Questo anzi dico per dimostrare l'importanza della cosa. Certamente non ho difficoltà che si discuta lungamente di questa proposta; ma credo che la Camera debba proporsi di far lavoro utile e pratico. Ora non c'è neppure una probabilità su diecimila che, quando la Camera abbia approvato questa proposta, l'approvi l'altro ramo del Parlamento. (*Approvazioni — Commenti*).

È una proposta d'iniziativa parlamentare.

Il Governo, nell'altro ramo del Parlamento, che cosa può fare? Ora, io dico, votiamo prima le leggi d'urgenza assoluta; per esempio, quella che concerne le elezioni amministrative: perchè, se non la votiamo adesso, non si faranno, l'anno venturo, le elezioni amministrative. Bisogna preparare le liste elettorali, e le elezioni bisogna farle nell'estate dell'anno prossimo; e, se aspettiamo a votare quella legge a dicembre, sarà impossibile di fare le elezioni amministrative. Del resto, crede lei proprio che bastino quindici giorni di discussione qui nella Camera, circa la proposta di cui ella parla? E l'altro ramo del Parlamento l'esaminerà? Credo che sarebbe un'accademia. Le accademie sono una cosa bella, quando servono ad alcunchè di utile; ma questa lascerebbe il tempo che trova.

Ella non escluderà la possibilità che ci siano le elezioni entro quest'anno. (*ilarità*). Per lo meno, la possibilità c'è. Ora, data questa possibilità, il lavoro che faremmo noi, sarebbe superfluo.

Dico ciò, perchè riconosco che questa proposta rappresenta uno dei problemi più importanti per un Parlamento; ma, appunto per la sua importanza, è necessario che sia discusso con calma dai due rami del Parlamento, per non fare poi una di quelle leggi che non riescono applicabili.

Questa questione del contratto di lavoro fu studiata dal Ministero Zanardelli; ed il collega Cocco-Ortu presentò un disegno di legge in proposito. La Camera ci meditò

sopra due anni; e poi non riuscì a concludere.

Ritenga dunque l'onorevole Chiesa che, anche in questo caso, finiremmo per discutere un pezzo e non concludere nulla. Se concludessimo noi, sarebbe una conclusione teorica che non avrebbe applicazione pratica: perchè è impossibile che il Senato riceva una legge di questa importanza, che involge tante questioni di diritto privato, e l'approvi in poco tempo. Perchè qui si tratta di una legge che riguarda i diritti d'una infinità di categorie di persone, diritti circa i quali bisogna sancire disposizioni che si adattino ai vari generi di lavoro ed ai rapporti contrattuali che legano i grandi interessi delle industrie. È un argomento così importante, che sarebbe quasi atto di leggerezza il darvi una sanzione, senza averlo meditato profondamente; e noi invece di far bene a quelle categorie di persone cui ho accennato, potremmo fare, sebbene inconsciamente, molto male. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Chiesa non vorrà insistere. Del resto egli ha sempre il diritto, a tempo opportuno, di far proposte sull'ordine dei lavori. (*ilarità*).

CHIESA EUGENIO. Siamo gente ragionevole, e quindi non insistiamo. Ma non possiamo non esprimere due dispiaceri. Il primo è che, al 7 giugno, il capo del Governo non ritenga possibile che i nostri lavori possano protrarsi...

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. I lavori dei due rami del Parlamento.

CHIESA EUGENIO. L'altro dispiacere poi, a cui penso che esso possa riparare, è questo. Le proposte d'iniziativa parlamentare, sebbene nate sotto gli auspici d'uomini eminenti, hanno di solito sorte poco fortunata, anche se i provvedimenti che esse contengono, costino poco o niente, come questo.

Ora noi vorremmo che almeno il Governo dicesse il suo pensiero su questa questione, e se il Governo vorrà prendere l'impegno di presentare esso un disegno di legge che regoli questa materia, io ne sarò lieto anche per la numerosa classe degli impiegati privati.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ho già ricordato alla Camera ed all'onorevole Chiesa che durante il Ministero Zanardelli, di cui io faceva parte, il mio collega d'agricoltura e commercio propose un disegno di legge, studiato in genere sul contratto del lavoro. Venuto alla Camera

la difficoltà fu questa: la disparità enorme di condizioni fra un'industria e l'altra, tra un ramo di commercio e l'altro, era ciò che rendeva malagevole stabilire delle norme applicabili a tutti.

Io credo che questa materia del contratto di lavoro vada disciplinata, ma credo che sarà forse più praticamente serio di fare leggi particolari per specie d'industrie. È difficile mettere il commesso di un negozio alla stessa stregua di un commesso viaggiatore; il commesso di un'industria, allo stesso livello del commesso di un'agenzia rurale; credo quindi che specializzare in questa materia sia il modo più pratico.

Non pretendo adesso d'improvvisare una dichiarazione formale. Noi esamineremo questa materia: se troveremo il mezzo di fare una legge seria, che possa avere norme generali applicabili a tutti, tanto meglio; se non troveremo il modo di riuscire praticamente a risolvere il problema così, lo risolveremo in un'altra forma, ma non è possibile prendere improvvisamente una decisione. Io prometto di esaminare la questione, e di trovare una forma di risoluzione: sarà una legge generale, o saranno leggi speciali, questo bisogna lasciarlo a chi avrà l'incarico di studiare questo progetto.

CHIESA EUGENIO. Questo lo faremo noi di avvisare ai provvedimenti più opportuni, e sarà questione che agiteremo nella lotta elettorale. E ciò servirà anche per obbligare il Governo a mettere della buona volontà nella soluzione di questa questione.

DELLA PORTA. Vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio di consentire che nell'ordine del giorno di martedì sia iscritto per primo il disegno di legge:

« Approvazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali, addì 25 aprile, 3 maggio, 15 maggio e 21 maggio rispettivamente, per il mantenimento degli Istituti clinici di perfezionamento in Milano, per la costruzione di nuove sedi per gl'Istituti d'istruzione superiore di Milano, per l'assetto edilizio della Regia Università di Padova, per il mantenimento e per l'assetto edilizio

dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, per la istituzione della Scuola di applicazione per gli ingegneri presso la Regia Università di Pisa e per sistemazione di locali nella Regia Università di Siena. (1428).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non ho difficoltà a consentire, trattandosi di un disegno di legge con cui si approvano delle convenzioni stipulate con vari enti locali.

DELLA PORTA. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

SAMOGGIA. Vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio di consentire che si iscriva nell'ordine del giorno di martedì anche il disegno di legge sulle case popolari.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi rincresce di non poter aderire alla sua domanda. Quel disegno di legge darebbe luogo a grande discussione, perchè per una buona parte il Governo non potrebbe accettarlo.

SAMOGGIA. Se ne potrebbe stralciare una parte.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma tutta la legge ha bisogno di essere rifatta da capo a piedi. Non si possono risolvere questi problemi stralciando degli articoli.

La seduta è tolta alle 20.10.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

Alle ore 14.

1. Relazione di petizioni.
2. Svolgimento d'interpellanze.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1913 — Tip. della Camera dei Deputati.

